

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 marzo 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/128 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (17CE0664).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/129 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione (17CE0665).....</u>	<i>Pag.</i> 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/130 della Commissione, del 25 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0666).....</u>	<i>Pag.</i> 101
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/131 della Commissione, del 24 gennaio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2017) 259] (17CE0667).....</u>	<i>Pag.</i> 103
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/132 della Commissione, del 24 gennaio 2017, relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per la fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci in Austria [notificata con il numero C(2017) 260] (17CE0668).....</u>	<i>Pag.</i> 105
<u>Decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0669).....</u>	<i>Pag.</i> 113




<u>Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 185/16/COL, del 12 ottobre 2016, che approva il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019) [2017/134] (17CE0670).....</u>	Pag. 116
<i>Publicati nel n. L 21 del 26 gennaio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/135 del Consiglio, del 23 gennaio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (17CE0671).....</u>	Pag. 118
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/136 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ossau-Iraty (DOP)] (17CE0672).....</u>	Pag. 121
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/137 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme de terre de l’île de Ré (DOP)] (17CE0673).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/138 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raclette de Savoie (IGP)] (17CE0674).....</u>	Pag. 123
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/139 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina (17CE0675).....</u>	Pag. 125
<u>Regolamento (UE) 2017/140 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0676).....</u>	Pag. 127
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (17CE0677).....</u>	Pag. 131
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/142 della Commissione, del 26 gennaio 2017, recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Daesh) e di Al-Qaeda (17CE0678).....</u>	Pag. 171
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/143 della Commissione, del 26 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0679).....</u>	Pag. 173
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/144 della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2017 (17CE0680).....</u>	Pag. 175
<u>Decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0681).....</u>	Pag. 179



Raccomandazione (UE) 2017/146 della Commissione, del 21 dicembre 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2016/1374 (17CE0682)..... Pag. 182

Decisione n. 1/2016 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, del 9 dicembre 2016, che sostituisce il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/147] (17CE0683)..... Pag. 199

*Publicati nel n. L 22 del 27 gennaio 2017*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2017/128 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell'allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) Nella 17ª sessione della Conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Johannesburg (Sudafrica) dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 (CoP 17), sono state apportate alcune modifiche alle appendici della convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.
- (3) I seguenti generi o specie sono stati inseriti nell'appendice I della convenzione e vanno inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Abronia anzuetoi*, *Abronia campbelli*, *Abronia fimbriata*, *Abronia frosti*, *Abronia meledona*, *Cnemaspis pschedelica*, *Lygodactylus williamsi*, *Telmatobius culeus*, *Polymita* spp.
- (4) Le seguenti specie sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della convenzione e vanno trasferite dall'allegato B all'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: *Manis crassicaudata*, *Manis culionensis*, *Manis gigantea*, *Manis javanica*, *Manis pentadactyla*, *Manis temminckii*, *Manis tetradactyla*, *Manis tricuspis*, *Macaca sylvanus*, *Psittacus erithacus*, *Shinisaurus crocodilurus*, *Sclerocactus blainei*, *Sclerocactus cloverae*, *Sclerocactus sileri*.
- (5) I seguenti taxa sono stati trasferiti dall'appendice I all'appendice II della convenzione e vanno trasferiti dall'allegato A all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Puma concolor coryi*, *Puma concolor cougar*, *Equus zebra zebra*, *Lichenostomus melanops cassidix*, *Ninox novaeseelandiae undulata*, *Crocodylus acutus* (popolazione di Bahía de Cispatá, in Colombia, con annotazione), *Crocodylus porosus* (popolazione della Malaysia, con annotazione), *Dyscophus antongilii*.
- (6) I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell'appendice II della convenzione e vanno inseriti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Capra caucasica*, *Abronia* spp. (con annotazione per *Abronia aurita*

<sup>1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.




*Abronia gaiophantasma*, *Abronia montecristoi*, *Abronia salvadorensis*, *Abronia vasconcelosii*, e ad eccezione delle specie elencate nell'appendice I), *Rhampholeon* spp., *Rieppoleon* spp., *Paroedura masobe*, *Atheris desaixi*, *Bitis worthingtoni*, *Lanthanotidae* spp. (con annotazione), *Cyclanorbis elegans*, *Cyclanorbis senegalensis*, *Cycloderma aubryi*, *Cycloderma frenatum*, *Rafetus euphraticus*, *Trionyx triunguis*, *Dyscophus guineti*, *Dyscophus insularis*, *Scaphiophryne boribory*, *Scaphiophryne marmorata*, *Scaphiophryne spinosa*, *Paramesotriton hongkongensis*, *Carcharhinus falciformis* (con annotazione), *Alopias* spp. (con annotazione), *Mobula* spp. (con annotazione), *Holacanthus clarionensis*, *Nautilidae* spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (con annotazione), *Guibourtia demeusei* (con annotazione), *Guibourtia pellegriniana* (con annotazione), *Guibourtia tessmannii* (con annotazione), *Pterocarpus erinaceus*, *Adansonia grandidieri* (con annotazione), *Siphonochilus aethiopicus* (con annotazione).

- (7) Le seguenti specie sono state espunte dall'appendice II della convenzione e vanno espunte dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: *Bison bison athabascae*, *Tillandsia mauryana*.
- (8) Le specie finora elencate nell'appendice III sono state espunte da tale appendice a seguito del loro inserimento nell'appendice II, e vanno pertanto espunte dall'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (9) A seguito della loro inclusione, rispettivamente, nell'appendice II e nell'appendice III della convenzione in occasione della CoP 17, *Abronia graminea* e *Salamandra algira* vanno espunte dall'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 dove risultavano finora elencate.
- (10) Una serie di annotazioni relative a specie o generi inclusi nelle appendici della convenzione sono state adottate o modificate nel corso della CoP 17 ed è opportuno che ciò sia rispecchiato negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 (annotazioni per le specie *Vicugna vicugna*, *Panthera leo*, *Crocodylus moreletti*, *Bulnesia sarmientoi*, i generi *Aquilaria* spp. e *Gyrinops* spp., il genere *Dalbergia* spp., le specie *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* e *Guibourtia tessmannii* e la specie *Adansonia grandidieri*).
- (11) L'Unione non ha formulato riserve in merito a tali modifiche.
- (12) In occasione della CoP 17, sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali e vegetali.
- (13) Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell'appendice III della Convenzione: *Salamandra algira* su richiesta dell'Algeria; *Chelydra serpentina*, *Apalone ferox*, *Apalone mutica* e *Apalone spinifera* su richiesta degli Stati Uniti d'America; *Potamotrygon* spp. (con annotazione) e *Hypancistrus zebra* su richiesta del Brasile; *Potamotrygon constellata*, *Potamotrygon magdalenae*, *Potamotrygon motoro*, *Potamotrygon orbignyi*, *Potamotrygon schroederi*, *Potamotrygon scobina*, *Potamotrygon yepezi* e *Paratrygon aiereba* su richiesta della Colombia. Tali specie vanno pertanto incluse nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
- (14) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.
- (16) L'articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione dispone che «gli emendamenti adottati in una riunione [della Conferenza delle parti] entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, [...]». Al fine di rispettare tale termine e garantire la rapida entrata in vigore delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

## Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie; o
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione «spp.» designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
  - a) «ssp.» designa le sottospecie;
  - b) «var(s).» designa la/le varietà; e
  - c) «fa» designa le forme.
6. I simboli «(I)», «(II)» e «(III)» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per «cultivar» si intende un insieme di piante che (a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, (b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e (c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.
11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato, salvo se tale specie reca un'annotazione indicante che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
  - #1 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
    - a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);


<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).





- b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline; e
  - b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dypsis decaryi* esportati dal Madagascar;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
  - d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
  - e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente; e
  - f) prodotti finiti di *Euphorbia antisiphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, polveri ed estratti.
- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxx]».
- #10 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura, compresi articoli in legno non finiti utilizzati per la fabbricazione di archi per strumenti musicali a corde.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come «endosperma» o «copra») e tutti i prodotti che ne sono derivati.
- #14 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
  - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) frutti;



- d) foglie;
- e) polveri esauste di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme;
- f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.

#15 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

- a) foglie, fiori, polline, frutti e semi;
- b) commercio, a scopo non commerciale, di 10 kg di peso totale massimo per spedizione;
- c) parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis* considerati nell'annotazione #4;
- d) parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari e esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.

#16 Serve a designare semi, frutti, olio e piante vive.

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

#### **Estratto**

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

#### **Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio**

Prodotti, spediti separatamente o in blocco, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.


#### **Polvere**

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.


#### **Trucioli di legno**

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.


14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
  - § 2 Le penne o le pelli o altre parti recanti penne.
17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
- § 3 Piante secche e fresche compresi, ove del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.
  - § 4 Tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>FAUNA</b> CHORDATA (CORDATI)				
<b>MAMMALIA</b>				<b>Mammiferi</b>
ARTODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>	Antilocapra americana (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Antilocapra</b> Antilocapra
<b>Bovidae</b>	<p>Addax nasomaculatus (I)</p> <p>Bos gaurus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta al presente regolamento)</p> <p>Bos mutus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta al presente regolamento)</p> <p>Bos sauveli (I)</p> <p>Bubalus depressicornis (I)</p> <p>Bubalus mindorensis (I)</p>	<p>Ammotragus levis (II)</p>	<p>Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)</p> <p>Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)</p> <p>Bubalus arnee (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta al presente regolamento)</p>	<p><b>Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.</b></p> <p>Antilope addax</p> <p>Pecora crinita o ammotrago</p> <p>Antilope cervicapra</p> <p>Gaur</p> <p>Yack selvatico</p> <p>Couprey</p> <p>Nilgau</p> <p>Bufalo indiano</p> <p>Anoa o bufalo pigmeo di pianura</p> <p>Bufalo di Mindoro o Tamaru</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa di montagna
<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)	Takin Markor o capra di Falconer Stambecco del Caucaso Capra selvatica
<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II)	<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Stambecco siberiano
<i>Capricornis rubidus</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Capricorno cinese
<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Capricorno rosso
<i>Capricornis thar</i> (I)	<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Capricorno di Sumatra o Seran
<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Capricorno dell'Himalaya
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Cefalofo dalla schiena nera
		<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Cefalofo di Jentink
<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Algeria/Tumisia)	Cefalofo di Fernando Poo
<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera
			Cefalofo zebra
			Bontebok
			Chinkara
			Gazzella di Cuvier
			Gazzella dorcade
			Gazzella bianca




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Antilope nera gigante
<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Cobo lichi
<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral cinese
<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral rosso
<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral grigio
<i>Nanger dama</i> (I)			Gazzella dama
<i>Oryx dammah</i> (I)			Orice dalle corna a sciabola
<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Orice bianco o d'Arabia
<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)	<i>Ovis ammon</i> (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		Argali o muflone asiatico
<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Muflone dell'Himalaya
	<i>Ovis aries</i> (a esclusione della forma addomesticata <i>Ovis aries aries</i> , delle sottospecie incluse nell'allegato A e delle sottospecie <i>O. a. isphahanica</i> , <i>O. a. laristanica</i> , <i>O. a. musimon</i> and <i>O. a. orientalis</i> che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Argali dei Kara Tau
			Pecora della steppa
<i>Ovis aries ophion</i> (I)			Muflone di Cipro
<i>Ovis aries vignei</i> (I)			Muflone del Kashmir o Urial
	<i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)		Pecora delle Montagne Rocciose
<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)	<i>Phylantomba monticola</i> (II)		Antilope tibetana o Chiru
			Cefalofa azzurro




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></b> (II)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (I)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)  <i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Bharal Antilope del Vu Quang Camoscio d'Abruzzo Saiga della Mongolia Saiga della steppa Antilope quadricorne
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (ad eccezione delle seguenti popolazioni: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione], che figurano nell'allegato B)	<i>Lama guanicoe</i> (II)  <i>Vicugna vicugna</i> (II) (solo le popolazioni dell'Argentina [le popolazioni delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan], della Bolivia [l'intera popolazione], del Cile [popolazione della Primera Región], Ecuador [l'intera popolazione], del Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) (1)		<b>Cammelli, guanaco, vigogna</b> Guanaco Vigogna
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamitanensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus amamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)	    <i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	    <i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	<b>Cervi, huemul, muntjak, pudu</b> Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi Cervo di Bukara o del Turkestan



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria/Tunisia)	Cervo berbero
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Hangul o Cervo del Kashmir
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daino della Mesopotamia
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Huemul
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Mazama grande
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Muntjak nero
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophilus</i> (II)		Muntjak gigante
	<i>Rucervus davauceili</i> (I)			Cervo coda bianca del Guatemala
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cervo delle Pampas
				Pudu mefistofele o del Nord
				Pudu comune o del Sud
				Barasinga o Cervo di Duvaucel
				Tameng o Cervo di Eld
<b>Hippopotamidae</b>				<b>Ippopotami</b>
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Ippopotamo pigmeo
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ippopotamo
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)		<b>Cervi muschiati</b>
				Cervi muschiati o Moschi




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Suidae</b>	<p><i>Babirusa babirusa</i> (I)</p> <p><i>Babirusa holabatuensis</i> (I)</p> <p><i>Babirusa celebensis</i> (I)</p> <p><i>Babirusa togeanensis</i> (I)</p> <p><i>Sus sabbianus</i> (I)</p>			<p><b>Babirusa, cinghiali, maiali</b></p> <p>Babirusa</p> <p>Babirusa di Buru</p> <p>Babirusa del Nord Sulawesi</p> <p>Babirusa di Togia</p> <p>Cinghiale nano</p>
<b>Tayassuidae</b>	<p><i>Catagonus wagneri</i> (I)</p>	<p><i>Tayassuidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di <i>Pecari tajacu</i> del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>		<p><b>Pecari</b></p> <p>Pecari</p> <p>Pecari gigante</p>
CARNIVORA				
<b>Ailuridae</b>	<p><i>Ailurus fulgens</i> (I)</p>			<p>Ailuridi</p> <p>Panda minore o rosso</p>
<b>Canidae</b>	<p><b>Canis lupus (I/II)</b> (tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis lupus</i> (II) (popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati <i>Canis lupus familiaris</i> e <i>Canis lupus dingo</i>)</p>	<p><i>Canis aureus</i> (III India)</p>	<p><b>Canis, volpi, lupi</b></p> <p>Sciacallo dorato</p> <p>Lupo comune</p>







	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Canis simensis</i>	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Lupo del Simien o di Etiopia Cerdociione Crisociione Cuon Alpino Volpe delle Ande Volpe di Darwin Volpe grigia dell'Argentina Volpe grigia della Pampa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Speoto o Itticiione Volpe del Bengala Volpe di Blanford Fennec
<b>Eupleridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		<b>Eupleridi</b> Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka
<b>Felidae</b>		<i>Felidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per <b>Panthera leo</b> (popolazioni africane): è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, protodotti a base di ossa, arigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali.		<b>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.</b> Felidi



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>Acinonyx jubatus (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1).</p> <p>Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p>Catopuma temminckii (I)</p> <p>Felis nigripes (I)</p> <p><b>Felis silvestris (II)</b></p> <p>Leopardus geoffroyi (I)</p> <p>Leopardus jacobitus (I)</p> <p>Leopardus pardalis (I)</p> <p>Leopardus tigrinus (I)</p> <p>Leopardus wiedii (I)</p> <p><b>Lynx lynx (II)</b></p> <p>Lynx pardinus (I)</p> <p>Neofelis nebulosa (I)</p> <p>Panthera leo persica (I)</p> <p>Panthera onca (I)</p> <p>Panthera pardus (I)</p>	<p>Saranno fissate annualmente e comunicate al segretario CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, arti, gli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sudafrica).</p>		<p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico</p> <p>Gatto dai piedi neri</p> <p>Gatto selvatico</p> <p>Gatto di Geoffroy</p> <p>Gatto delle Ande</p> <p>Ocelot</p> <p>Gatto tigre o Oncilla</p> <p>Margay</p> <p>Lince</p> <p>Lince pardina</p> <p>Leopardo nebuloso o pantera nebulosa</p> <p>Leone asiatico</p> <p>Giaguaro</p> <p>Leopardo o Panthera</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Tigre</p> <p>Gatto marmorato</p> <p>Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote</p> <p>Gatto dalla testa piatta</p> <p>Gatto rugginoso</p> <p>Puma dell'America centrale</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Leopardo delle nevi</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auro-punctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p><b>Manguste</b></p> <p>Mangusta grigia indiana</p> <p>Mangusta a coda corta indiana</p> <p>Piccola mangusta asiatica</p> <p>Mangusta di Giava</p> <p>Mangusta rossiccia o di Smith</p> <p>Mangusta cancrivora</p> <p>Mangusta a collo striato</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p>	<p><b>Protele, iene</b></p> <p>Iena striata</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protele crestato
<b>Mephitidae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Moffette</b> Moffetta della Patagonia
<b>Mustelidae</b>				<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b>
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Lontre</b> Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra gigante del Brasile o Arirai
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	<b>Grigioni, martore, taira, donnole</b> Taira Grigione maggiore Martora dalla gola gialla Martora del Nilgiri Tasso del miele




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Trichechi</b> Tricheco
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Arctocefali, leoni marini</b> Arctocefali Arctocefalo di Juan Fernandez Arctocefalo della Guadalupa
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foche</b> Elefante marino Foche monache
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Coati, bassaricione</b> Bassaricione di Gabb Bassarisco del Centro America Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Orsi</b> Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Orso dagli occhiali
	<b>Ursus arctos (I/II)</b> (solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II)			Orso bruno
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Orso tibetano o dal collare
<b>Viverridae</b>				<b>Binturong, civette, linsanghi</b>
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civetta zibetto
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civetta lontra o Mampalon
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civetta delle palme fasciata
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	Civetta delle palme mascherata
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	Civetta delle palme comune
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Civetta delle palme di Jerdon
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsango fasciato
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Linsango macchiato
			<i>Viverra civetina</i> (III India)	Civetta a grandi macchie del Malabar
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	Civetta indiana maggiore
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	Civetta indiana minore
<b>CETACEA</b>	<b>CETACEA spp. (I/II) (2)</b>			<b>Cetacei (delfini, focene, balene)</b>
				Cetacei



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Vampiri</b> Vampiro dalle strisce bianche
<b>Pteropodidae</b>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus livingstonii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus loochoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mariannus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus mollossinus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pelewensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus pilosus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus rodricensis</i> (II)</p> <p><i>Pteropus samoensis</i> (I)</p> <p><i>Pteropus tonganus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus ualanaus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus voelzkowii</i> (II)</p> <p><i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i>)</p>		<p><b>Volpi volanti o pteropi</b></p> <p>Volpi volanti</p> <p>Volpi volanti o Pteropi</p> <p>Pteropo delle isole Truk</p> <p>Pteropo di Livingstone</p> <p>Pteropo del Giappone</p> <p>Pteropo delle Marianne</p> <p>Pteropo di Ponape (isola)</p> <p>Pteropo di Pelew</p> <p>Pteropo di Palau</p> <p>Pteropo di Rodrigues</p> <p>Pteropo delle Samoa</p> <p>Pteropo insulare</p> <p>Pteropo di Kosrae</p> <p>Pteropo di Pemba</p> <p>Pteropo di Yap</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Armadilli</b> Armadillo dalla coda nuda settentrionale Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I) <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Armadillo gigante o Tatù  <b>Topi marsupiali</b> Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Canguri, uallabi</b> Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II)		<b>Cuschi</b> Cusco orientale Cusco meridionale o grigio







	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Falangero lanoso Cusco dell'Isola dell'Ammiraglio Falangero o cusco macchiato Cusco di Waigeou
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I)			<b>Ratti canguro</b> Bettongie
<b>Vombatidae</b>	<i>Lastorhinus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b> Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lepri, conigli</b> Caprolago ispido Coniglio dei vulcani
MONOTREMATA				
<b>Tachylossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Echidne</b> Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele Peramele nasuto di Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento)			<b>Cavalli, asini selvatici, zebre</b> Asino selvatico africano




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> e <i>Equus hemionus khur</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Zebra di Grevy</p> <p>Asino selvatico asiatico o Emione</p> <p>Kiang</p> <p>Cavallo di Przewalski</p> <p>Zebra di Hartmann</p> <p>Zebra di montagna del Capo</p>
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (solo le popolazioni del Sudafrica e dello Swaziland; tutte le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)</p>		<p><b>Rinoceronti</b></p> <p>Rinoceronti</p> <p>Rinoceronte bianco del sud</p>
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p><b>Tapiri</b></p> <p>Tapiri</p> <p>Tapiro comune</p>
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<p><i>Manis</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Pangolini</b></p> <p>Pangolini</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Manis crassicaudata</i> (I)</p> <p><i>Manis culionensis</i> (I)</p> <p><i>Manis gggantea</i> (I)</p> <p><i>Manis javanica</i> (I)</p> <p><i>Manis pentadactyla</i> (I)</p> <p><i>Manis temminckii</i> (I)</p> <p><i>Manis tetradactyla</i> (I)</p> <p><i>Manis tricuspis</i> (I)</p>			<p>Pangolino indiano</p> <p>Pangolino delle Filippine</p> <p>Pangolino gigante</p> <p>Pangolino del Borneo</p> <p>Pangolino cinese</p> <p>Pangolino di Temminck o del Capo</p> <p>Pangolino dalla coda lunga</p> <p>Pangolino arboreo o tricuspidato</p>
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<p><i>Bradypus pygmaeus</i> (II)</p> <p><i>Bradypus variegatus</i> (II)</p>		<p><b>Bradipi tridattili</b></p> <p>Bradipo pigmeo</p> <p>Bradipo boliviano</p>
<b>Megalonychidae</b>			<p><i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)</p>	<p><b>Bradipi didattili</b></p> <p>Bradipo didattilo</p>
<b>Myrmecophagidae</b>		<p><i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)</p>	<p><i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Mirmecofagidi</b></p> <p>Formichiere gigante</p> <p>Tamandua del Messico</p>
PRIMATES		<p>PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)</b></p> <p>Primati</p>
<b>Atelidae</b>	<p><i>Alouatta coibensis</i> (I)</p> <p><i>Alouatta palliata</i> (I)</p> <p><i>Alouatta pigra</i> (I)</p> <p><i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)</p>			<p><b>Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)</b></p> <p>Aluatta dell'isola di Coiba</p> <p>Aluatta dal mantello</p> <p>Aluatta del Guatemala</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreomax flavicauda</i> (I)			Muriquì meridionale Muriquì settentrionale Lagotricce dalla coda gialla
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callitrix aurita</i> (I) <i>Callitrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo</b> Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo o Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi Tamarino edipo Saimiri del Centro America
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			<b>Scimmie del vecchio mondo</b> Cercocebo dal berretto Cercopiteco Diana Cercopiteco di Rolloway Cercopiteco dalla coda dorata Colobo nero Sileno Bertuccia di Barberia Drillo




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrillo
<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasica
<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Colobo rosso dell'Africa centrale
<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobo rosso di Uzungwa
<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobo rosso di Zanzibar
<i>Ptilocolobus pernamtii</i> (II)			Colobo rosso di Pennant
<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobo rosso di Preuss
<i>Ptilocolobus rufomitratus</i> (I)			Colobo rosso del Fiume Tana
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobo rosso dell'Uganda
<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobo rosso di Thollon
<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Presbite delle Mentawai
<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Langur o rinopitechi
<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rinopitechi
<i>Sennopithecus ajax</i> (I)			Entello del Kashmir
<i>Sennopithecus dussumieri</i> (I)			Entello delle pianure meridionali
<i>Sennopithecus entellus</i> (I)			Entello
<i>Sennopithecus hector</i> (I)			Entello del Tarai
<i>Sennopithecus hypoleucus</i> (I)			Entello dai piedi neri
<i>Sennopithecus priam</i> (I)			Entello dal ciuffo
<i>Sennopithecus schistaceus</i> (I)			Entello del Nepal
<i>Simias concolor</i> (I)			Rinopiteco di Pagai
<i>Trachypithecus delacourii</i> (II)			Presbite di Delacour
<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Presbite del Tonchino
<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Presbite dorato




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Presbita dell'Hatinh Presbite dei Nilgiri Entello del Laos Presbite dal ciuffo Entello testa bianca
<b>Cheirogaleidae</b>	Cheirogaleidae spp. (I)			<b>Chirogalei</b> Chirogalei
<b>Daubentonidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Scimpanzé, gorilla, orangutan</b> Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibboni</b> Gibboni
<b>Indridae</b>	Indridae spp. (I)			<b>Indridi</b> Indridi
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lemuri</b> Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Lepilemuri</b> Lepilemuri



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Lorisidae</b>				
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Lori</b> Lori lenti
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Uacari, callicebi, chiropoti</b> Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsi</b> Tarsi
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe <sup>(*)</sup> ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		<b>Elefanti</b> Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			<b>Cincilla</b> Cincilla
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Paca</b> Paca



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Aguti punteggiato</b> Aguti punteggiato
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Istrici del nuovo mondo</b> Coendu messicano Coendu spinoso
<b>Hystricidae</b>	<b>Hystrix cristata</b>			<b>Istrici del vecchio mondo</b> Istrice crestata del Nord Africa
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Topi, ratti</b> Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto di acqua Ratto di roccia dalla coda grossa
<b>Sciuridae</b>	<i>Gynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India) <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Sciattoli terricoli, scoiattoli arboricoli</b> Cane di prateria del Messico Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Scoiattoli giganti Scoiattolo di Depp
SCANDENTIA				<b>Tupaie</b>
SIRENIA		SCANDENTIA spp. (II)		
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugonghi</b> Dugongo
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			<b>Manati o Lamantini</b>









	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Oxyura leucocephala (II)</b> <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (forse estinta) (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Scolopax melanotos</i> (II)		Gobbo rugginoso Anatra dalla testa rosa Anatra dal corno Casarca crestate
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Uccelli mosca o colibri</b> Uccelli mosca o colibri Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	<b>Occhioni</b> Occhione bistriato
<b>Laridae</b>	<i>Larus relicus</i> (I)			<b>Gabbiani, sterne</b> Gabbiano della Mongolia
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Chiurri, pantane</b> Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Garzette, aironi</b> Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Becco a scarpa</b> Becco a scarpa



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Ciconiidae</b>	<p><i>Ciconia boyciana</i> (I)</p> <p><b><i>Ciconia nigra</i></b> (II)</p> <p><i>Ciconia stormi</i></p> <p><i>Jabiru mycteria</i> (I)</p> <p><i>Leptoptilos dubius</i></p> <p><i>Mycteria cinerea</i> (I)</p>			<p><b>Cicogne</b></p> <p>Cicogna dal becco nero</p> <p>Cicogna nera</p> <p>Cicogna di Storm</p> <p>Jabiru</p> <p>Marabù maggiore asiatico</p> <p>Tantalo cinereo</p>
<b>Phoenicopteridae</b>	<p><b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)</p>	<p>Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p><b>Fenicotteri</b></p> <p>Fenicotteri</p> <p>Fenicottero rosa</p>
<b>Threskiornithidae</b>	<p><i>Geronticus calvus</i> (II)</p> <p><i>Geronticus eremita</i> (I)</p> <p><i>Nipponia nippon</i> (I)</p> <p><b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)</p> <p><i>Pseudibis gigantea</i></p>	<p><i>Eudocimus ruber</i> (II)</p>		<p><b>Ibis, spatole</b></p> <p>Ibis rosso</p> <p>Ibis calvo</p> <p>Ibis eremita</p> <p>Ibis del Giappone</p> <p>Spatola</p> <p>Ibis gigante</p>
<p>COLUMBIFORMES</p> <p><b>Columbidae</b></p>	<p><i>Caloenas nicobarica</i> (I)</p> <p><i>Claravis godefrida</i></p> <p><b><i>Columba livia</i></b></p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p>		<p><b>Colombi, piccioni</b></p> <p>Colomba delle Nicobare</p> <p>Tortora barrata di porpora</p> <p>Piccione selvatico</p> <p>Colomba imperiale di Mindoro</p> <p>Colomba pugnalata</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leptotila wellsi</i>	<i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Colombe coronate Tortora di Granada Colombo rosata Tortora selvatica
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>			
CORACIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Buceri</b> Buceri Bucero collossiccio Buceri Buceri Buceri Buceri
	<i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Anorhynchus</i> spp. (II)		Calao o bucero bicolore del Nord Buceri
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calao o bucero dall'elmo
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Berenicornis</i> spp. (II)		Buceri
		<i>Buceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Bucero tascaliscia
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermanni</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Turachi</b> Turachi Turaco di Bannerman




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, di una specie della famiglia <i>Cathartidae</i> inclusa nell'allegato C; le altre specie di tale famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della specie <i>Catracara lutoso</i> )		<b>Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)</b> Rapaci diurni
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II)			<b>Falchi, aquile</b> Sparviere levantino Astore Sparviere Avvoltoio monaco Aquila imperiale spagnola Aquila reale Aquila anatraia maggiore Aquila imperiale Aquila anatraia minore Poiana Poiana calzata Poiana codabianca Nibbio di Wilson o di Cuba Biancone Falco di palude <b>Albanella reale</b> Albanella pallida




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><b>Circus pygargus (II)</b></p> <p><b>Elanus caeruleus (II)</b></p> <p><i>Eutriorchis astur (II)</i></p> <p><b>Gypaetus barbatus (II)</b></p> <p><b>Gyps fulvus (II)</b></p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> è elencata nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II)</p> <p><i>Harpia harpyja (I)</i></p> <p><b>Hieraaetus fasciatus (II)</b></p> <p><b>Hieraaetus pennatus (II)</b></p> <p><i>Leucopternis occidentalis (II)</i></p> <p><b>Milvus migrans (II)</b> (ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><b>Milvus milvus (II)</b></p> <p><b>Neophron percnopterus (II)</b></p> <p><b>Pernis ptilorhynchus (II)</b></p> <p><i>Pitheophaga jefferyi (I)</i></p>			<p>Albanella minore</p> <p>Nibbio bianco</p> <p>Aquila serpentaria del Madagascar</p> <p>Gipeto</p> <p>Grifone</p> <p>Aquile di mare</p> <p>Arpia</p> <p>Aquila del Bonelli</p> <p>Aquila minore</p> <p>Poiana dorsogrigio</p> <p>Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale</p> <p>Capovaccaio</p> <p>Falco pecchiaiolo</p> <p>Aquila delle Filippine</p>
<b>Cathartidae</b>	<p><i>Gymnogyps californianus (I)</i></p> <p><i>Vultur gryphus (I)</i></p>		<p><i>Sarcorhamphus papa (III Honduras)</i></p>	<p><b>Avvoltoi del nuovo mondo</b></p> <p>Condor della California</p> <p>Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>
<b>Falconidae</b>	<p><i>Falco anaetus (I)</i></p> <p><b>Falco biarmicus (II)</b></p> <p><b>Falco cherrug (II)</b></p>			<p><b>Falchi</b></p> <p>Gheppio delle Seychelles</p> <p>Lanario</p> <p>Falco sacro</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><b>Falco columbarius (II)</b>  <b>Falco eleonorae (II)</b>  <i>Falco jugger (I)</i>  <b>Falco naumanni (II)</b>  <i>Falco newtoni (I)</i> (solo la popolazione delle Seychelles)  <i>Falco peregrinoides (I)</i>  <i>Falco peregrinus (I)</i>  <i>Falco punctatus (I)</i>  <i>Falco rusticolus (I)</i>  <b>Falco subbuteo (II)</b>  <b>Falco tinnunculus (II)</b>  <b>Falco vespertinus (II)</b></p>			<p>Smeriglio                      Falco della regina                      Falco laggar                      Falco grillaio                      Gheppio dell'isola Aldabra                      Falcone di Barberia                      Falco pellegrino                      Gheppio delle Mauritius                      Girfalco                      Lodolaio                      Gheppio                      Falco cuculo</p>
<b>Pandionidae</b>	<p><b>Pandion haliaetus (II)</b></p>			<p><b>Falchi pescatori</b>                      Falco pescatore</p>
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)  <i>Crax blumenbachii</i> (I)                        Mitiu (I)  <i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)    <i>Crax globulosa</i> (III Colombia)  <i>Crax rubra</i> (III Colombia/Costa Rica/Guatemala/Honduras)    <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hocco dal becco blu                      Hocco dal becco rosso                      Hocco dal becco giallo                      Hocco faccianuda                      Hocco dai bargigli                      Hocco globicero                        Mitiu o Hocco a becco di rasoio                      Crace di Derby                      Ciacialaca</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Crace dall'elmo
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelope dalle ali bianche
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Penelope purpurea
				Ciacialaca nero del Guatemala
				Penelope dalla fronte nera
				Penelope di Trinidad
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Megapodi</b>
				Maleo
<b>Phasianidae</b>				<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b>
	<i>Catreus wallichii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Argo maggiore
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Fagiano di Wallich
	<i>Grossoptilon crossoptilon</i> (I)			Colino della Virginia mascherato
	<i>Grossoptilon manchuricum</i> (I)			Fagiano orecchiuto bianco
		<i>Gallus sommeratii</i> (II)		Fagiano orecchiuto bruno
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Gallo di Sommerat o Gallo grigio
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Fagiano insanguinato
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lofoforo splendido o dell'Himalaya
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Lophura hatinhensis</i>		Lofoforo di Huys
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Lofoforo di Sclater
	<i>Lophura swinhoi</i> (I)			Fagiano di Edwards
				Fagiano di Vo Quy
				Fagiano kalij
	<i>Odontophorus streptophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Fagiano di Swinhoe o di Formosa
				Tacchino ocellato
				Colino dal collare







Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Ophrysia superciliosa</i>		<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Quaglia dell'Himalaya
	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)		Pavone comune o blu Pavone mutico o verde Speroniere chinqui o grigio Speroniere di Germain
<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)	<i>Polyplectron schlieiermachersi</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Speroniere malese o di Hardwicke Speroniere di Napoleone o Palawan Speroniere del Borneo
<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Fagiano koklass
<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Rainardo ocellato o argo crestato
<i>Symaticus humiae</i> (I)			Fagiano di Elliot
<i>Symaticus mikado</i> (I)			Fagiano di Hume
<i>Tetraoallus caspius</i> (I)			Fagiano mikado
<i>Tetraoallus tibetanus</i> (I)			Tetraogallo del Caspio
<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tetraogallo del Tibet
<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopano di Blyth
<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopano di Cabot
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopano occidentale Tragopano satiro
GRUIFORMES	Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tetraone di prateria di Attwater
Gruidae			Gru Gru Gru americana
<i>Gru americana</i> (I)			




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Grus canadensis nestotes</i> e <i>Grus canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I)</p> <p><b>Grus grus</b> (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Gru canadese</p> <p>Gru comune</p> <p>Gru della Manciuria o del Giappone</p> <p>Gru bianca asiatica</p> <p>Gru monaca</p> <p>Gru dal collo nero</p> <p>Gru dal collo bianco</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda</b> (II)</p> <p><i>Syphooides indicus</i> (II)</p> <p><b>Tetrax tetrax</b> (II)</p>	Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<p><b>Otarde</b></p> <p>Otarde</p> <p>Grande otarda dell'India</p> <p>Ubara asiatica</p> <p>Ubara</p> <p>Otarde del Bengala</p> <p>Otarde comune</p> <p>Otarde minore indiana</p> <p>Gallina prataiola</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallinallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>Folaghe, ralli</b></p> <p>Rallo di Lord Howe</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>Kagu</b></p> <p>Kagu</p>
PASSERIFORMES <b>Atricornithidae</b>	<p><i>Atricornis clamosus</i> (I)</p>			<p><b>Atricornitidi</b></p> <p>Uccello dei cespugli rumoroso</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	<b>Cotinga</b> Uccello parasole amazonico Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardinali, tangara</b> Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Tangara settecolori
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Estrildidi</b> Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Cardellini, canarini</b> Cardinalino rosso del Venezuela Cardellino di Yarrell
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Irundinidi</b> Rondine dagli occhiali
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Icteridi</b> Ittero a cappuccio zafferano
<b>Meliphagidae</b>		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		<b>Melifagi</b> Melifago dall'elmo



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Pigliamosche, garruli ecc.</b> Cannaiole dell'Isola Rodriguez
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (forse estinto) (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		Niltava di Rueck
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Uccello di macchia castano
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Uccello di macchia occidentale
	<i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Garrulo canoro
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Usignolo orecchie argentate
				Usignolo del Giappone
				Liocicla del monte Omei
				Picatarde testa nuda
				Picatarde collogrigno
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Mauritius)	Pigliamosche del paradiso delle Mascarene
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>Uccelli del paradiso</b> Uccelli del paradiso
<b>Pittidae</b>				<b>Pitte</b>
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta barrata settentrionale
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Pitta di Gurney o dal petto nero
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b> Bulbul corona di paglia
<b>Sturnidae</b>		<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Maine, gracule</b> Gracula religiosa




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Maina di Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zosteropidi o uccelli dagli occhiali</b> Occhialino petto bianco
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregate</b> Fregata di Andrews
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pellicani</b> Pellicano riccio
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Sule</b> Sula di Abbott
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	<b>Barbuti</b> Barbuto tucanetto
<b>Picidae</b>	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Picchi</b> Picchio nero dal ventre bianco di Corea
<b>Ramphastidae</b>		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina)	<b>Tucani</b> Tucanetto zaiferano Aracari collonero Aracari orecchiecastane Aracari verde Tucano bicolore Tucano solforato Tucano toco Tucano beccorosso Tucano beccoscanalato Tucanetto beccomaculato



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Podilimbi</b> Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatri</b> Albatro codacorta
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		<b>Cacatua, lori, are, parrocchetti, pap-pagalli ecc.</b> <b>Pappagalli</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Cacatua</b> Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) Vini spp. (I/II) (Vini <i>ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			<b>Lori, lorichetti</b> Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona araucana</i> (I)			<b>Amazzoni, are, parrocchetti, pap-pagalli</b> Amazzone dal collo rosso



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Amazona europalliatia</i> (f)			Amazzone corona gialla
	<i>Amazona barbadensis</i> (f)			Amazzone a spalle gialle
	<i>Amazona brasiliensis</i> (f)			Amazzone dalla coda rossa
	<i>Amazona finschi</i> (f)			Amazzone di Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (f)			Amazzone di Guilding o di Saint Vincent
	<i>Amazona imperialis</i> (f)			Amazzone imperiale
	<i>Amazona leucocephala</i> (f)			Amazzone di Cuba o dalla testa bianca
	<i>Amazona oratrix</i> (f)			Amazzone testa gialla
	<i>Amazona pretrei</i> (f)			Amazzone dalla fronte rossa
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (f)			Amazzone a corona rossa
	<i>Amazona tucumana</i> (f)			Amazzone di Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (f)			Amazzone variopinta o di Santa Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (f)			Amazzone vinacea
	<i>Amazona viridigenalis</i> (f)			Amazzone guance verdi
	<i>Amazona vittata</i> (f)			Amazzone di Porto Rico
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (f)			Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear
	<i>Ara ambiguus</i> (f)			Ara di Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (f)			Ara di Wagler o caninde
	<i>Ara macao</i> (f)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (f)			Ara militare
	<i>Ara rubrogenys</i> (f)			Ara a fronte rossa
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (f)			Ara di Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (f)			Parrocchetto di Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (f)			Kakariki a pileo giallo
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (f)			Kakariki a fronte rossa



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p><i>Cyanoramphus saisseti</i> (f)</p> <p><i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (f)</p> <p><i>Eunymphicus cornutus</i> (f)</p> <p><i>Guarouba guarouba</i> (f)</p> <p><i>Neophemia chrysogaster</i> (f)</p> <p><i>Ognorhynchus icterotis</i> (f)</p> <p><i>Pezoporus occidentalis</i> (forse estinto) (f)</p> <p><i>Pezoporus wallicus</i> (f)</p> <p><i>Pionopsitta pileata</i> (f)</p> <p><i>Primolius couloni</i> (f)</p> <p><i>Primolius maracana</i> (f)</p> <p><i>Psephotus chrysopterygius</i> (f)</p> <p><i>Psephotus dissimilis</i> (f)</p> <p><i>Psephotus pulcherrimus</i> (forse estinto) (f)</p> <p><i>Psittacula echo</i> (f)</p> <p><i>Psittacus erithacus</i> (f)</p> <p><i>Pyrrhura cruentata</i> (f)</p> <p><i>Rhynchopsitta</i> spp. (f)</p> <p><i>Strigops habroptilus</i> (f)</p>			<p>Kakariki della Nuova Caledonia</p> <p>Pappagallo dei fichi di Coxen</p> <p>Parrochetto cornuto</p> <p>Conuro guarouba</p> <p>Parrochetto ventrearancio</p> <p>Conuro a orecchie gialle</p> <p>Pappagallo notturno</p> <p>Parrochetto terragnolo</p> <p>Pappagallo pileato</p> <p>Ara testablu</p> <p>Ara di Illiger</p> <p>Parrochetto aligialle</p> <p>Pappagallo dal cappuccio</p> <p>Parrochetto del paradiso</p> <p>Parrochetto dal collare di Mauritius</p> <p>Pappagallo cenerino</p> <p>Conuro a gola azzurra</p> <p>Parrocchetti a becco grosso</p> <p>Kakapo</p>
<p>RHEIFORMES</p> <p><b>Rheidae</b></p>		<p><i>Pterocnemia pennata</i> (f) (ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)</p> <p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (f)</p> <p><i>Rhea americana</i> (f)</p>	<p><b>Nandù</b></p> <p>Nandù di Darwin</p> <p>Nandù di Darwin</p> <p>Nandù comune</p>






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pinguini</b> Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albigacies</i> )		<b>Rapaci notturni</b> Rapaci notturni
<b>Strigidae</b>	<b>Aegolius funereus</b> (II) <b>Asio flammeus</b> (II) <b>Asio otus</b> (II) <b>Athene noctua</b> (II) <b>Bubo bubo</b> (II) (ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B) <b>Glaucidium passerinum</b> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <b>Nyctea scandiaca</b> (II) <i>Otus irenae</i> (II) <b>Otus scops</b> (II) <b>Strix aluco</b> (II) <b>Strix nebulosa</b> (II) <b>Strix uralensis</b> (II) (ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B) <b>Surnia ulula</b> (II)			<b>Gufi, civette</b> Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta Gufo reale Civetta nana Civetta di foresta Assiolo gigante Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo di Sokoke Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali Ulula



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Tytonidae</b>	<b>Tyto alba</b> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Barbagianni</b> Barbagianni Barbagianni del Madagascar
STRUTHIONIFORMES				
<b>Struthionidae</b>	<i>Struthio camelus</i> (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; tutte le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			<b>Struzzi</b> Struzzo del Nord Africa
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinami</b> Tinamo solitario
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzal</b> Quetzal splendente
REPTILIA				<b>Rettili</b>
CROCODYLIA				<b>Alligatori, caimani, cocodrilli</b> Alligatori, caimani, cocodrilli
<b>Alligatoridae</b>	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che è inclusa nell'allegato B)	CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Alligatori, caimani</b> Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis Jacaré o Caimano dal muso largo




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretario della CITES e il gruppo specifico sui cocodrilli UICN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			Caimano nero o Melanosuco
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrove di Bahía de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			<p><b>Cocodrilli</b></p> <p>Cocodrillo americano o acuto</p> <p>Cocodrillo catafratto</p> <p>Cocodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Cocodrillo di Mindoro</p> <p>Cocodrillo di Morelet</p> <p>Cocodrillo del Nilo</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES] e Papua Nuova Guinea, che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Coccodrillo di palude</p> <p>Coccodrillo marino</p> <p>Coccodrillo di Cuba o rombifero</p> <p>Coccodrillo siamense</p> <p>Osteolemo</p> <p>Falso gaviale o Tomistoma</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gaviali</b> Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Sfenodonti o tuatara</b> Sfenodonte o tuatara
SAURIA				
<b>Agamidae</b>		<p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<b>Agamidi</b> Uromastici
<b>Anguillidae</b>		<p><i>Abronia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gajophtasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> e <i>A. vasconcelosi</i>)</p>		<b>Lucertole alligatore</b> Lucertole alligatore




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>			
<b>Chamaeleonidae</b>	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b></p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II)</p> <p><i>Kinyongia</i> spp. (II)</p> <p><i>Nadzikambia</i> spp. (II)</p> <p><i>Palleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhampholeon</i> spp. (II)</p> <p><i>Rieppeleon</i> spp. (II)</p> <p><i>Trioceros</i> spp. (II)</p>		<p><b>Camaleonti</b></p> <p>Camaleonti nani</p> <p>Camaleonti nani</p> <p>Camaleonti</p> <p>Camaleonte comune</p>
<b>Cordylidae</b>		<p><i>Corâylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Hemicorâylus</i> spp. (II)</p> <p><i>Karusauros</i> spp. (II)</p> <p><i>Namazonurus</i> spp. (II)</p>		<p><b>Cordilidi</b></p> <p>Cordilidi</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Gekkonidae</b>		<i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Snaug</i> spp. (II)		
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)		<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nuova Zelanda)	<b>Gechi</b> Geco psichedelico
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Rhoptropella</i> spp. (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)		Geco dell'Isola Serpente Gechi <i>Naultinus</i> della Nuova Zelanda Gechi diurni o Felsume Gechi coda a foglia
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)		<i>Toropuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nuova Zelanda)	
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)		<b>Elodermi</b> Elodermi Eloderma orrido del Guatemala



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II) <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II) <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II) <i>Ctenosaura palearis</i> (II)		<b>Iguane</b> Iguana marina Brachilofi Iguane terrestri
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Iguane cornute Iguane Lucertola cornuta
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuckwalla dell'Isola di San Esteban
	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Lucertole</b> Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
<b>Lanthanotidae</b>		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		<b>Varano senza orecchie</b>
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinchi</b> Scinco gigante delle Salomone




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Lucertole caimano, tegu</b> Tegu cocodrillo Lucertole caimano
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Varani</b> Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo Varano nebuloso
<b>Xenosauridae</b>	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lucertola cocodrillo cinese
SERPENTES				
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrateres inornatus</i> (I) <i>Epicrateres monensis</i> (I) <i>Epicrateres subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	<i>Boidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Serpenti</b> <b>Boidi</b> Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Porto Rico Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo





	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa arboreo del Madagascar
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		<b>Boa di Round</b> Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cylagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Pyas mucosus</i> (II)	<i>Arretium schistosum</i> (III India) <i>Carberus rynchops</i> (III India)  <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schurrenbergi</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	<b>Colubridi</b> Ericope schistoso Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana Falso cobra Mangiatore di uova indiano Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)  <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	<b>Cobra, serpenti corallo</b>  Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato Serpente corallo di Roatan  Cobra o serpente dagli occhiali




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Loxocemidae</b>		<i>Naja oxiata</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra reale
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Loxocemidae spp. (II)		<b>Pitoni</b> Pitoni Pitone delle rocce indiano
<b>Tropidophiidae</b>		Pythomidae spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)  Tropidophiidae spp. (II)		
<b>Viperidae</b>		<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III India)	<b>Vipere</b> Vipera cornuta del Kenya Cascavel Crotalo di Aruba Vipera di Russel Crotalo di Mangshan Vipera Latifi
				<i>Vipera latifi</i>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'URSS; queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)	<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipera di Orsini
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tartarughe naso di porco</b> Tartaruga naso di porco
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)		Tartaruga dal collo corto
<b>Cheloniidae</b>	<i>Pseudemys</i> <i>umbrina</i> (I)			<b>Tartarughe di mare</b> Tartarughe di mare
<b>Chelydridae</b>	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)		<i>Chelydra serpentina</i> (III Stati Uniti d'America) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Tartarughe azzannatrici</b> Tartaruga alligatore
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Dermatemiide</b> Dermatemiide
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Dermochelide coriacea</b> Dermochelide coriacea
<b>Emydidae</b>		<i>Chrysemys picta</i> (solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II)		<b>Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche</b> Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>	<p><i>Glyptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America)</p>	<p>Tartaruga di Blanding</p> <p>Testuggine palustre scolpita</p> <p>Clemmide di Muhlenberg</p> <p>Tartarughe carta geografica</p>
	<p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>			<p>Tartarughe scatola</p> <p>Tartaruga-botte acquatica</p>
<b>Geoemydidae</b>	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora auricapitata</i>, <i>C. bournoni</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. maccoyi</i>, <i>C. mouhoiti</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. picturata</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cyclernys</i> spp. (II)</p>		<p>Tartaruga fluviale indiana</p> <p>Tartarughe scatola asiatiche</p> <p>Tartarughe foglia asiatiche</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys amandali</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys amamensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys megalocephala</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys pritchardi</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)</p>	<p>Tartaruga di Hamilton</p> <p>Tartaruga foglia di Ryukyu</p> <p>Tartaruga foglia a petto nero</p> <p>Tartaruga di fiume incoronata</p> <p>Tartaruga del tempio a testa gialla</p> <p>Tartaruga della Foresta di Arakan</p> <p>Tartaruga palustre asiatica gigante</p> <p>Tartaruga spinosa</p> <p>Tartaruga di foresta del Sulawesi</p> <p>Tartaruga mangia-chiocciolle della Malaysia</p> <p>Tartaruga mangia-chiocciolle del Mekong</p> <p>Tartaruga palustre del Vietnam</p> <p>Testuggine del Giappone</p> <p>Testuggine palustre cinese a capo grosso</p> <p>Testuggine palustre asiatica gialla</p> <p>Tartaruga cinese collo rosso</p> <p>Testuggine cinese palustre</p>



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)	<i>Melanocheilus trijuga</i> (II)	<i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)	Testugine cinese a collo striato
<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notocheilus platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Cina) <i>Ocadia philippeni</i> (III Cina)	Tartaruga tricarinata Tartaruga nera indiana Tartaruga della Birmania Tartaruga ocellata indiana
<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali) <i>Pangshura</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Sacalia bealei</i> (II)	Tartaruga gigante della Malesia
	<i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leyensis</i> (II) <i>Vijayachelys sivatika</i> (II)	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Cina)	Tartaruga a tetto dell'India Tartaruga ocellata di Beale
			Tartaruga quattr'occhi Tartaruga delle paludi nera Tartaruga di foresta di Palawan Tartaruga foglia della foresta di Cochinchina
<b>Platysternidae</b>			<b>Platisterno capogrosso</b> Platisterno capogrosso
<b>Podocnemididae</b>	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Pelomeduse</b> Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Testudinidae</b>	<p>Allegato A</p> <p><i>Astrocheilus radiata</i> (I)  <i>Astrocheilus yniphora</i> (I)  <i>Chelonoidis niger</i> (I)  <i>Geochelone platynota</i> (I)  <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)  <i>Malacochersus tornieri</i> (II)  <i>Psammobates geometricus</i> (I)  <i>Pyxis arachnoides</i> (I)  <i>Pyxis planicauda</i> (I)  <b>Testudo graeca</b> (II)  <b>Testudo hermanni</b> (II)  <i>Testudo kleinmanni</i> (I)  <b>Testudo marginata</b> (II)</p>	<p>Allegato B</p> <p><i>Testudinidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Centrochelys sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)</p>	<p>Allegato C</p>	<p><b>Testuggini</b>  Testuggini  Testuggine radiata  Testuggine a sperone del Madagascar  Testuggine gigante delle Galapagos  Testuggine stellata del Myanmar  Testuggine dal bordo giallo  Testuggine focaccia africana  Testuggine geometrica  Testuggine aracnoide comune  Testuggine aracnoide a guscio piatto  Testuggine greca  Testuggine di Hermann o comune  Testuggine egiziana  Testuggine marginata</p>
<b>Trionychidae</b>		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Stati Uniti d'America)  <i>Apalone mutica</i> (III Stati Uniti d'America)  <i>Apalone spinifer</i> (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)</p>	<p><b>Trionichidi o Tartarughe dal guscio molle</b>  Tartaruga dal guscio molle asiatica  Tartaruga dal guscio molle della Florida  Tartaruga dal guscio molle liscia  Tartaruga dal guscio molle spinosa</p>




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Apalone spinifer a atra</i> (I)	Chitra spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Tartaruga dal guscio molle nera
<i>Chitra chitra</i> (I)	<i>Cyclanorbis elegans</i> (II)		Chitra asiatica
<i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)		Chitra birmana
	<i>Cycloderma aubryi</i> (II)		Tartaruga alata della Nubia
	<i>Cycloderma fenatum</i> (II)		Tartaruga alata del Senegal
	<i>Dogania subplana</i> (II)		Tartaruga alata di Aubry
	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Tartaruga alata dello Zambesi
	<i>Lissemys punctata</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle della Malaysia
	<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tartaruga alata indiana
	<i>Nilssonina formosa</i> (II)		Tartaruga alata del Myanmar
<i>Nilssonina gangetica</i> (I)	<i>Nilssonina lethii</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar
<i>Nilssonina hurum</i> (I)	<i>Palaea steindachneri</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle del Gange
	<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tartaruga dal guscio molle pavonina dell'India
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle di Leith
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		
	<i>Rafetus euphraticus</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle dell'Eufrate





	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Rafetus swinhoet</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze
		<i>Trionyx triunguis</i> (II)		Tartaruga dal guscio molle del Nilo
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Anfibi</b>
ANURA				Rane e rospi
<b>Aromobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufifalvus</i> (II)		<b>Rane arboricole criptiche</b>
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliosus</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Inciilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			<b>Rospì</b>
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella goyi</i> (III Cile)	Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospì vivipari africani
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Rane</b> Rana Golia
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Adephobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II)		<b>Dendrobatidi</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyaloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobatidi
<b>Dicroglossidae</b>		<i>Euphyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II)		<b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		<b>Raganelle</b>
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantella</b> Mantella
<b>Microhylidae</b>		<i>Dyscophus antonglii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlébeii</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		<b>Rane pomodoro</b> Rana pomodoro Falsa rana pomodoro Rana pomodoro di Antsouhy



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Myobatrachidae</b>		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		<b>Rane a gestazione gastrica</b> Rana a gestazione gastrica
<b>Telmatobiidae</b>	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			<b>Rane acquatiche</b> Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o Axolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	<b>Salamandre giganti</b> Salamandre giganti
<b>Hynobiidae</b>			<i>Hynobius amjienensis</i> (III China)	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)	<i>Paramesotriton hongkongensis</i> (II)		<b>Salamandre e tritoni</b> Tritone imperatore Salamandra algerina
<b>ELASMOBRANCHII</b>			<i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	<b>Squali e razze</b>
CARCHARHINIFORMES				
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		<b>Carcharinidi</b> Squalo setoso Squalo longimano




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		<b>Squali martello</b> Squalo martello smerlato Grande squalo martello Squalo martello liscio
LAMNIFORMES				
<b>Alopiidae</b>		<i>Alopias</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 ottobre 2017)		<b>Squali lamniformi</b>
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Squali elefante</b> Squalo elefante
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		<b>Squalo bianco</b> Squalo bianco Smeriglio
MYLIOBATIFORMES				
<b>Myliobatidae</b>		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 4 aprile 2017)		Mante Diavoli di mare
<b>Potamotrygonidae</b>			<i>Paratrygon aieriba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazil) (popolazione del Brasile) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia)	




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>			<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	<b>Squali balena</b> Squalo balena
PRISTIFORMES <b>Pristidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Pesci sega</b> Pesci sega
ACTINOPTERI				<b>Pesci</b>
ACIPENSERIFORMES				
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)	ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e Pesci spatola
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Storioni</b> Storione dal rostro breve Storione comune
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Anguille</b> Anguilla europea
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		<b>Cui-ui</b> Cui-ui <b>Ciprinidi</b> Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Arapaimidae</b>		<i>Arapaima gigas</i> (I)		Arapaima
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			<b>Osteoglossidi</b> Scleropage asiatico
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Chelinus undulatus</i> (II)		<b>Labridi</b> Pesce Napoleone
<b>Pomacanthidae</b>		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Pesce angelo di Clarion
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Totoaba</b> Totoaba o acupa di Macdonald
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluro gigante
<b>Loricariidae</b>			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazil)	Pesce gatto zebra
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Pesci ago, cavallucci marini</b> Cavallucci marini
<b>DIPNEUSTI</b>				<b>Dipnoi o pesci polmonati</b>
CERATODONTIFORMES <b>Neoceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Ceratodontidi</b> Pesce polmonato o Dipnoo australiano



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>COELACANTHI</b>				<b>Celacanti</b>
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celacanti</b> Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Oloturie</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	<b>Oloturie</b> <b>Oloturia bruna</b>
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Regni e scorpioni</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Tarantole</b>
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roesei</i> (II)		<b>Scorpioni</b> Scorpione dittatore Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
<b>INSECTA</b>				<b>Insetti</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Sudafrica)	Coleotteri <b>Lucanidi o Cervi volanti</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Scarabei</b> Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Farfalle
<b>Papilionidae</b>	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio speranza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i>		<b>Ornitottere e Papilionidi</b>  Papilioni del Bhutan  Ornitottere  Ornitottera della Regina Alessandra  Macaone di Luzon  Papilio di Omero Macaone di Sardegna






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<b>Parnassius apollo (II)</b>	<i>Parnides ascanius</i> <i>Parnides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Apollo Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sanguisughe</b>
ARHYNCHOBELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sanguisughe</b> Sanguisuga medicinale
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Mitilidi</b> Dattero di mare
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		<b>Mitili d'acqua dolce</b>






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<i>Villosa trahalis</i> (I)			
VENEROIDA <b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Tridacne</b> Tridacne giganti
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
<b>Nautilidae</b>		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		<b>Nautilus</b> Nautilus
<b>GASTROPODA</b>				<b>Limacce, lumache e strombi</b>
MESOGASTROPODA <b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Strombi</b> Strombo gigante
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
<b>Camaenidae</b>		<i>Papusyla pulcherrima</i> (II)		Chiocciola verde dell'Isola di Manus
<b>Cepolidae</b>	<i>Polymita</i> spp. (I)			Chiocciola arcobaleno
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coralli, anemoni di mare</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>				<i>Corallium elatius</i> (III Cma)




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (comprende unicamente la specie <i>Heliopora coerulea</i> ) (*)	<i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Corallium konjoi</i> (III Cina) <i>Corallium secundum</i> (II Cina)	<b>Corallo blu</b> Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Madreporari
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) (*)		<b>Tubiporidi o Coralli a canne d'organo</b> Tubiporidi o Coralli a canne d'organo
<b>HYDROZOA</b>				<b>Idroidi, coralli di mare, fisalie</b>
MILLEPORINA <b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) (*)		<b>Milleporidi</b> Milleporidi
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) (*)		<b>Stylasteridi</b> Stylasteridi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agavi</b> Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarillidacee</b> Bucaneve Sternbergia
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Rauwolfia
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Aralie</b> Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucarie</b> Araucaria o Pino del Cile
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Piede d'elefante
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Berberidacee</b> Podofillo indiano



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisi</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) (5) #4		<b>Bromeliaceae</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (include ssp. <i>solioides</i> ) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) (6) #4		<b>Cactus</b> Cactus Cactus pietra vivente Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Mammillaria a pettine Cactus a carciofo ???



Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<i>Pediocactus bradyi</i> (f)			Cactus del Marble Canyon
<i>Pediocactus knowltonii</i> (f)			Cactus di montagna di Knowlton
<i>Pediocactus paradinei</i> (f)			Cactus di Paradina
<i>Pediocactus peeblesianus</i> (f)			Cactus Navajo di Peeble
<i>Pediocactus sileri</i> (f)			Cactus a cuscino spinoso
<i>Peleciphora</i> spp. (f)			Cactus ad ascia
<i>Scleroactus blainei</i> (f)			
<i>Scleroactus brevipinnatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (f)			
<i>Scleroactus brevispinus</i> (f)			
<i>Scleroactus cloverae</i> (f)			Cactus ananas spinoso
<i>Scleroactus erectocentrus</i> (f)			
<i>Scleroactus glaucus</i> (f)			Cactus della Mesa verde
<i>Scleroactus mariposensis</i> (f)			
<i>Scleroactus mesae-verdae</i> (f)			
<i>Scleroactus nyensis</i> (f)			Cactus con le spine ad uncino
<i>Scleroactus papyracanthus</i> (f)			
<i>Scleroactus pubispinus</i> (f)			Cactus con le spine ad uncino
<i>Scleroactus sileri</i> (f)			Cactus appiattito
<i>Scleroactus wetlandicus</i> (f)			Cactus spiralati
<i>Scleroactus wrightiae</i> (f)			
<i>Strombocactus</i> spp. (f)			
<i>Turbincarpus</i> spp. (f)			
<i>Uebelmannia</i> spp. (f)			
CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> (f) #4		Noce del Costa Rica




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (nota anche come <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i> )			<b>Asteracee</b> Lappa Bardana
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (nota anche come <i>Xenosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Plgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cipressi</b> Alerce
CYATHACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Cicadi</b> Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i> ) #4		<b>Felci arboree</b> Felci arboree
DIDIERACEAE		DIDIERACEAE spp. (II) #4		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Ignami</b>







	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Drosere</b> Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (solo le specie succulente, ad eccezione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>;</li> <li>3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i>, innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia nerifolia</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— crestati, oppure</li> <li>— a ventaglio, oppure</li> <li>— cangianti;</li> </ul> </li> <li>4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia Milii</i>, se sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>— facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e</li> <li>— introdotti nell'Unione o (ri) esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante;</li> </ul>                     che non sono soggetti al presente regolamento, e</li> <li>5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</li> </ol>		<b>Euforbie</b> Euforbie succulente




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia crenersii</i> (I) (comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprinstonicha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (comprende le vars. <i>ant-singensis</i>, <i>hemarahensis</i> e <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia stygiana</i> (III)</b></p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa) #5	<b>Faggi, querce</b>
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I)</p> <p><i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	<b>Gnetacee</b>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i> ) #12		Legno di rosa del Brasile
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/ Nicaragua)	<b>Leguminose</b> Pernambuco Palissandro brasiliano Almendro
		<i>Guibourtia demusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pletostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus erinaceus</i> (II)		Afromosia Macacatuba Sandalò rosso Legno di kosso
LILIACEAE	<i>Aloe albidia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell' <i>Aloe vera</i> , conosciuta anche come <i>Aloe barbadensis</i> , che non figura negli allegati) #4		<b>Liliacee</b> Aloe



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MAGNOLIACEAE	<p><i>Aloe albiflora</i> (l)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (l)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (l)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (l)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (l)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (l) (comprende le vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> e <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (l)</p> <p><i>Aloe descouingsii</i> (l)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (l)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (l) (comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helena</i> (l)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (l) (comprende la var. <i>maniensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (l)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (l)</p> <p><i>Aloe pillansii</i> (l)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (l)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (l)</p> <p><i>Aloe sizarmae</i> (l)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (l)</p> <p><i>Aloe vossii</i> (l)</p>		<p><i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1</p>	<p><b>Magnolie</b> Magnolia Taungme</p>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brasile) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brasile) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brasile. Inoltre i seguenti paesi hanno iscritto le loro popolazioni nazionali: Colombia, Guatemala e Perù) #5	<b>Mogani, cedri</b>  Cedro spagnolo
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropicale — comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Nepente o piante carnivore con ascidio</b> Nepente o piante carnivore con ascidio Nepente indiana Nepente o pianta da broche della Malesia
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione Russa) #5	<b>Olivi, frassini</b>
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) (?) #4		<b>Orchidee</b> Orchidee




Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sono ottenute in vitro, in mezzi solidi o liquidi, e</li> <li>— gli esemplari sono conformi alla definizione di «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006<sup>(8)</sup>, e</li> <li>— quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b></p> <p><b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Orchis scopolorum</i> (II)</b></p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b></p>			<p>Scarpette di Venere dell'Asia</p> <p>Fiore dello Spirito Santo</p> <p>Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale</p> <p>Vanda rossa</p>



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariothoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lenurophoenix hallexii</i> (II) <i>Marojejya daniellii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	<b>Palme</b> Manarano Palma triangolare  Cocco di mare o noce delle Seychelles  Palma dei fiumi
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Papaveracee</b>
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Bottle liana
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandiflora</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		<b>Famiglia delle pedaliacee</b>




	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	<b>Pinacee</b> Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus nerifolius</i> (III Nepal) #1	<b>Podocarpi</b> Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		<b>Portulache, porcellane</b>  Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (?) #4		<b>Primule, ciclamini</b> Ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Ranuncoli</b> Adonide gialla
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacee</b>
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Oyris lanceolata</i> (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale






	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidio Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrothiza kurrooa</i> (II) (esclude <i>Picrothiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofularie</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangeria e Bowenia</b> Cicadi Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) <sup>(10)</sup> #2 <i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		<b>Tassi</b>
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4		<b>Legno di agar, ramino</b> Legno di agar Ramino



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
		<i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	<b>Tetracentrons</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valerianacee</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschia</b> Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcyas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		<b>Zamiacee</b> Zamiacee Ceratozamia Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hebichium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (popolazioni del Mozambico, Sudafrica Africa, Swaziland e Zimbabwe)		Giglio delle farfalle Zenzero del Natal



	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nome comune
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Lignum-vitae</b> Palo santo Lignum-vitae

(<sup>1</sup>) Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vigogna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Perù] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE]» adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del «*Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*»;

b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:

i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUNA [PAESE D'ORIGINE]»;

ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un'etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);


c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUNA [PAESE D'ORIGINE] — ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:



d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);

e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(<sup>2</sup>) Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balana mysticetus*, *Eubalana* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcella brevirostris*, *Orcella heinisolmi*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiatica*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocaena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.



(<sup>c</sup>) Popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe (includere nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sudafrica; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «kipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in giotelli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe zanne intere e parti d'avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e lavoro di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretario, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP14) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretario abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l'avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretario, può essere commercializzato e inviato, insieme all'avorio di cui al precedente punto g) iv), un'unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretario; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell'area di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire prima che il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell'avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla Conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell'allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretario, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie comprese nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(<sup>d</sup>) Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

fossili;

sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(<sup>e</sup>) Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilii.

(<sup>f</sup>) Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*


*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia Jusberti*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivar)



(7) Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifittici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o cassette individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure


b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(8) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).


(9) Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(10) Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata* propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.


	Allegato D	Nome comune
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (CORDATI)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammiferi</b>
<b>CARNIVORA</b>		<b>Cani, volpi, lupi</b>
<b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan Volpe rossa dell'Himalaya Volpe rossa del Punjab
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	<b>Tassi, martore, donnole ecc.</b> Donnola degli Altai Ermellino del Turkestan Donnola dal ventre giallo Donnola siberiana



	Allegato D	Nome comune
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Canguri, uallabie</b> Canguro arboricolo monocolore Canguro arboricolo di Goodfellow Canguro arboricolo di Matschie Canguro arboricolo dal manto dorato Dendrolago o Canguro arboricolo di Seri
AVES		<b>Uccelli</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Anatre, oche, cigni</b> Anatra del Meller
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Galliolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Colombi, piccioni</b> Colomba di Salvin Diduncolo becco dentato Piccione imperiale di Pickering Colomba pugnalata di Bartlett Colomba frugivora di Marche Piccione modesto di Timor
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	<b>Cracidi</b> Hocco nero Hocco dall'elmo Penelope crestabianca
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipooa wallacei</i>	<b>Megapodi</b> Megapodio di Wallace



	Allegato D	Nome comune
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Syrnaticus reevesii</i> \$2	<b>Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani</b> Pernice di Rickett Fagiano di Bulwer Fagiano prelato Fagiano di Salvadori Fagiano venerato
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Beccofrusoni</b> Beccofrusone giapponese
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Cornacchie, gazze, ghiandaie</b> Ghiandaia cerulea Ghiandaia di Dickey
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotinga</b> Campanaro collonudo
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardinali, beccasemi, tangara</b> Dacne zampanere Beccasemi di Temminck Beccasemi frontechiara Beccasemi grigio e castano Beccasemi di palude
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quarantina</i> (spesso commercializzata sotto la denominazione <i>Estrilda melanotis</i> )	<b>Estrildidi</b> Bengalino moscato Alarossa di Reichenow Diamante del monte Katangland Diamante facciaverde Estrilda panciagialla



	Allegato D	Nome comune
	<i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Amaranto fiammante Becco d'argento testa grigia Domino Cappuccino nero
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (spesso commercializzato sotto la denominazione <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Cardellini, canarini</b> Verdone testa nera Negrito della Bolivia Ciuffolotto di Roborowski Ciuffolotto dalla testa grigia Canarino del Capo Venturone dell'Africa orientale
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Itteridi</b> Sturnella di Defilippi
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (denominata altresì <i>Pogonichthys swynnertonii</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Pigliamosche, tordi</b> Cocchia di Giava Cocchia purpurea Garrullo schiamazzante airoso Garrullo schiamazzante di Austen Garrullo schiamazzante codarossa Niltava del Fukien Garrullo di Whitehead Pettiroso di Swynnerton Tordo pettonero
<b>Pitridae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Pitta</b> Pitta nuceablu Pitta di Steere





	Allegato D	Nome comune
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittidi</b> Picchio muratore gigante Picchio muratore dello Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Maine, storni</b> Storno reale africano Maina facciagialla Storno testabianca
<b>REPTILIA</b>		<b>Rettili</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Drago d'acqua cinese</b>
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gechi</b>
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	
<b>Iguamidae</b>	<i>Crenosaura quinquecarinata</i>	
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scinchi</b>




	Allegato D	Nome comune
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Erythris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Phyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Serpenti marini</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Vipere</b>
AMPHIBIA		
ANURA		
<b>Dicroglossidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Rane e rospi <b>Rane</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	<b>Raganelle</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	<b>Rane neotropicali</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	<b>Ranidi</b>




	Allegato D	Nome comune
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	<b>Salamandre asiatiche</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Bolitoglossa doflieini</i>	<b>Pletoodontidi</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i> <i>Paramesotriton</i> spp. (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) <i>Tylootriton</i> spp.	<b>Tritoni e salamandre</b>
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Pesci</b>
PERCFORMES		
<b>Apogonidae</b>	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
	ARTHROPODA (ARTROPODI)	
<b>INSECTA</b>		<b>Insetti</b>
LEPIDOPTERA		Farfalle
<b>Papilionidae</b>	<i>Baronia brevicornis</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i>	<b>Ornitottere e papilionidi</b>



Allegato D		Nome comune
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyliotium longissimum</i>	<b>Agavi</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thumbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisi</i> ssp. <i>Marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aracee</b>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othomma cacalioides</i> <i>Othomma clavifolia</i> <i>Othomma hallii</i> <i>Othomma herrei</i> <i>Othomma lepidocaulis</i> <i>Othomma retrorsa</i>	<b>Asteracee</b> Arnica




	Allegato D	Nome comune
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Eriche, rododendri</b> Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Genziane</b> Genziana gialla o genziana maggiore
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacee</b>
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Licopodi</b> Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mogani, cedri</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sesamo, artiglio del diavolo</b> Artiglio del diavolo



	Allegato D	Nome comune
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrisoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginelle</b> Rosa di Gerico

17CE0664



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/129 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo di applicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione in Turchia dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione, e in quanto gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) L'ultimo controllo del servizio di audit della Commissione, svolto nel settembre 2015, ha rilevato la persistenza di notevoli carenze nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per affrontare tali carenze. Persistono tuttavia alcune di esse, in particolare nelle prestazioni dei laboratori. A causa della natura dei prodotti in questione, prima di poter considerare qualsiasi sospensione delle misure è necessario un controllo di follow-up.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il termine di applicazione del regolamento (UE) n. 743/2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1


All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, la data «31 dicembre 2016» è sostituita dalla data «31 dicembre 2017».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GUL 205 dell'1.8.2013, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE0665





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/130 DELLA COMMISSIONE****del 25 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	135,1
	SN	268,2
	TR	175,2
	ZZ	192,8
0707 00 05	EG	250,3
	MA	79,2
	TR	209,9
0709 91 00	ZZ	179,8
	EG	168,8
	ZZ	168,8
0709 93 10	MA	277,7
	TR	239,8
	ZZ	258,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,2
	MA	48,6
	TN	59,5
	TR	73,1
	ZZ	58,9
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	83,8
	IL	134,6
	JM	109,0
	MA	80,7
	TR	86,3
	ZZ	98,9
	IL	139,7
0805 22 00	MA	79,0
	ZZ	109,4
	AR	92,5
0805 50 10	EG	85,5
	TR	93,7
	ZZ	90,6
	CN	145,5
0808 10 80	US	124,9
	ZZ	135,2
	CN	93,3
0808 30 90	TR	154,0
	ZA	84,4
	ZZ	110,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/131 DELLA COMMISSIONE****del 24 gennaio 2017****recante modifica della decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali***[notificata con il numero C(2017) 259]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafi 5 e 6,

previa consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2013 Österreichische Post AG (di seguito «Österreichische Post») ha trasmesso alla Commissione una richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. La richiesta riguarda taluni servizi postali nonché determinati servizi non postali, prestati in entrambi i casi da Österreichische Post sul territorio austriaco. I servizi interessati vengono descritti come segue nella richiesta:
- a) servizi postali per lettere indirizzate tra imprese (di seguito «B2B») e tra imprese e clientela privata (di seguito «B2C») a livello nazionale («interne» e «in arrivo»);
  - b) servizi postali per lettere indirizzate tra clienti privati (di seguito «C2C») e tra clientela privata e imprese (di seguito «C2B») a livello nazionale («interne» e «in arrivo»);
  - c) servizi postali per lettere indirizzate all'estero («in partenza») B2B e B2C (di seguito «B2X») nonché per lettere C2B e C2C (di seguito «C2X»);
  - d) servizi postali per corrispondenza pubblicitaria indirizzata a livello nazionale e internazionale;
  - e) servizi postali per corrispondenza pubblicitaria senza indirizzo, a livello nazionale e internazionale;
  - f) servizi postali per quotidiani, con e senza indirizzo;
  - g) servizi di gestione documentale della corrispondenza;
  - h) servizi a valore aggiunto connessi a dispositivi elettronici tramite i quali sono integralmente erogati;
  - i) filatelia — francobolli speciali;
  - j) servizi finanziari.

<sup>1)</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.



- (2) Il 2 aprile 2014 la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione 2014/184/UE <sup>(1)</sup> con la quale sono stati esonerati dall'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici i seguenti servizi postali erogati in Austria:
- a) servizi di gestione documentale della corrispondenza;
  - b) servizi a valore aggiunto connessi a dispositivi elettronici tramite i quali sono integralmente erogati;
  - c) servizi di filatelia e servizi di pagamento offerti a proprio nome.
- (3) Per quanto riguarda gli altri servizi indicati nella richiesta la Commissione ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni per l'esonero: a tali servizi continua quindi ad applicarsi la direttiva 2004/17/CE.
- (4) Il 24 giugno 2014 Österreichische Post ha introdotto <sup>(2)</sup> presso il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/184/UE.
- (5) Il 27 aprile 2016 il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione 2014/184/UE limitatamente alla disposizione che la direttiva continui ad applicarsi al mercato dei servizi postali per lettere indirizzate B2B e B2C a livello internazionale in Austria. Il Tribunale ha respinto il ricorso di Österreichische Post quanto al resto.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/184/UE,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione di esecuzione 2014/184/UE è aggiunta la lettera seguente:

«e) servizi postali per lettere internazionali indirizzate B2B e B2C.»

*Articolo 2*

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Elżbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione, del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 101 del 4.4.2014, pag. 4).

<sup>(2)</sup> Österreichische Post AG/Commissione, causa T-463/14, EU:T:2016:243.



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/132 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per la fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci in Austria

[notificata con il numero C(2017) 260]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la domanda presentata da Flughafen Wien,

considerando quanto segue:

## 1. CONTESTO

### 1.1. La domanda

- (1) Il 16 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto da Flughafen Wien (aeroporto di Vienna, in appresso «il richiedente») una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE (in appresso «la domanda»).
- (2) La domanda riguardava le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della fornitura di infrastrutture aeroportuali nel territorio dell'Austria <sup>(3)</sup>.
- (3) La domanda è accompagnata da un parere, datato 22 dicembre 2014, dell'autorità indipendente competente per i servizi aeroportuali in Austria, il ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia (in appresso «BMVIT»). In tale parere (in appresso «il parere») vengono affrontate le questioni del libero accesso al mercato e dell'esposizione diretta alla concorrenza delle attività oggetto della domanda.
- (4) Nel 2010 il richiedente si è innanzitutto rivolto alla Commissione per esaminare, in via informale, le possibilità di esenzione dalle norme relative agli appalti pubblici. I primi scambi di opinioni si basavano su un progetto di domanda, che era stato discusso il 17 marzo 2010 nel corso di un incontro, cui è seguito l'invio per iscritto al richiedente, in data 12 aprile 2010, di un elenco informale di osservazioni e domande da parte della Commissione.
- (5) Il 26 settembre 2013 il richiedente ha presentato un progetto aggiornato di domanda, in merito al quale la Commissione si è espressa per iscritto (con lettera del 15 novembre 2013). Il richiedente ha risposto alla lettera della Commissione il 2 aprile 2014 e un ulteriore scambio informale di opinioni si è svolto nel corso di un incontro tenutosi il 26 giugno 2014.

<sup>(1)</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

<sup>(3)</sup> Sebbene il richiedente sia l'aeroporto di Vienna, la domanda riguarda l'attività di messa a disposizione di aeroporti in Austria; pertanto costituiscono oggetto della domanda tutti gli aeroporti austriaci.



- (6) Il 16 gennaio 2015 il richiedente ha presentato formalmente la domanda di esenzione.
- (7) Il 5 febbraio 2016 il richiedente ha ritirato la domanda per quanto concerne il commercio al dettaglio <sup>(1)</sup>.
- (8) La normativa austriaca sugli appalti pubblici <sup>(2)</sup> consente agli enti aggiudicatori di presentare domande a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.
- (9) Il VIE è un ente aggiudicatore in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE, in quanto esercita un'attività connessa allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE e opera in virtù di un diritto speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
- (10) Dopo una prima valutazione la Commissione ha ritenuto che la domanda non contenesse le informazioni necessarie a consentire un'adeguata valutazione dei criteri pertinenti ai fini di un'esenzione dalle norme relative agli appalti pubblici.
- (11) Il 27 febbraio 2015 la Commissione ha chiesto al richiedente di integrare la domanda con le informazioni mancanti e di fornire prove concrete relative alla scelta della definizione del mercato, accompagnate da dati più affidabili sulla situazione concorrenziale per ciascuno dei mercati. Le risposte sono state trasmesse dal richiedente con i messaggi di posta elettronica del 4 e del 15 settembre 2015. Il 21 settembre 2015 e il 23 ottobre 2015 la Commissione ha invitato il richiedente a fornirle ulteriori chiarimenti in merito alla risposta del 15 settembre 2015. Le risposte del richiedente sono pervenute il 14 ottobre 2015 e il 5 febbraio 2016. Tenuto conto del fatto che le risposte non erano giunte entro la scadenza fissata dalla Commissione, il termine per l'adozione di una decisione è stato sospeso durante il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni (13 marzo 2015) e il ricevimento delle informazioni complete (5 febbraio 2016). Un'ulteriore proroga è stata stabilita di comune accordo tra le parti. Il nuovo termine per l'adozione è stato fissato al 29 luglio 2016.
- (12) Parallelamente, il 20 aprile 2015 la Commissione ha chiesto alle autorità austriache di fornirle ulteriori informazioni. Le risposte sono state trasmesse dalle autorità austriache con i messaggi di posta elettronica del 3 luglio 2015.
- (13) Un ulteriore scambio di corrispondenza ha avuto luogo per quanto concerne lo status giuridico del richiedente in quanto ente aggiudicatore. Il 22 aprile e il 19 maggio 2016 la Commissione ha invitato il richiedente a fornire informazioni supplementari. Il richiedente ha risposto, rispettivamente, il 4 maggio e il 1° luglio 2016. La Commissione ha richiesto inoltre informazioni supplementari a tale proposito alle autorità austriache l'11 luglio e il 23 settembre 2016. Le autorità austriache hanno risposto, rispettivamente, il 31 agosto e il 30 settembre 2016.
- (14) Il 5 luglio 2016, data la necessità di ottenere ed esaminare informazioni supplementari, il termine per l'adozione di una decisione della Commissione in merito al caso in oggetto è stato prorogato, con il consenso delle parti, fino al 31 ottobre 2016.
- (15) Tenuto conto del fatto che le risposte alle richieste di informazioni non erano giunte entro la scadenza fissata dalla Commissione, il termine per l'adozione di una decisione è stato sospeso durante il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni (9 agosto 2016) e il ricevimento delle informazioni complete (31 agosto 2016). Il termine per l'adozione di una decisione della Commissione è stato quindi prorogato al 23 novembre 2016.
- (16) L'8 novembre 2016 il richiedente ha ritirato la domanda nella misura in cui essa contempla la fornitura di infrastrutture aeroportuali per il traffico passeggeri, l'assistenza a terra e il servizio di parcheggio. La domanda è stata quindi mantenuta solo per quanto attiene alla fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci. Il 18 novembre 2016 è stato fissato, di comune accordo tra le parti, un nuovo termine per l'adozione di una decisione della Commissione. Tale termine è il 31 gennaio 2017.

<sup>(1)</sup> Lettera del richiedente datata 5 febbraio 2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> *Bundesvergabegesetz*, articolo 179, paragrafo 5.



- (17) Il 23 settembre 2015 l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) ha spontaneamente presentato un documento di sintesi sulla valutazione della concorrenza nel settore aeroportuale in Austria, in relazione alla domanda di esenzione dalle norme in materia di appalti pubblici. Tale documento si basava sull'avviso di apertura <sup>(1)</sup> della procedura per questo caso. Il documento di sintesi è incentrato sulla valutazione della fornitura dei servizi diretti di trasporto aereo di passeggeri a livello internazionale.

### 1.2. Il settore aeroportuale in Austria

- (18) Attualmente in Austria vi sono sei aeroporti commerciali (in appresso denominati con i codici IATA): l'aeroporto di Vienna («VIE»), l'aeroporto di Graz («GRZ»), l'aeroporto di Innsbruck («INN»), l'aeroporto di Klagenfurt («KLU»), l'aeroporto di Linz («LNZ») e l'aeroporto di Salisburgo («SZG»).
- (19) L'operatore del VIE è una società per azioni <sup>(2)</sup> quotata alla Borsa di Vienna dal 1992 e gli operatori degli altri aeroporti austriaci sono tutti società per azioni.
- (20) Nel 2013 <sup>(3)</sup> i sei aeroporti commerciali austriaci hanno servito in totale 26,3 milioni di passeggeri e hanno registrato una movimentazione di circa [...] <sup>(4)</sup> tonnellate di merci all'anno <sup>(5)</sup>.

### 2. QUADRO NORMATIVO

- (21) La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per il perseguimento di attività relative alla fornitura di infrastrutture aeroportuali, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 34 di tale direttiva.
- (22) L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività cui tale direttiva si applica non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente normativa dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o a parte di esso. Tale normativa è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per la fornitura di impianti aeroportuali tuttavia tale allegato non menziona alcuna normativa pertinente che liberalizzi il settore. Non è pertanto possibile presumere il libero accesso al mercato, che deve essere dimostrato di fatto e di diritto.
- (23) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a vari indicatori, dei quali nessuno è di per sé necessariamente decisivo. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, le quote di mercato costituiscono un criterio di cui tenere conto. Viste le caratteristiche dei mercati interessati, potrebbero essere presi in considerazione anche ulteriori criteri.
- (24) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza e di altri settori del diritto dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia di cui ci si è avvalsi per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per effettuare una valutazione a norma degli articoli 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(6)</sup>. Questo punto è stato confermato anche dalla Corte in una recente sentenza <sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 93 del 20.3.2015, pag. 22.

<sup>(2)</sup> In ultima analisi il VIE è di proprietà, nella percentuale del 40 %, degli enti pubblici territoriali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, ma la sua legittimazione in qualità di impresa pubblica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE è stata confermata dall'Ufficio federale degli appalti austriaco (rif. *Bundesvergabeamt* N/0117-BVA/02/2009-24 e *Bundesvergabeamt* N/0117-BVA/02/2009-EV8).


<sup>(3)</sup> In base allo studio «*The Austrian Aviation sector in the context of business location Austria*», giugno 2014, pag. 3.

<sup>(4)</sup> Informazione riservata

<sup>(5)</sup> In base alle informazioni indicate nell'allegato 7, i volumi totali delle merci corrispondono ai seguenti: 226 606 tonnellate nel 2010, 208 913 tonnellate nel 2011 e 188 261 nel 2012.

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Sentenza del 27 aprile 2016, *Österreichische Post AG c. Commissione*, T-463/14, *ECLI:EU:T:2016:243*, punto 28.



- (25) Va ricordato che la presente decisione mira a stabilire se i servizi interessati dalla domanda siano esposti (nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) a un livello di concorrenza tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa.

### 3. VALUTAZIONE

#### 3.1. Libero accesso al mercato

- (26) Nel caso in oggetto l'attività pertinente è la fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci.
- (27) Per quanto riguarda la fornitura di infrastrutture aeroportuali, non esiste una normativa pertinente dell'Unione in base alla quale sia possibile presumere il libero accesso al mercato; è pertanto necessario effettuare la valutazione basandosi sulla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento a norma dell'articolo 49 del TFUE.
- (28) Secondo il richiedente il mercato è liberamente accessibile di diritto. In Austria, a norma della legge sull'aviazione (*Luftfahrtgesetz* — LFG), articolo 71, paragrafo 1, un operatore che presenta domanda di «licenza per aeroporto civile» ha il diritto di ottenerla se: il piano di insediamento di un aeroporto è adeguato dal punto di vista tecnico, si può prevedere una gestione sicura, l'operatore è affidabile, adatto e dispone di risorse finanziarie sufficienti e non vi è alcun «altro interesse pubblico» confliggente. A tale proposito, secondo quanto disposto all'articolo 71, paragrafo 2, della LFG, si presume che un aeroporto pubblico progettato non possa essere considerato di interesse pubblico se sono contemporaneamente soddisfatte le tre condizioni di seguito indicate: i) l'aeroporto dista meno di 100 km da un aeroporto pubblico già esistente, ii) l'aeroporto rischia di pregiudicare le attività di trasporto esercitate da un aeroporto già esistente e iii) l'aeroporto già esistente intende rilevare, nel corso di sei mesi, le attività dell'aeroporto progettato ed è in grado di farlo.
- (29) È opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, un regime di previa autorizzazione non può legittimare decisioni discrezionali, da parte delle autorità nazionali, tali da privare di efficacia le disposizioni del diritto dell'Unione<sup>(1)</sup>. Un regime di previa autorizzazione, per essere giustificato anche quando deroga alla libertà fondamentale di prestare servizi, deve essere fondato in ogni caso su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario<sup>(2)</sup>.
- (30) Inoltre se il regime di autorizzazione impone condizioni relative alla distanza minima tra imprese, tale regime può essere ritenuto giustificato se, in linea di principio, è atto a realizzare l'obiettivo di garantire che la prestazione di servizi al pubblico, quali la fornitura di infrastrutture aeroportuali e dei servizi connessi, sia affidabile e di buona qualità<sup>(3)</sup>. Secondo la giurisprudenza della Corte la normativa nazionale dovrebbe essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo fatto valere solo qualora risponda effettivamente all'intento di realizzarlo in modo coerente e sistematico<sup>(4)</sup>.
- (31) Per quanto riguarda il secondo criterio, che istituisce una presunzione di assenza dell'interesse pubblico, vale a dire la condizione che l'aeroporto progettato rischi di pregiudicare le attività di trasporto esercitate da un aeroporto già esistente, il richiedente invoca la sentenza in una causa riguardante la legge austriaca relativa all'attività di trasporto in autobus di linea<sup>(5)</sup> (*Kraftfahrliengesetz* — KfL.G), in base alla quale la suprema corte amministrativa austriaca (VwGH) ha statuito che il secondo criterio non dovrebbe essere inteso in modo tale da mettere al riparo dalla concorrenza un'impresa già esistente. Secondo la suprema corte amministrativa austriaca tuttavia, pur se il titolare di una nuova concessione può essere obbligato a tollerare la concorrenza alla propria attività da parte di altre imprese, tale situazione trova il suo limite nel momento in cui il titolare della


(1) Causa C-157/99 *Smits e Peerbooms* [2001] ECLI:EU:C:2001:404, punto 90; causa C-385/99 *Müller-Fauré e van Riet* [2003] ECLI:EU:C:2003:270, punto 84; causa C-372/04 *Watts* [2006] ECLI:EU:C:2006:325, punto 115. Il punto 70 è tratto dalle conclusioni dell'avvocato generale, il punto 115 dalla sentenza.

(2) Causa C-205/99 *Analir e altri* [2001] ECLI:EU:C:2001:107, punto 38; causa C-372/04 *Watts* [2006] ECLI:EU:C:2006:325, punto 116.

(3) Cause riunite C-570/07 e C-571/07, *Blanco Pérez and Chao Gómez* [2010] ECLI:EU:C:2010:300, punto 94.

(4) Cfr., ad esempio, causa C-169/07 *Hartlauer* [2009] ECLI:EU:C:2009:141, punto 55; cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04 *Placanica and Others* [2007] ECLI:EU:C:2007:133, punti 53 e 58.

(5) Sentenza del 25 marzo 2009, 2008/03/0090.





concessione già esistente subisca perdite di utili tali da mettere palesemente in discussione la gestione economica di una rotta esistente. La stessa corte ritiene altresì che il deterioramento del rapporto tra le entrate e le uscite, essendo di carattere puramente transitorio a causa di fluttuazioni stagionali, di fattori esterni transitori o di investimenti in una rotta che il titolare della concessione intende ammortizzare nel corso di un determinato periodo, non possa giustificare il rifiuto di accordare una nuova concessione.

- (32) Sulla base di quanto precede, risulta che il secondo criterio sia stato interpretato dalla suprema corte amministrativa austriaca come non inteso a limitare la concorrenza in quanto tale. Esso limita la possibilità di un'eventuale decisione arbitraria dell'autorità che rilascia la concessione. Dalla sentenza della suprema corte amministrativa austriaca inoltre si può dedurre quanto segue: un sistema di autorizzazioni, che fissa criteri specifici per stabilire una presunzione di assenza dell'interesse pubblico per un nuovo aeroporto, è stato creato in base al presupposto che il nuovo aeroporto fornisca servizi affidabili e di buona qualità. La normativa austriaca pertinente e l'interpretazione del summenzionato secondo criterio da parte della suprema corte amministrativa austriaca sembrano effettivamente rispondere all'intento di realizzare gli obiettivi della normativa in modo coerente e sistematico. Ai fini della presente decisione si può pertanto concludere che le condizioni per il rilascio di una licenza per l'insediamento di un aeroporto in Austria soddisfino i criteri di obiettività, non discriminazione e trasparenza, e che di conseguenza l'accesso al mercato per la fornitura di infrastrutture aeroportuali possa essere considerato libero di diritto.
- (33) Per quanto riguarda la valutazione dell'accesso al mercato libero di fatto, il richiedente sostiene che il mercato sia liberamente accessibile, in quanto nuovi aeroporti commerciali sono in corso di insediamento. Il richiedente cita quali esempi l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo e l'aeroporto di Lublino. Secondo il richiedente l'aeroporto di Berlino-Brandeburgo è considerato un'alternativa concreta all'aeroporto di Vienna sia dal gruppo Lufthansa sia dal gruppo airberlin. Inoltre gli aeroporti militari possono essere adattati per operare come aeroporti commerciali (ad esempio GRZ e LNZ in Austria). Il richiedente afferma altresì che gli aeroporti commerciali già esistenti, ad esempio gli aeroporti di Francoforte Hahn e di Weeze in Germania, potrebbero espandersi.
- (34) In base alle informazioni fornite dal richiedente è difficile stabilire in modo inequivocabile se il mercato per l'insediamento di nuovi aeroporti non sia liberamente accessibile di fatto. Per predisporre un nuovo aeroporto un operatore potenziale dovrà effettuare ingenti investimenti di capitali e, di conseguenza, il rischio di costi irrecuperabili sarà significativo, tanto da poter scoraggiare gli operatori potenziali. Sembra tuttavia che tali costi rientrino nei normali rischi commerciali che gli operatori potenziali devono sostenere quando decidono di insediare un nuovo aeroporto. Non vi sono informazioni relative all'esistenza di effettive barriere all'ingresso nel mercato in questione, al di là del normale rischio commerciale insito nella realizzazione di un considerevole investimento che riguarda la fornitura di infrastrutture aeroportuali. Ai fini della presente decisione si ritiene pertanto che l'accesso al mercato sia libero di fatto.

### 3.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza — Analisi del mercato


- (35) Nella presente sezione si analizzerà se sia o no soddisfatta la seconda condizione per l'esenzione, segnatamente che l'attività oggetto della domanda, che soddisfa la condizione dell'accesso al mercato libero di diritto e di fatto, sia direttamente esposta alla concorrenza. A tal fine vengono definiti il prodotto pertinente e il rispettivo mercato geografico e, su tale base, viene effettuata un'analisi del mercato.

#### 3.2.1. Definizione di mercato del prodotto

- (36) A norma delle precedenti decisioni della Commissione <sup>(1)</sup> sono stati considerati mercati dei prodotti pertinenti, ai fini dell'applicazione alle compagnie aeree e agli aeroporti del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, i seguenti mercati dei prodotti: i) fornitura di servizi relativi alle infrastrutture aeroportuali (compresi lo sviluppo, la manutenzione, l'utilizzo e la fornitura di impianti di pista, piste di rullaggio e altre strutture aeroportuali nonché il coordinamento e il controllo delle attività esercitate su tali infrastrutture); ii) fornitura (o appalto) di servizi di assistenza a terra; e iii) fornitura (o appalto) di servizi commerciali associati (ad esempio cibi e bevande, vendita di spazi pubblicitari) <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> M.7398 — *Mirafel/Ferrovial/NDH1*, considerando 19; M.786 — *Birmingham International Airport*, considerando 15; M. 6732 — *Ferrovial/Qatar Holding/CDPQ/Baker Street/BAA*, considerando 21; M.5652 — *GIP/Gatwick Airport*, considerando 21; M. 1035 — *Hochtief/Aer Rianta/Düsseldorf Airport* considerando 11; M.2262 *Flughafen Berlin II* considerando 13; e M.3823 — *MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport* considerando 15.

<sup>(2)</sup> In genere i servizi di sicurezza aeroportuali non sono considerati un'attività economica; pertanto le norme in materia di concorrenza [ad esempio la decisione della Commissione del 2 maggio 2005 nella causa COMP/D3/38469, denuncia riguardante il prelievo di taluni oneri da parte della società che gestisce l'aeroporto internazionale di Atene a Spata (AIA SA) e dell'Olympic Fuel Company SA] non sarebbero di norma applicabili.



- (37) I servizi relativi alle infrastrutture aeroportuali possono essere suddivisi, in base all'oggetto del trasporto, in traffico passeggeri e servizi relativi al trasporto di merci in quanto, a parte le piste di volo, il traffico passeggeri e il trasporto di merci richiedono infrastrutture diverse.
- (38) Le merci vengono solitamente trasportate con mezzi intermodali «a monte» e «a valle» dei punti di origine e di destinazione. Inoltre, a differenza dei passeggeri, le merci possono essere movimentate con un numero di scali più elevato. In conformità alle precedenti decisioni della Commissione <sup>(1)</sup> i mercati del trasporto aereo di merci sono anche intrinsecamente unidirezionali a causa delle differenze a livello della domanda nei punti di origine e di destinazione della rotta.
- (39) Il richiedente è d'accordo con la definizione di mercato del prodotto come stabilita dalla prassi consolidata della Commissione e ha strutturato la domanda di conseguenza.
- (40) Alla luce dei fattori esaminati ai considerando da 36 a 39, al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza o di altri settori del diritto dell'Unione, il mercato rilevante del prodotto è costituito dalla fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci:

### 3.2.2. Definizione del mercato geografico e valutazione sotto il profilo della concorrenza

- (41) La presente sezione esamina la definizione di mercato geografico di pertinenza corrispondente al mercato del prodotto definito, elenca le argomentazioni del richiedente, rende note le osservazioni e le conclusioni della Commissione a tale proposito e valuta la situazione della concorrenza.
- (42) Secondo il richiedente <sup>(2)</sup> l'esatta definizione del mercato delle merci può essere lasciata aperta ai fini della domanda. Inoltre il richiedente sostiene che il mercato geografico sembra essere l'intera Europa.
- (43) Sebbene la Commissione abbia stabilito in decisioni precedenti <sup>(3)</sup> che il mercato di pertinenza nelle rotte intraeuropee del trasporto aereo di merci possa essere definito a livello europeo e debba comprendere modalità di trasporto alternative, in particolare il trasporto stradale e ferroviario, va ricordato che il mercato del prodotto ai fini della presente decisione non è il trasporto aereo di merci ma la fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci.
- (44) Ai fini della valutazione delle condizioni di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatti salvi il diritto in materia di concorrenza o qualsiasi altro settore del diritto dell'Unione, la Commissione ritiene che l'esatta dimensione geografica del mercato rilevante del prodotto possa essere lasciata aperta, in quanto la quota di mercato dei richiedenti sarebbe comunque ridotta adottando la definizione più restrittiva possibile.
- (45) In base alle informazioni fornite dal richiedente <sup>(4)</sup>, partendo dal presupposto che il mercato geografico rilevante sia l'intera Europa, le quote di mercato del VIE <sup>(5)</sup> in relazione alle merci erano pari a [...] % nel 2010, [...] % nel 2011 e [...] % nel 2012, mentre gli altri aeroporti presentano quote di mercato inferiori all'1 % in tutti e tre gli anni. Nell'ambito di un approccio più prudente, ritenendo che il mercato geografico comprenda solo gli hub di Lufthansa, le quote di mercato del VIE erano pari a [...] % nel 2010, [...] % nel 2011 e [...] % nel 2012, mentre gli altri aeroporti austriaci hanno registrato una quota inferiore all'1 % nei tre anni (di riferimento). Tali fattori dovrebbero quindi essere ritenuti indicativi di un'esposizione diretta alla concorrenza in relazione a detta attività.

<sup>(1)</sup> M.5141 — KLM/Martinair, considerando 38; M.5440 -Lufthansa/Austrian Airlines, considerando 31.

<sup>(2)</sup> Lettera del richiedente datata 4 settembre, pagina 19.

<sup>(3)</sup> Causa M.3280, Air France/KLM, punto 36, dell'11 febbraio 2004; causa M.5440, Lufthansa/Austrian Airlines, punto 29, del 28 agosto 2009; causa M.5747, Iberia/British Airways, punto 41, dell'8 settembre 2010.

<sup>(4)</sup> Allegato 7 della domanda.

<sup>(5)</sup> Le quote di mercato sono state calcolate prendendo in considerazione non tutti gli aeroporti in Europa, ma solo un ridotto numero di aeroporti che, con maggiore probabilità, possono esercitare una pressione competitiva sul VIE. Tali aeroporti sono i seguenti: l'aeroporto di Amsterdam Schiphol (AMS); l'aeroporto Charles de Gaulle (CDG); l'aeroporto di Düsseldorf (DUS); l'aeroporto di Fiumicino (FCO); l'aeroporto di Francoforte (FRA); l'aeroporto di Monaco di Baviera (MUC); l'aeroporto di Milano Malpensa (MXP); l'aeroporto SZG; l'aeroporto di Berlino Tegel (TXL) e l'aeroporto di Zurigo (ZRH).



- (46) Ai fini della presente decisione, e fatto salvo il diritto in materia di concorrenza, i fattori elencati al considerando 46 dovrebbero essere ritenuti indicativi di un'esposizione alla concorrenza di detta attività in Austria. Di conseguenza, dato che le condizioni di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE sono soddisfatte, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti destinati a permettere lo svolgimento di tale attività in Austria.

#### 4. CONCLUSIONI

- (47) In considerazione dei fattori esaminati nei considerando da 1 a 47, la condizione dell'esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE è considerata soddisfatta in Austria in relazione alla fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci.
- (48) Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato si considera rispettata, la direttiva 2014/25/UE non dovrebbe applicarsi quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti finalizzati a consentire la fornitura di tali servizi in Austria, né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini del perseguimento di tale attività in quel paese.
- (49) La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra gennaio 2015 e novembre 2016, quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e dalle autorità austriache. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione di diritto e di fatto comportino il venir meno del rispetto delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
- (50) Poiché alcuni servizi riguardanti la fornitura di infrastrutture aeroportuali alle compagnie aeree (come le infrastrutture aeroportuali per il traffico passeggeri, l'assistenza a terra e i servizi non aeronautici) rientrano ancora nel campo di applicazione della direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto riguardanti varie attività dovrebbero essere gestiti conformemente all'articolo 6 della summenzionata direttiva. Ciò significa che, quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», vale a dire appalti che riguardano sia attività esonerate dalla direttiva 2014/25/UE sia attività non esonerate dalla stessa, è necessario prendere in considerazione le attività alle quali l'appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è principalmente quello di sostenere le attività che non sono esonerate, si devono applicare le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Quando sia obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l'appalto è principalmente destinato, esso deve essere aggiudicato conformemente alle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE <sup>(1)</sup>.
- (51) Si ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> sull'aggiudicazione dei contratti di concessione prevede un'esenzione dall'applicazione della suddetta direttiva alle concessioni attribuite da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, che l'attività è direttamente esposta alla concorrenza. Poiché si è pervenuti alla conclusione che l'attività di fornitura di infrastrutture aeroportuali alle compagnie aeree per il trasporto di merci è soggetta alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere lo svolgimento di tale attività nella Repubblica d'Austria saranno esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/23/UE.
- (52) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere in Austria la fornitura di infrastrutture aeroportuali per le merci.

<sup>(1)</sup> Anche con l'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2004/17/CE si otterrebbe lo stesso esito.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (G.U.L. 94 del 28.3.2014, pag. 1).



*Articolo 2*

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Elzbieta BIENKOWSKA  
*Membro della Commissione*

**17CE0668**



## DECISIONE (UE) 2017/133 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

relativa al mantenimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.
- (2) Nel luglio 2013 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (3) Il 21 agosto 2015 la Germania ha presentato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 14342:2013. L'obiezione formale ha per oggetto la clausola 4.4 di detta norma, concernente i metodi e i criteri di valutazione di determinate sostanze pericolose, e chiede di cancellare il riferimento della norma dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in alternativa di stabilire una limitazione che escluda la clausola 4.4 di detta norma dall'ambito di applicazione del riferimento.
- (4) A quanto asserito dalla Germania, detta norma non riporta metodi armonizzati per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in esame in relazione alla caratteristica essenziale costituita dall'emissione di altre sostanze pericolose. La clausola 4.4 della norma afferma infatti che la verifica e la dichiarazione dell'emissione, o del contenuto, di altre sostanze pericolose, diverse da quelle trattate in altre clausole della norma, dovrebbero essere effettuate in osservanza delle disposizioni nazionali del luogo di utilizzo.
- (5) A norma dell'articolo 18, tale carenza configura a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto la norma in esame non soddisfa completamente le condizioni del relativo mandato.
- (6) La Germania rimarca inoltre l'importanza che ricevano adeguato trattamento le emissioni delle altre sostanze pericolose, in particolare dei composti organici volatili (COV), nel rispetto delle norme armonizzate, specialmente per i prodotti di legno in esame.
- (7) Per tali motivi la Germania ha chiesto di cancellare il riferimento di detta norma, o in alternativa di stabilire una limitazione che escluda la clausola 4.4 dall'ambito di applicazione del riferimento, in modo che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per valutare la prestazione in relazione alla caratteristica essenziale in esame concernente l'emissione di altre sostanze pericolose.

<sup>(1)</sup> GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 259 dell'8.8.2014, pag. 1). Pubblicazione più recente: Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 398 del 28.10.2016, pag. 7).




- (8) Nel valutare l'ammissibilità dell'obiezione presentata va osservato che, se la richiesta alternativa della Germania fosse da interpretare come una richiesta distinta volta a consentire agli Stati membri di porre in atto disposizioni nazionali che fissino prescrizioni ulteriori, tale richiesta non sarebbe incentrata sul contenuto della norma EN 14342:2013 e sarebbe pertanto da ritenere inammissibile. Poiché però la formulazione della richiesta è chiaramente finalizzata a una limitazione dell'ambito di applicazione del riferimento della norma armonizzata, le correlate asserzioni della Germania circa le conseguenze di tale limitazione sono da considerarsi meramente alla stregua di argomenti addotti nel contesto dell'obiezione formale e non sono quindi da esaminare distintamente.
- (9) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Come asserito dalla Germania, la clausola 4.4 della norma EN 14342:2013 riporta solo un riferimento alle prescrizioni nazionali in essere. Sotto tale aspetto la norma EN 14342:2013 non rispetta quanto prescritto all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011.
- (10) La giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(1)</sup> indica inoltre che gli Stati membri non possono porre in atto, per la valutazione della prestazione in relazione a caratteristiche essenziali, disposizioni nazionali superanti ed eccedenti quanto previsto dalle norme armonizzate, per quanto riguarda la commercializzazione o l'uso dei prodotti da costruzione cui le norme si riferiscono. Il contenuto della norma EN 14342:2013 è pertanto in difetto anche in relazione a tale principio.
- (11) Per questi motivi e in considerazione del fatto che i regolamenti sono direttamente applicabili, la clausola 4.4 della norma EN 14342:2013 non dovrebbe essere applicata, indipendentemente dall'esito della procedura di obiezione formale in esame.
- (12) Poiché tuttavia la giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(2)</sup> ribadisce il carattere esaustivo dell'armonizzazione realizzata dal sistema di norme stabilito nel o mediante il regolamento (UE) n. 305/2011, la nullità della clausola 4.4 della norma EN 14342:2013 non implica che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per la valutazione della prestazione in relazione alla caratteristica essenziale costituita dall'emissione di altre sostanze pericolose.
- (13) In base al contenuto della norma EN 14342:2013 e alle informazioni presentate dalla Germania, dagli altri Stati membri, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, si deve osservare che non sono state sollevate obiezioni sostanziali al mantenimento della pubblicazione del riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'esclusione della clausola 4.4 dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ha sollevato preoccupazioni sulla scorta di un'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso che ciò consentirebbe agli Stati membri, se ritenessero insufficiente il grado di sicurezza di un prodotto, di porre in atto prescrizioni tali da limitarne la libera circolazione. La Corte di giustizia ha però già dichiarato che tale interpretazione metterebbe a rischio l'efficacia (*effet utile*) dell'armonizzazione in questo settore <sup>(4)</sup>.
- (14) L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per accettare la prima richiesta avanzata dalla Germania, ossia la cancellazione completa del riferimento alla norma EN 14342:2013 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale richiesta dovrebbe quindi essere respinta.
- (15) In merito alla richiesta alternativa di limitare il riferimento, mediante l'esclusione della clausola 4.4 dal suo ambito di applicazione, va in primo luogo ricordato che, come già dimostrato, tale clausola non è da applicare, indipendentemente dall'esito della presente procedura di obiezione formale. È tuttavia necessario per motivi di chiarezza escludere esplicitamente dal riferimento la clausola nulla.
- (16) È pertanto opportuno mantenere il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013, ma è parimenti necessario introdurre una limitazione al fine di escludere la clausola 4.4 di detta norma dal suo ambito di applicazione,

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-100/13 (*Commissione/Germania*), punto 55 e segg.

<sup>(2)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-100/13 (*Commissione/Germania*), punto 62.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 98/25/CE, 95/15/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-100/13 (*Commissione/Germania*), punto 60.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» è mantenuto con una limitazione.

La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la seguente limitazione: «la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**17CE0669**



## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 185/16/COL

del 12 ottobre 2016

**che approva il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019) [2017/134]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,


visto l'atto di cui al punto 66 t dell'allegato XIII dell'accordo SEE (Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, quale modificato), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto l'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII dell'accordo SEE (Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 6, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'atto di cui al punto 66wn dell'allegato XIII dell'accordo SEE (Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010), il gestore della rete contribuisce all'attuazione del sistema di prestazioni.
- (2) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il gestore della rete ha elaborato il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019).
- (3) Il piano di prestazioni della rete è stato valutato rispetto agli obiettivi di prestazione a livello dell'Unione <sup>(1)</sup> e, mutatis mutandis, ai criteri di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, nonché ad altri requisiti di detto regolamento.
- (4) Tale valutazione ha dimostrato che il piano di prestazioni della rete è conforme a tali obiettivi, criteri e requisiti. Per quanto riguarda in particolare i settori essenziali di prestazione, ossia sicurezza, ambiente e capacità, gli obiettivi stabiliti nel piano sono equivalenti ai rispettivi obiettivi a livello dell'Unione e sono quindi coerenti con essi. Anche per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione relativo all'efficienza economica, gli obiettivi stabiliti nel piano sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione, se si considera che l'andamento della riduzione del costo unitario determinato supera l'obiettivo a livello dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno che l'Autorità di vigilanza EFTA approvi la versione definitiva del piano di prestazioni della rete nell'edizione di giugno 2015, quale elaborata dal gestore della rete,

<sup>1)</sup> L'atto di cui al punto 66xe dell'allegato XIII dell'accordo SEE (Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019).





HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il piano di prestazioni della rete per il secondo periodo di riferimento del sistema di prestazioni del cielo unico europeo (2015-2019), nell'edizione di giugno 2015, quale presentata dal gestore della rete.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven Erik SVEDMAN

*Presidente*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Membro del Collegio*

**17CE0670**



## REGOLAMENTO (UE) 2017/135 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2017

**recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio <sup>(1)</sup> fissa le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 («stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale») nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2017.
- (2) Nel dicembre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato una valutazione scientifica sull'impatto del fermo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2017. Tale valutazione conferma che il fermo di pesca avrà un effetto positivo sullo stock in questione.
- (3) Il fermo istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 si applica anche alla pesca del merluzzo bianco praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Tuttavia, la valutazione del CSTEP precisa che la limitazione della pesca del merluzzo bianco praticata da tali navi in tali zone non contribuirà in misura significativa alla ricostituzione di tale stock.
- (4) Inoltre, il fatto di non assegnare alcuna possibilità di pesca nel Baltico occidentale potrebbe incidere negativamente su altri stock di merluzzo bianco del Baltico, in particolare su quello orientale, verso i quali potrebbero spostarsi le attività di pesca.
- (5) Infine, consentendo alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri si permetterà a un numero limitato di pescatori di proseguire le operazioni di pesca e di catturare specie diverse dal merluzzo bianco.
- (6) Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.
- (7) Non è opportuno che siano assegnate tali possibilità di pesca ai pescherecci dotati di reti da traino a coppia, a prescindere dalla loro lunghezza, tenuto conto dell'elevata capacità di pesca di questo tipo di navi.
- (8) Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci delle zone di pesca in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri, è necessario provvedere affinché tutti i pescherecci interessati siano dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>. È quindi opportuno

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



che l'articolo 9, paragrafo 5, del suddetto regolamento, che conferisce agli Stati membri la facoltà di esentare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci, non si applichi alle attività di pesca praticate sullo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale.

- (9) Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale in conformità del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, è opportuno che a tale stock non si applichi la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> per l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1903.
- (11) Il divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 entrerà in vigore il 1° febbraio 2017. Per essere pienamente efficace, il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) 2016/1903, il testo della voce relativa al merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituito dal seguente:

«Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	2 444		
Germania	1 194		
Estonia	54		
Finlandia	48		
Lettonia	202		
Lituania	131		
Polonia	654		
Svezia	870		
Unione	5 597		
TAC	5 597 <sup>(1)</sup>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013	

<sup>(1)</sup> Questo contingente può essere pescato dal 1° gennaio al 31 gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2017. Tuttavia, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri (ad eccezione delle imbarcazioni con reti da traino a coppia) che sono dotati di un sistema di controllo a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono altresì autorizzati a pescare questo contingente dal 1° febbraio al 31 marzo 2017 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Non si applica l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.»

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. GALDES

17CE0671



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/136 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2017

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ossau-Iraty (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Ossau-Iraty», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup> modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/194 <sup>(3)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Ossau-Iraty» (DOP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017


*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/194 della Commissione, del 5 febbraio 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ossau-Iraty (DOP)] (GUL 33 del 10.2.2015, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GU C 334 del 10.9.2016, pag. 17.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/137 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 gennaio 2017**

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme de terre de l'île de Ré (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pomme de terre de l'île de Ré», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2014 <sup>(3)</sup>.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Pomme de terre de l'île de Ré» (DOP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

*Per la Commissione,*  
*a nome del presidente*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1187/2000 della Commissione, del 5 giugno 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 133 del 6.6.2000, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme de terre de l'île de Ré (DOP)] (GUL 55 del 25.2.2014, pag. 5).

<sup>(4)</sup> GUC 355 del 28.9.2016, pag. 5.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/138 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raclette de Savoie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Raclette de Savoie» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che era stato concesso un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, fino al 31 dicembre 2017, a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno legalmente commercializzato «Raclette de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, hanno presentato, rispettivamente, un'opposizione relativa all'intervallo del rapporto «grasso sulla sostanza secca» nel formaggio e alla percentuale minima della razione di base delle vacche da latte che doveva provenire da foraggi verdi. Gli operatori interessati sono: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, Route d'Annecy BP 38, 74230 Thones e GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Raclette de Savoie» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1


La denominazione «Raclette de Savoie» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.

## Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 non pregiudica il periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'omologazione del disciplinare relativo alla denominazione «Raclette de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.

## Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 261 del 19.7.2016, pag. 16.<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione*

17CE0674





**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/139 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 gennaio 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA  
Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).




## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine (¹)
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	118,5	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	143,6 169,9	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o galline, congelati	283,3 181,7 284,9 228,5	5 39 5 21	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	335,5 344,5	0 0	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	350,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o galline	181,4	34	BR

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

17CE0675



**REGOLAMENTO (UE) 2017/140 DELLA COMMISSIONE****del 26 gennaio 2017****che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, sezione II, di tale regolamento.
- (2) Un laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) non esiste ancora. I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai delle malattie causate dai virus Capripox richiedono risultati analitici e diagnostici precisi.
- (3) Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare domande per la selezione e designazione di un laboratorio di riferimento dell'UE nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino). Il laboratorio selezionato «Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).
- (4) Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA di Bruxelles, in Belgio, è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione (UE) nel campo delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino).

Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

*Articolo 2*

Nell'allegato VII, sezione II, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 19:

- «19. Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino)

Veterinary and Agrochemical Research Centre — CODA-CERVA  
Operational Directorate Viral Diseases  
Unit Vesicular and Exotic Diseases  
Groeselenberg 99  
1180 Bruxelles  
Belgio».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

**Responsabilità e compiti del laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino)**


Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali previsti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) ha le responsabilità e i compiti seguenti:

1. *favorire i contatti tra i laboratori nazionali degli Stati membri e proporre metodi ottimali per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino) nel bestiame, in particolare mediante:*
  - a) l'esecuzione della caratterizzazione genomica, l'analisi filogenetica (relazione con altri ceppi dello stesso virus) e la conservazione di ceppi dei virus Capripox per facilitare i servizi diagnostici nell'Unione e, se opportuno e necessario, per seguire ad esempio i casi dal punto di vista epidemiologico o verificare le diagnosi;
  - b) la costituzione e il mantenimento di una raccolta aggiornata di ceppi e isolati dei virus Capripox e specifici sieri e altri reagenti necessari alla diagnosi delle malattie, quando o se disponibili;
  - c) l'armonizzazione delle diagnosi e la garanzia dell'idoneità degli esami nell'Unione, mediante l'organizzazione e l'esecuzione periodica di prove comparative interlaboratorio e di esercizi di garanzia della qualità esterni sulle diagnosi di dette malattie a livello dell'Unione e la trasmissione periodica dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati per la diagnosi di dette malattie;
  - d) l'acquisizione di conoscenze su dette malattie per consentire rapide diagnosi differenziali, in particolare con altre malattie virali rilevanti;
  - e) l'esecuzione di studi di ricerca con l'obiettivo di sviluppare metodi di lotta più efficaci contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali designati per la diagnosi di dette malattie, come convenuto con la Commissione;
  - f) la fornitura di consulenze alla Commissione sugli aspetti scientifici riguardanti i virus Capripox, in particolare sulla selezione e sull'utilizzo di ceppi vaccinali dei virus Capripox;
2. *sostenere le attività dei laboratori nazionali degli Stati membri designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox (dermatite nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), provvedendo in particolare a:*
  - a) conservare e fornire sieri standard e altri reagenti di riferimento, ad esempio virus, antigeni inattivati o linee cellulari, a tali laboratori, al fine di uniformare gli esami diagnostici e i reagenti utilizzati in ciascuno Stato membro, quando sono richiesti l'identificazione dell'agente e/o l'utilizzo di esami sierologici;
  - b) fornire un'assistenza attiva nella diagnosi delle malattie in connessione con il sospetto e la conferma di focolai negli Stati membri, ricevendo isolati dei virus Capripox per la diagnosi confermativa e per la caratterizzazione del virus e contribuendo alle indagini e agli studi epidemiologici; comunicare senza indugio i risultati di tali attività alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie in questione;
3. *fornire informazioni e corsi di perfezionamento professionale, provvedendo in particolare a:*
  - a) facilitare l'offerta di corsi di formazione e aggiornamento e seminari a beneficio dei laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox e degli esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche per tali malattie in tutta l'Unione;
  - b) partecipare a convegni internazionali concernenti in particolare la standardizzazione dei metodi analitici per dette malattie e la loro applicazione;
  - c) collaborare con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui sono diffuse dette malattie nell'ambito dei metodi diagnostici per le malattie causate dai virus Capripox;



- d) riesaminare, in occasione della riunione annuale dei laboratori nazionali designati per la diagnosi delle malattie causate dai virus Capripox, i requisiti degli esami stabiliti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE);
- e) assistere la Commissione nel riesame delle raccomandazioni dell'OIE contenute nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;
- f) aggiornare sull'evoluzione nel campo dell'epidemiologia delle malattie causate dai virus Capripox.

17CE0676



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/141 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2017

**che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Apertura


- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il 29 ottobre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione europea di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («i paesi interessati»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 14 settembre 2015 dal Comitato di difesa dell'industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell'Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano tra il 37 % e il 48 % della produzione totale dell'Unione. Un produttore si è manifestato per esprimere la propria opposizione.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, «Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione». Le pertinenti soglie di cui al suddetto articolo erano pertanto rispettate al momento dell'apertura dell'inchiesta. Una volta che l'inchiesta è avviata, non è necessario che i requisiti di legittimazione siano soddisfatti per tutta la sua durata. La Corte lo ha confermato per il caso in cui una società ritira il suo sostegno alla denuncia <sup>(4)</sup>; lo stesso ragionamento si applica per analogia nei casi in cui la definizione del prodotto viene modificata.
- (4) Nella fase di apertura, una delle parti interessate ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente calcolato la rappresentatività del denunciante rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione. Essa ha affermato che l'attuale denunciante non può rappresentare tra il 43 % e il 49 % della produzione dell'Unione in quanto, in un caso precedente riguardante un prodotto simile, otto società rappresentavano il 48 % della produzione dell'Unione. La Commissione ha osservato che, sebbene la definizione del prodotto oggetto delle due inchieste sia effettivamente simile, l'esatta definizione del prodotto e il periodo di riferimento della presente inchiesta differiscono dalla definizione del prodotto e dal periodo di riferimento dell'inchiesta precedente. Le valutazioni effettuate e i risultati di tale valutazione erano pertanto diversi (in altre parole, nel corso dell'inchiesta in questione si sono manifestati produttori dell'Unione diversi rispetto all'inchiesta avviata nel 2012, mentre quei

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(3)</sup> GU C 357 del 29.10.2015, pag. 5.

<sup>(4)</sup> Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, causa C-511/13 P, *Philips Lighting Poland SA e Philips Lighting BV contro Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co. Ltd e GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt.), Osram GmbH, Commissione europea*.



produttori dell'Unione erano stati definiti in base al prodotto simile dell'indagine del 2012). La nota al fascicolo di legittimazione ad agire del 28 ottobre 2015 stabilisce la produzione totale del prodotto simile nell'Unione a 8 600 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015. Per l'inchiesta precedente avviata nel 2012 la nota al fascicolo di legittimazione ad agire del 9 novembre 2012 stabiliva la produzione totale del prodotto simile nell'Unione a 21 600 tonnellate.


- (5) La stessa parte interessata ha affermato che il numero di società che sostengono la denuncia è basso — tre produttori sui 16 dell'Unione — e ha chiesto alla Commissione di esaminare i motivi per cui gli altri produttori dell'Unione non si sono pronunciati. In risposta a queste osservazioni la Commissione ha fatto notare che il numero di produttori che sostengono una denuncia non è rilevante al momento dell'apertura di un'inchiesta; quello che conta è unicamente la loro quota nel volume di produzione dell'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (6) La parte interessata ha inoltre messo in discussione l'inclusione di un produttore dell'Unione nella definizione di industria dell'Unione in quanto gli accessori da esso prodotti avevano un valore aggiunto notevolmente più elevato rispetto agli altri produttori dell'Unione. L'inchiesta ha però confermato che questo produttore dell'Unione produceva e vendeva anche il prodotto simile: la sua inclusione nel campione era quindi giustificata. Sono stati presi in considerazione soltanto i volumi di tale produttore che rientravano nell'ambito dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

### 1.2. Parti interessate dal procedimento

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, tutti i produttori, gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le rispettive associazioni, nonché i produttori esportatori e le autorità dei paesi interessati.
- (8) La Commissione ha altresì contattato i produttori di Brasile, India, Malaysia, Corea, Svizzera, Thailandia e Stati Uniti d'America («USA») elencati nell'avviso di apertura quali possibili paesi di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

### 1.3. Campionamento

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
  - a) Campionamento dei produttori dell'Unione
- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che, in considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, avrebbe limitato la sua analisi a un numero ragionevole di produttori dell'Unione. Al momento dell'apertura, si sono manifestati i produttori menzionati al considerando 2, vale a dire un produttore dell'Unione e un gruppo di due filiali controllate con sede nell'Unione che producono il prodotto simile.
- (12) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, un altro produttore dell'Unione ha chiesto di essere incluso nel campione. I quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato sono stati pertanto inclusi nel campione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 47 % della produzione totale stimata dell'Unione e il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (13) Uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, vale a dire Springer GmbH, ha però successivamente informato la Commissione della sua decisione di non collaborare. Questo produttore non è stato quindi oggetto di un'ulteriore inchiesta. La Commissione ha tuttavia concluso che i rimanenti tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, i quali rappresentano il 43 % circa della produzione totale stimata dell'Unione, erano comunque rappresentativi dell'industria dell'Unione. Il suddetto produttore dell'Unione ha inoltre informato la Commissione di non essere soltanto un produttore dell'Unione, ma di avere anche concordato un regime di perfezionamento passivo con un produttore cinese.





- (14) La Commissione ha inoltre valutato l'impatto dell'esclusione degli accessori flangiati e a bassa rugosità (cfr. la seguente sezione 2.2) sulla rappresentatività del campione. Essa ha rilevato che la produzione di accessori flangiati e a bassa rugosità non era sostanziale né per quanto riguarda i produttori dell'Unione inclusi nel campione né per la produzione totale dell'Unione e che, di conseguenza, non influiva in nessun modo sulla rappresentatività del campione già selezionato.
- (15) Una parte interessata ha sostenuto che i produttori dell'Unione diversi da quelli che sostenevano la denuncia hanno incrementato le proprie vendite nel corso del periodo 2010-2015 con un aumento dei prezzi e del volume, in base alle statistiche Eurostat del commercio intra-UE.
- (16) La Commissione ha esaminato il potenziale pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dai paesi interessati all'industria dell'Unione, includendo tutti i produttori dell'Unione mediante i dati macroeconomici (cfr. considerando 193-207). La Commissione ha inoltre rilevato che la parte interessata ha fondato la propria analisi su codici NC comprendenti non solo il prodotto in esame, ma anche prodotti che esulavano dall'ambito della presente inchiesta. In linea generale, inoltre, il volume riportato nelle statistiche del commercio intra-UE non riguarda unicamente la produzione dell'Unione ma anche le rivendite di prodotti importati. Non è stato pertanto possibile trarre alcuna conclusione sui prezzi o sul volume delle vendite dei produttori dell'Unione. In ogni caso resta il fatto che i dati microeconomici del campione sono considerati rappresentativi per l'industria dell'Unione. Se questi dati non comprendono i produttori che non hanno presentato denuncia, ciò è dovuto al fatto che essi non si sono manifestati al fine di essere inclusi nel campione.

b) Campionamento degli importatori


- (17) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (18) Tre importatori indipendenti hanno fornito informazioni e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Insieme essi rappresentavano il 10 % della stima dei volumi importati dalla RPC e da Taiwan durante il periodo dell'inchiesta. Dal momento che la Commissione poteva esaminare tutti gli importatori che si sono manifestati, il campionamento non è stato necessario.

c) Campionamento dei produttori esportatori di Taiwan

- (19) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, nell'avviso di apertura tutti i produttori esportatori di Taiwan sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni in esso indicate. Le informazioni sull'apertura dell'inchiesta e l'avviso di apertura (che comprendeva un modulo di campionamento) sono stati inviati alle dieci società di Taiwan individuate nella denuncia come produttori esportatori del prodotto in esame nell'Unione. L'Ufficio di rappresentanza di Taipei nell'Unione europea è stato inoltre invitato ad individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori.
- (20) Quattro produttori esportatori di Taiwan hanno fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero di produttori esportatori taiwanesi che hanno collaborato, il campionamento non è stato ritenuto necessario.
- (21) Nel corso dell'inchiesta due delle quattro società non hanno proseguito la collaborazione. La Commissione ha informato tali società che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

d) Campionamento dei produttori esportatori della RPC, richieste di TEM e richieste di esame individuale

- (22) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. L'Ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare cinese nell'Unione europea è stato inoltre invitato ad individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori.



- (23) Nove produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione di quattro società o gruppi di società che rappresentano il 79 % circa delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e approssimativamente il 35 % dei quantitativi totali esportati dalla RPC nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Per selezionare le quattro società incluse nel campione, è stato utilizzato il criterio del volume delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori interessati noti e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.
- (24) Nel corso dell'inchiesta una delle quattro società incluse nel campione non ha proseguito la collaborazione. La Commissione ha informato tale società che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
- (25) Nessuno dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»). Cinque produttori esportatori della RPC non inclusi nel campione hanno tuttavia richiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Come già affermato al considerando 99, tali richieste non sono state accolte.

#### 1.4. Risposte al questionario

- (26) Sono stati inviati questionari alle quattro società di Taiwan e alle quattro società della RPC incluse nel campione, ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai tre importatori inclusi nel campione.
- (27) Sono pervenute risposte al questionario soltanto da due società di Taiwan, tre della RPC, tre produttori dell'Unione e tre importatori.
- (28) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, è pervenuta una risposta al questionario anche da uno dei produttori del potenziale paese di riferimento, con sede in Svizzera.

#### 1.5. Visite di verifica

- (29) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi dell'associazione e delle società seguenti:
- Produttori dell'Unione:
    - OSTP Sweden AB, Svezia,
    - OSTP Finland OY, Finlandia,
    - Erne Fittings, Austria.
  - Importatore indipendente:
    - Arcus Nederland BV, Paesi Bassi.
  - Produttori esportatori di Taiwan:
    - Ta Chen Stainless Pipes Co. Ltd., Taichung,
    - King Lai Hygienic Materials Co. Ltd. Tainan.
  - Produttori esportatori della RPC:
    - Suzhou Yuli Pipeline Industry Co. Ltd. e società collegate, Suzhou, Jiangsu and Shanghai,
    - Zhejiang India Pipeline Industry Co. Ltd., Wenzhou,
    - Zhejiang Good Fittings Co. Ltd., Wenzhou.
- (30) Una visita di verifica è stata inoltre effettuata presso la sede della società svizzera Rohrbogen AG (Basilea), considerata produttore del potenziale paese di riferimento. Tale visita di verifica è avvenuta successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.



### 1.6. Divulgazione delle conclusioni provvisorie

- (31) Durante la fase provvisoria dell'inchiesta la Commissione ha deciso di non istituire misure antidumping provvisorie. Tale decisione è stata principalmente motivata dalla ricerca in corso di un paese di riferimento appropriato in base al quale stabilire il valore normale per i produttori esportatori cinesi. In assenza di determinazione del margine di dumping per la RPC, non è stato possibile stabilire neppure il livello delle importazioni oggetto di dumping cumulate provenienti da entrambi i paesi interessati. Sebbene, ai fini dell'analisi dei diversi indicatori di pregiudizio, fossero disponibili i dati concernenti l'industria dell'Unione, il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono un elemento indispensabile per la determinazione del pregiudizio, in conformità all'articolo 3 del regolamento di base. Durante la fase provvisoria dell'inchiesta non è stata pertanto effettuata nessuna determinazione del pregiudizio e, di conseguenza, del nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping.
- (32) Il 13 luglio 2016 le parti interessate hanno ricevuto una comunicazione delle conclusioni provvisorie. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, sono pervenute osservazioni da un produttore esportatore taiwanese, da un produttore esportatore cinese, dalla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») e dal denunciante. Tali osservazioni vengono tutte trattate ai considerando successivi.

### 1.7. Divulgazione delle conclusioni definitive

- (33) Il 27 ottobre 2016 le parti interessate hanno ricevuto un documento contenente le conclusioni definitive. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 16 novembre 2016.
- (34) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive tre produttori esportatori cinesi, la CCCMC, due importatori dell'Unione e il denunciante hanno presentato osservazioni; il produttore dell'Unione che aveva concordato anche a un regime di perfezionamento passivo ha richiesto un'audizione con il consigliere-auditore, mentre la CCCMC ha richiesto un'audizione con i servizi della Commissione.
- (35) Durante l'audizione con il consigliere-auditore il produttore dell'Unione ha chiesto che i prodotti reimportati a seguito del perfezionamento passivo siano esentati dai dazi, poiché non sono causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione in quanto si sovrappongono in misura molto limitata alla produzione dei denunciati e, trattandosi di una PMI, non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire dazi dal momento che il produttore ha ricevuto fondi strutturali dell'UE per aprire il proprio stabilimento: l'istituzione di dazi lo costringerebbe a cessare l'attività. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere eventuali pareri al riguardo.
- (36) Un produttore esportatore cinese ha inoltre chiesto la rettifica della propria denominazione, riportata in maniera errata, e un importatore dell'Unione ha suggerito una definizione più precisa di «accessori a bassa rugosità»: entrambe le richieste sono state accolte dalla Commissione.
- (37) Per quanto riguarda la divulgazione delle conclusioni definitive, due produttori esportatori cinesi e la CCCMC hanno sostenuto che il periodo stabilito dalla Commissione per la presentazione delle osservazioni delle parti interessate era inadeguato e non consentiva loro di trattare in modo esauriente e completo tutti i dati e le motivazioni presentati per la prima volta nella divulgazione delle conclusioni definitive. Essi hanno ritenuto che si trattasse di una grave violazione dei diritti di difesa delle parti interessate in questo procedimento.
- (38) La Commissione ha rilevato che un procedimento antidumping avviato a norma dell'articolo 5 del regolamento di base viene condotto secondo scadenze rigorose. Le parti interessate in questione hanno ricevuto comunicazione della decisione della Commissione di non istituire misure provvisorie e della proposta della Commissione di istituire misure definitive; il tempo loro concesso per replicare era ragionevole. A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione deve stabilire un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Concedendo un termine di 22 giorni la Commissione ha rispettato tale obbligo. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'eventuale proroga di tale termine. È stata inoltre sottolineata l'impossibilità di divulgare dati aggiuntivi durante la fase provvisoria, non soltanto riguardo alle conclusioni sul dumping concernenti la RPC ma anche riguardo al




pregiudizio. In assenza di determinazione del margine di dumping per la RPC, non è stato possibile stabilire il livello delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Sebbene, ai fini dell'analisi dei diversi indicatori di pregiudizio, siano disponibili i dati concernenti l'industria dell'Unione, il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono un elemento indispensabile per la determinazione del pregiudizio, in conformità all'articolo 3 del regolamento di base. Non è stata pertanto effettuata nessuna determinazione del pregiudizio nella fase provvisoria dell'inchiesta. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (39) In seguito alle osservazioni e alle richieste di alcune delle parti interessate successive alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha comunicato ulteriori dati e informazioni. La divulgazione di queste conclusioni aggiuntive è avvenuta il 25 novembre 2016. Ulteriori osservazioni sono pervenute da due produttori esportatori cinesi, dalla CCCMC, dal denunciante e da tre importatori dell'Unione.
- (40) Durante l'audizione con il consigliere-auditore il denunciante ha chiesto che la richiesta di esenzione per un regime di perfezionamento passivo presentata da uno dei produttori dell'Unione, di cui al precedente considerando 35, fosse respinta poiché il produttore dell'Unione in questione è anche importatore del prodotto in esame fabbricato in Cina. Contrariamente a quanto asserito da tale produttore, inoltre, i suoi prodotti sono in concorrenza con il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione. Nel corso della medesima audizione il denunciante ha inoltre spiegato che la maggioranza degli operatori commerciali nell'Unione immagazzina prodotti che godono della doppia certificazione in forza delle norme EN/DIN e ASME/ANSI. Inoltre, contrariamente a quanto asserito da uno degli operatori commerciali, i prodotti soggetti a norme diverse sono intercambiabili.
- (41) Due produttori esportatori cinesi e la CCCMC hanno ribadito le proprie argomentazioni, in particolare per quanto concerne la mancata divulgazione delle conclusioni relative al pregiudizio nella fase provvisoria, il che a loro parere non poteva essere giustificato dalla mancanza di dati.
- (42) In risposta a tale asserzione la Commissione rileva che le conclusioni sugli indicatori di pregiudizio possono essere divulgate soltanto una volta determinato il volume delle importazioni oggetto di dumping. Nella fattispecie, durante la fase provvisoria non era stata effettuata alcuna determinazione del dumping per la RPC. Il fatto che siano stati raccolti i dati grezzi per gli indicatori di pregiudizio non significa che la conclusione sugli indicatori di pregiudizio possa essere stabilita. La Commissione ha fornito informazioni adeguate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base. La Commissione ritiene che i diritti di difesa delle parti interessate siano stati rispettati.

#### 1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (43) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).
- (44) L'esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
- (45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, diverse parti interessate hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare il periodo tra il 2010 e il PI, anziché quello tra il 2012 e il PI. Secondo la prassi abituale della Commissione, l'esame delle tendenze relative al pregiudizio viene effettuata su un periodo di quattro anni. Le parti non hanno presentato elementi di prova che avrebbero potuto suffragare la conclusione secondo cui il periodo in esame non fosse adeguato.
- (46) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive due produttori esportatori cinesi e la CCCMC hanno ribadito la loro argomentazione concernente il periodo in esame ai fini dell'analisi delle tendenze relative al pregiudizio. Come indicato in precedenza, è prassi abituale della Commissione utilizzare un periodo di quattro anni per la valutazione del pregiudizio in virtù dell'ampio potere discrezionale di cui dispone nelle inchieste di difesa commerciale. Le parti interessate non hanno presentato alcuna prova inconfutabile che avrebbe imposto alla Commissione di discostarsi dalla propria prassi abituale. Il caso <sup>(1)</sup> cui fanno riferimento le parti interessate si è inoltre concluso con il ritiro della denuncia, senza che venisse effettuata alcuna determinazione del pregiudizio. Il prodotto in esame oggetto della presente inchiesta è comunque diverso dal prodotto in esame oggetto dell'inchiesta conclusa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


<sup>(1)</sup> Decisione 2013/440/UE della Commissione, del 20 agosto 2013, che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GUL 223 del 21.8.2013, pag. 13).



## 2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 2.1. Prodotto in esame

- (47) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90.
- (48) Il prodotto in esame viene fabbricato essenzialmente mediante il taglio e la formatura di tubi. È utilizzato per raccordare tubi in acciaio inossidabile ed esiste in forme diverse quali gomiti, riduttori, raccordi a T e tappi.
- (49) Il prodotto in esame è utilizzato in un'ampia gamma di industrie e per una serie di applicazioni finali, quali ad esempio:
- industria petrolchimica,
  - industria alimentare e delle bevande e industria farmaceutica,
  - costruzioni navali,
  - produzione di energia, centrali elettriche,
  - costruzioni e impianti industriali.
- (50) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive uno degli importatori dell'Unione ha affermato che i tappi non dovrebbero essere inclusi nella definizione del prodotto in quanto non sono ottenuti mediante il taglio e la formatura di tubi.
- (51) In risposta a tale argomentazione si osserva che il prodotto in esame è fabbricato «essenzialmente», ma non «esclusivamente», mediante il taglio e la formatura di tubi. Si rileva altresì che, sotto il profilo delle prospettive di mercato, i tappi sono tipi di accessori e vengono presentati come tali nei cataloghi delle imprese. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, diverse parti hanno sostenuto che i prodotti importati e la produzione dell'Unione non sono tecnicamente intercambiabili a causa di norme tecniche diverse, ad esempio EN/DIN e ASME/ANSI, o che i prodotti fabbricati secondo le norme EN/DIN dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto.
- (53) In primo luogo è importante chiarire che sia l'industria dell'Unione sia i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta applicano entrambi i tipi di norme tecniche. Questo vale anche per le società incluse nel campione. Le macchine utilizzate per produrre secondo le diverse norme sono poi le stesse, così come identico è il processo di produzione.
- (54) In secondo luogo l'inchiesta e l'audizione con il produttore dell'Unione che aveva concordato anche a un regime di perfezionamento passivo hanno dimostrato che le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche dei prodotti approvati secondo le norme EN/DIN e ASME/ANSI sono comparabili. Benché le norme possano imporre lievi differenze a livello di spessore e di resistenza, queste differenze possono variare per ogni tipo di prodotto e, in molti casi, i tipi di prodotto coincidono in buona parte o addirittura completamente.
- (55) In terzo luogo entrambi i tipi di prodotto sono in concorrenza tra loro. Sebbene sia vero che, per taluni progetti, le specifiche impongono il rispetto delle norme EN/DIN o ASME/ANSI, nel momento in cui gli ingegneri decidono in merito alla scelta della norma, queste si fanno concorrenza. Ciò è dimostrato dal fatto che il ricorso alle norme EN/DIN o ASME/ANSI varia tra gli Stati membri secondo tendenze storiche, ma nulla impedisce di scegliere l'una o l'altra norma per i nuovi progetti in tutta l'Unione.
- (56) Infine, una volta effettuata la scelta della norma la concorrenza si fa addirittura diretta quando le norme sono totalmente equivalenti, come nel caso di alcuni tipi di prodotto.
- (57) La Commissione osserva altresì che, nonostante le specifiche richieste rivolte all'importatore che ha collaborato, la Commissione non ha ricevuto alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che il prodotto simile e il prodotto in esame non sono in concorrenza.



- (58) L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (59) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive diverse parti interessate, tra cui un importatore indipendente, hanno confermato le suddette conclusioni dell'inchiesta. Tali parti interessate hanno ribadito che le norme EN/DIN e ASME/ANSI sono in ampia misura intercambiabili. Una delle parti interessate ha inoltre affermato che i fornitori di tubi dell'Unione forniscono prodotti con doppio certificato e che qualunque fabbricante del prodotto in esame può anch'egli acquisire la doppia certificazione. Tale parte interessata ha inoltre affermato che la maggior parte delle scorte degli operatori commerciali del prodotto in esame e del prodotto simile ha una doppia certificazione.
- (60) In assenza di ulteriori osservazioni relative alle norme di prodotto, l'argomentazione secondo cui il prodotto in esame e il prodotto simile avrebbero dovuto essere esaminati separatamente in base alle norme EN/DIN e ASME/ANSI è stata respinta.

## 2.2. Prodotti esclusi dalla definizione del prodotto in esame

### 2.2.1. Accessori a bassa rugosità

- (61) Tre importatori indipendenti, la CCCMC e due produttori esportatori cinesi hanno affermato che la definizione del prodotto non distingue a sufficienza tra gli accessori per l'industria e quelli cosiddetti «per sanitari», anche se presentano caratteristiche fisiche diverse. Essi hanno aggiunto che l'industria dell'Unione non produce «accessori per sanitari» e che il presente procedimento antidumping dovrebbe quindi riguardare soltanto gli «accessori per l'industria».
- (62) Nel corso di un'audizione congiunta i tre importatori indipendenti hanno presentato elementi di prova a sostegno della loro asserzione e hanno dimostrato una serie di differenze fondamentali tra gli accessori «per l'industria» e quelli «per sanitari», in base alle caratteristiche fisiche, all'imballaggio, all'uso finale e al livello dei prezzi.
- (63) Occorreva ridefinire la differenza in termini di caratteristiche fisiche: il tratto distintivo corretto consisteva nella rugosità della superficie degli accessori. Anziché utilizzare il termine accessori «per sanitari» è opportuno parlare di «accessori a bassa rugosità», vale a dire accessori con rugosità media (Ra) della superficie inferiore a 0,8 micrometri. Questi accessori sono utilizzati nell'industria alimentare e delle bevande, nel settore dei semiconduttori, nell'industria farmaceutica e nel settore della sanità.
- (64) Le differenze in termini di levigatezza e finitura della superficie sono notevoli. Gli accessori a bassa rugosità hanno solitamente estremità ad angolo vivo (anziché smussate) nonché spessore delle pareti e diametro esterno inferiori. L'esistenza di norme distinte non è visibile, come non lo è il fatto che gli accessori a bassa rugosità siano sempre costituiti di rotoli laminati a freddo o tubi trafilati a freddo (a differenza dei rotoli laminati a caldo, impiegati per gli accessori ad elevata rugosità). Gli accessori a bassa rugosità sono infine confezionati singolarmente in sacchetti di plastica, mentre quelli ad elevata rugosità sono imballati alla rinfusa in cartoni.
- (65) Non si tratta di prodotti intercambiabili: i settori che utilizzano gli accessori a bassa rugosità non possono utilizzare quelli ad elevata rugosità a causa delle prescrizioni igieniche; d'altro canto gli accessori a bassa rugosità non sono adatti alle applicazioni che utilizzano accessori ad elevata rugosità a causa delle prescrizioni meno severe in materia di resistenza alla pressione e alla temperatura e dei prezzi più elevati. L'inchiesta ha rivelato che il livello dei prezzi al kg degli accessori a bassa rugosità è in media da 2 a 3 volte più elevato. Ciò è dovuto principalmente all'intensità del lavoro di lucidatura e ai controlli di qualità supplementari.
- (66) Poiché i questionari erano già stati inviati al momento dell'audizione, non è stato più possibile modificare radicalmente il numero di codice del prodotto («NCP») comunicato. L'inserimento di una colonna riguardante la sola caratteristica fisica di «rugosità» nella tabella in cui sono riportate le singole transazioni e l'aggiunta di un criterio supplementare nella tabella dei costi di produzione che figura nella risposta al questionario hanno tuttavia permesso di stabilire una distinzione tra i due tipi di accessori. Sia l'industria che gli importatori



dell'Unione hanno infine convenuto che gli accessori con una rugosità media (Ra) della superficie inferiore a 0,8 micrometri non vanno considerati facenti parte del prodotto in esame. Durante la fase provvisoria dell'inchiesta i servizi della Commissione hanno pertanto ritenuto che tali accessori dovessero essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta.


- (67) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie uno dei produttori cinesi inclusi nel campione ha sostenuto che gli accessori a bassa rugosità non dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. La società in questione ha inoltre contestato le dichiarazioni rese dalle parti interessate circa le differenze a livello di caratteristiche fisiche, di materiali da imballaggio e di costi/prezzi nonché la mancanza di intercambiabilità tra gli accessori a bassa rugosità e quelli ad elevata rugosità. La questione delle diverse caratteristiche fisiche, dei materiali da imballaggio e dei livelli dei prezzi tra gli accessori a bassa e ad elevata rugosità è stato però verificato e confermato in loco a Taiwan. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 2.2.2. Accessori flangiati

- (68) Un produttore esportatore sino-taiwanese ha sostenuto che gli accessori flangiati, vale a dire quelli le cui estremità sono a forma di flangia, non fanno parte del prodotto in esame così come definito nell'avviso di apertura.
- (69) È opportuno ricordare che la forma dell'estremità è il fattore determinante per decidere quale tecnica applicare ai fini del raccordo degli accessori ai tubi. Si utilizzano diverse tecniche per produrre accessori da saldare testa a testa e accessori flangiati. I primi sono prodotti mediante saldatura mentre gli accessori flangiati si ottengono tramite aggraffatura e bullonatura. Le note esplicative dei codici NC della definizione del prodotto precisano inoltre che le estremità del raccordo da saldare testa a testa dovrebbero essere ad angolo vivo o smussate per agevolare la saldatura ai tubi.
- (70) È stato altresì accertato che la produzione di accessori flangiati impone costi aggiuntivi a causa del maggiore quantitativo di materie prime e di materiali intermedi utilizzati nonché della maggiore complessità dei processi di fabbricazione. Sotto il profilo del processo di produzione gli accessori da saldare testa a testa possono essere considerati semiprodotti per la fabbricazione di accessori flangiati.
- (71) L'industria dell'Unione ha condiviso la posizione secondo cui gli accessori flangiati erano un prodotto diverso e andavano pertanto esclusi dalla definizione del prodotto.
- (72) Già durante la fase provvisoria dell'inchiesta i servizi della Commissione avevano considerato che tali accessori dovessero essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta. Dal momento che le parti interessate non hanno presentato osservazioni per contestare tale conclusione, la decisione è confermata.

#### 2.3. Prodotto simile

- (73) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:
- a) il prodotto in esame;
  - b) il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan (scelta anche come paese di riferimento per la RPC, cfr. considerando 105);
  - c) il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (74) La Commissione ha deciso quindi che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.



## 3. DUMPING

## 3.1. Taiwan


## 3.1.1. Introduzione

- (75) Come indicato al considerando 27, soltanto due società di Taiwan hanno collaborato all'inchiesta fornendo risposte complete ai questionari antidumping. Le vendite di queste società rappresentavano il 36 % delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione da Taiwan durante il periodo dell'inchiesta.
- (76) Una delle società che hanno collaborato produceva principalmente accessori che non rientrano nella definizione riveduta del prodotto oggetto dell'inchiesta, come spiegato ai considerando da 61 a 71 [accessori con rugosità media (Ra) della superficie inferiore a 0,8 micrometri e/o accessori flangiati]. Questo produttore non aveva realizzato vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.
- (77) La seconda società che ha collaborato effettua al contrario una produzione massiccia della maggior parte dei tipi standard di accessori che rientrano nell'ambito dell'inchiesta. Questa società utilizza per la sua produzione solo tubi saldati e fabbricati unicamente con acciai di grado 304 e 316 e produce esclusivamente raccordi a gomito e a T (questi ultimi solo con tubo principale e tubo di raccordo del medesimo diametro, non saldati ma fabbricati a partire da un pezzo unico il cui centro è stato «allungato verso il basso» fino a ottenere la forma di una T). Il produttore non aveva realizzato vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

## 3.1.2. Valore normale

- (78) Nel caso di entrambi i produttori esportatori di Taiwan, a causa della mancanza di vendite del prodotto simile sul mercato interno il valore normale è stato calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base aggiungendo al costo medio di fabbricazione del prodotto pertinente le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un equo profitto.
- (79) Nel caso della prima società che ha collaborato l'importo delle SGAV e del margine di profitto è stato determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, vale a dire in base agli importi effettivamente sostenuti dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, segnatamente le vendite sul mercato interno degli accessori con rugosità media (Ra) della superficie inferiore a 0,8 micrometri.
- (80) Nel caso della seconda società che ha collaborato, a causa della mancanza di vendite proprie sul mercato interno del prodotto simile o di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato, nella costruzione del valore normale, gli stessi importi per le SGAV e il profitto utilizzati per la prima società, ossia gli unici dati disponibili e verificati attinenti alle vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale sul mercato di Taiwan.
- (81) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie il secondo produttore esportatore taiwanese ha sollevato alcune obiezioni in merito all'utilizzo dei dati del primo produttore di Taiwan per la costruzione del suo valore normale. In primo luogo la società ha affermato (in base alla versione consultabile della risposta al questionario e alle risposte dell'altro produttore alla lettera di richiesta di maggiori informazioni) che il primo produttore non può essere considerato in alcun modo un produttore esportatore del prodotto in esame, in quanto esso produrrebbe ed esporterebbe nell'Unione unicamente tipi di prodotto esclusi dalla definizione del prodotto, vale a dire accessori a bassa rugosità e flangiati. In secondo luogo la società ha sostenuto che l'utilizzo delle cifre relative alle SGAV di un'unica società ai fini della costruzione del valore normale per un'altra società è in contraddizione con le conclusioni dell'organo di appello dell'OMC <sup>(1)</sup>, secondo cui le SGAV di un'unica società non possono essere utilizzate per costruire i valori normali.
- (82) In risposta alle suddette argomentazioni la Commissione ha constatato, durante la verifica in loco presso la sede della società in questione, che una parte della produzione e delle vendite della società nell'Unione durante il PI (vale a dire gli accessori sotto vuoto sottoposti ad un ulteriore trattamento di superficie risultante in una rugosità della superficie superiore a 0,8 micrometri) rientrava nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. La società è stata pertanto considerata un produttore esportatore del prodotto in esame ed è stato calcolato un margine di dumping per detta società. È opportuno sottolineare che la società in questione non vendeva questo tipo di prodotto sul mercato interno di Taiwan durante il PI, il che influisce sul metodo di costruzione del valore normale per entrambi i produttori esportatori di Taiwan, come illustrato ai considerando 79 e 80. In secondo luogo è altresì opportuno rilevare che la decisione dell'organo di appello dell'OMC citata dalla parte interessata si riferisce alla situazione descritta nell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di

<sup>(1)</sup> UE-India Bed Linen (caso AB-2000-13), paragrafo 76: «... l'uso dei termini «media ponderata», combinato con l'uso dei termini «importi» e «esportatori o produttori» al plurale nel testo dell'articolo 2.2.2, punto ii), [dell'accordo antidumping OMC] anticipa chiaramente l'utilizzo di dati relativi a più esportatori o produttori. Se ne conclude che il metodo per calcolare gli importi o le SGAV e il profitto previsto in tale disposizione può essere utilizzato soltanto se sono disponibili dati riguardanti più esportatori o produttori.»





base, vale a dire l'utilizzo della media ponderata delle SGAV di altri produttori riguardo alla produzione e alle vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine. In questo caso tuttavia la costruzione del valore normale è stata fondata sull'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, vale a dire le SGAV determinate in base a «qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale». Alla luce di quanto precede la Commissione conferma la propria decisione in merito alla fonte dei dati utilizzata per la costruzione del valore normale. È opportuno osservare che la Commissione ha anche esaminato fonti alternative di dati per la determinazione delle SGAV ai fini della costruzione del valore normale, vale a dire i dati forniti dal produttore svizzero di riferimento che ha collaborato. Benché le cifre in questione non siano state fornite per il PI, è stato confermato che, per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, esse oscillavano tra l'8 % e il 12 % ed erano quindi comparabili alle cifre adeguate delle SGAV utilizzate nel calcolo definitivo di cui al considerando 86.

- (83) Nelle sue osservazioni il produttore esportatore di Taiwan ha altresì sostenuto che i dati critici utilizzati per la determinazione del valore normale sono stati divulgati in modo inopportuno. Per motivi di riservatezza commerciale, tale divulgazione non poteva effettivamente rivelare le cifre relative alle SGAV, al profitto e agli adeguamenti dei costi utilizzate nei calcoli. La società, che conosce i propri costi di fabbricazione, avrebbe potuto facilmente stimare l'importo dell'adeguamento medio complessivo effettuato. Essa ha però chiesto la divulgazione di dati specifici riguardanti determinati elementi di calcolo, segnatamente l'importo delle SGAV e del profitto, i livelli degli adeguamenti del valore normale in funzione dei costi e dei prezzi e l'adeguamento dell'IVA al valore normale.
- (84) In risposta a tale richiesta va sottolineato che le cifre esatte delle SGAV, del profitto e degli adeguamenti dei costi utilizzate nella costruzione del valore normale non possono essere divulgate in quanto i dati provengono da un'unica società, la quale è una concorrente taiwanese della società che ha richiesto tali informazioni; tale società ha chiesto il trattamento riservato dei dati poiché essi contengono segreti industriali. Questa richiesta è manifestamente giustificata. Tuttavia le cifre più importanti utilizzate per il calcolo finale, ossia quelle relative alle SGAV e al profitto, sono divulgate sotto forma di intervalli di valori al considerando 86. È inoltre opportuno rilevare che il livello degli adeguamenti dei costi è stato molto basso e non ha avuto un'incidenza significativa sul livello del valore normale e del margine di dumping. Non è stato applicato alcun adeguamento dei prezzi in quanto i prezzi sul mercato interno non sono stati utilizzati per il calcolo del valore normale. Nel caso di Taiwan non è stato neppure effettuato alcun adeguamento dell'IVA al valore normale.
- (85) Infine la società in questione ha affermato che il livello delle SGAV e del profitto del suo concorrente non è rappresentativo della propria situazione. Essa ha sostenuto che l'altro produttore di Taiwan effettua una produzione su piccola scala e vende prodotti altamente specializzati; al contrario, la società in questione è attiva nella produzione e nella vendita di grandi quantitativi di prodotti standard.
- (86) Nel corso delle visite di verifica è stato effettivamente confermato che i prodotti fabbricati e venduti dalle due società sono diversi e che di conseguenza anche le strutture delle rispettive SGAV sono differenti. La Commissione ha pertanto deciso di ridurre il livello delle SGAV utilizzato per la costruzione del valore normale per il secondo produttore esportatore che ha collaborato proporzionalmente ai costi del lavoro inerenti al controllo di qualità e ai costi di ricerca e sviluppo. Ciò ha comportato una riduzione dell'adeguamento delle SGAV dell'ordine del 7-13 %, espresso come percentuale del fatturato, il che ha successivamente limitato il livello del margine di dumping individuale di tale società. Al tempo stesso la Commissione ha ritenuto che il margine di profitto utilizzato per la costruzione del valore normale (1-5 % del fatturato) fosse equo. L'adeguamento finale complessivo dei costi di fabbricazione nel calcolo del valore normale per il produttore esportatore in questione è risultato pari al 15,36 %.

### 3.1.3. Prezzo all'esportazione

- (87) I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno effettuato vendite all'esportazione nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti situati nell'Unione.
- (88) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione dal paese esportatore, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.




3.1.4. *Confronto e margini di dumping*

- (89) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (90) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (91) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, i costi di movimentazione e di carico e i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, gli sconti e le commissioni che, secondo quanto dimostrato, incidono sulla comparabilità dei prezzi. L'importo totale di tali adeguamenti oscillava tra l'1 % e il 10 % in base ai valori effettivi comunicati dai produttori esportatori di Taiwan e verificati in loco. Queste cifre sono quelle che le società taiwanesi hanno indicato per le pertinenti voci di costo e che sono state loro specificamente comunicate a fini di verifica.
- (92) Si osserva che, in questo calcolo, la Commissione ha respinto una richiesta di adeguamento per conversione valutaria presentata da una delle parti interessate. La parte ha chiesto alla Commissione di utilizzare il tasso di cambio del giorno del pagamento anziché il tasso di cambio alla data di fatturazione. Il regolamento di base stabilisce che, di norma, per stabilire il tasso di cambio si utilizza la data di fatturazione, ma che in circostanze straordinarie è possibile utilizzare una data anteriore (ad esempio la data del contratto). Il regolamento di base non offre però alcuna base giuridica che giustifichi il ricorso ad una data successiva a quella di fatturazione. Ne è motivo il fatto che, alla data di fatturazione, il prezzo è fisso e la società non può più influire sulla decisione di praticare o meno il dumping. In ogni caso, anche se fosse possibile ricorrere a una data ulteriore, *quod non*, come già chiarito nella divulgazione delle conclusioni provvisorie, il richiedente non ha dimostrato il verificarsi della condizione supplementare, vale a dire di una fluttuazione sostenuta dei tassi di cambio.
- (93) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per ognuna delle società che hanno collaborato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.
- (94) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Margine di dumping stabilito (%)
King Lai Hygienic Materials Co., Ltd	0,0
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd	5,1

- (95) Per i produttori che non hanno collaborato la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base. L'omessa collaborazione dei produttori esportatori interessati consente loro di non condividere i dati specifici delle società sulla cui base è possibile valutare la loro effettiva politica di esportazione e obbliga la Commissione a utilizzare i migliori dati disponibili al loro riguardo. Nella sua prassi decisionale la Commissione distingue a tal fine le inchieste in cui il tasso di collaborazione è elevato (vale a dire oltre l'80 % delle esportazioni dichiarate nell'Unione) e le situazioni in cui la collaborazione è scarsa (pari o inferiore all'80 %). Nel caso di specie il livello di collaborazione era notevolmente inferiore all'80 %. In tale situazione la Commissione ritiene che il tasso più elevato di dumping dei produttori che hanno collaborato non costituisca una corretta approssimazione del tasso di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato, per il seguente motivo: è lecito sospettare che una delle ragioni che hanno indotto così tanti produttori a non cooperare è che essi erano a conoscenza del fatto che i loro tassi di dumping sarebbero stati di gran lunga superiori a quelli dei produttori che hanno collaborato. Il fatto che, nel caso di specie, la collaborazione sia stata ritirata nel corso dell'inchiesta corrobora tale posizione. La Commissione ritiene pertanto che il tasso di dumping dei produttori che non hanno collaborato sia rappresentato al meglio dal livello del margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo in termini di volume, equivalente cioè a più del 10 % delle esportazioni nell'Unione, per il produttore esportatore che ha collaborato e per il quale è stato riscontrato il dumping.
- (96) Dopo l'adeguamento delle SGAV utilizzate per il calcolo del margine di dumping riguardante il produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato, come spiegato al considerando 86, il margine di dumping a livello nazionale espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 12,1 %.
- (97) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha sostenuto al riguardo che il dazio residuo per Taiwan dovrebbe basarsi sulla denuncia e ammontare al 34,8 %. Il denunciante ha sostenuto che la maggior parte dei produttori taiwanesi del prodotto in esame ha deliberatamente omesso di collaborare durante il procedimento allo scopo di impedire alla Commissione di utilizzare le loro vendite sul mercato interno ai fini del




calcolo del valore normale. Secondo il denunciante il migliore dato disponibile che si sarebbe dovuto utilizzare era pertanto costituito dal valore normale così come calcolato nella denuncia in base ai prezzi praticati sul mercato interno di Taiwan.

- (98) In risposta a quanto sopra si noti che, nel calcolo del dazio residuo per Taiwan, la Commissione si avvale dei migliori dati disponibili sulla base dei dati raccolti e verificati nel corso dell'inchiesta. L'argomentazione è pertanto respinta.

### 3.2. Repubblica popolare cinese

#### 3.2.1. Paese di riferimento

- (99) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere determinato in base ai prezzi o al valore costruito di un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»). Nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha chiesto il TEM.
- (100) Il denunciante ha proposto gli USA quale potenziale paese di riferimento. Inoltre, secondo le informazioni disponibili la produzione del prodotto simile viene effettuata in diversi altri paesi nel mondo quali Brasile, India, Giappone, Malaysia, Corea, Svizzera e Thailandia. Questi paesi sono stati tutti presi in considerazione quali potenziali paesi di riferimento.
- (101) Sono stati contattati tutti i produttori noti (52) del prodotto simile nei paesi summenzionati, ma nessuno di essi ha collaborato. Solo una società malese ha accettato di collaborare ma ha fornito informazioni insufficienti e non è stata in grado di fornire dati NCP relativi ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno. Non è stato pertanto possibile utilizzare tali dati incompleti per la determinazione del valore normale. Va anche notato che la società malese in questione ha rifiutato una verifica in loco dei dati forniti.
- (102) Successivamente si è manifestato, quale potenziale produttore di riferimento, un produttore svizzero che ha accettato di collaborare. La società ha presentato la propria risposta al questionario, soggetta a verifica sul posto. Tuttavia, a causa della gamma alquanto limitata di tipi di prodotto fabbricati dalla società in questione rispetto all'ampia gamma di tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha deciso che i dati forniti dalla società svizzera non sarebbero stati adatti a determinare il valore normale per i produttori esportatori cinesi. A tale proposito si osserva che solo il 4,6 % dei tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori cinesi, pari al 4,2 % del volume delle esportazioni cinesi, corrispondeva direttamente ai tipi di prodotto fabbricati dal produttore svizzero. Nel caso di Taiwan, utilizzata in ultima analisi come paese di riferimento, il grado di corrispondenza diretta con i tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori cinesi era del 7,7 % in termini di numero di tipi di prodotto e dell'11,1 % in termini di volume delle esportazioni.
- (103) In tale situazione la Commissione ha deciso di utilizzare il secondo paese oggetto dell'inchiesta, ossia Taiwan, come paese di riferimento nonostante le argomentazioni inizialmente presentate dai denunciati, i quali affermavano che le società di Taiwan fabbricavano prevalentemente tipi di accessori la cui materia prima era costituita da tubi saldati (a differenza dei produttori cinesi, che utilizzano principalmente tubi senza saldatura). La stessa argomentazione è stata espressa anche dai produttori esportatori cinesi. D'altro canto la CCCMC, nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, ha ritenuto che i dati relativi ai costi di fabbricazione di Taiwan sarebbero stati più adatti come base della costruzione del valore normale rispetto ai dati dei produttori dell'Unione, considerati anch'essi dalla Commissione come un'alternativa nella divulgazione delle conclusioni provvisorie.
- (104) Taiwan è stata considerata idonea come paese di riferimento perché, contrariamente a quanto affermato dai denunciati e nonostante l'impiego di materie prime diverse, i dati forniti hanno consentito di elaborare un corretto metodo di attribuzione dei costi in relazione alle diverse caratteristiche di codifica del prodotto. Inoltre il livello di concorrenza sul mercato taiwanese è elevato, dal momento che si conoscono almeno dieci produttori nazionali del prodotto in esame, e ciò si riflette anche in una forte presenza di importazioni di provenienze diverse in una situazione caratterizzata da dazi doganali di livello moderato (tra il 7,5 % e il 10 %).
- (105) Per i motivi di cui sopra la Commissione ha deciso di utilizzare Taiwan come paese di riferimento per la RPC.
- (106) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive due produttori esportatori cinesi e la CCCMC hanno sostenuto che la scelta di Taiwan come paese di riferimento era inadeguata, in quanto i costi di fabbricazione utilizzati si riferivano ad un'unica società taiwanese che non effettuava vendite sul mercato interno. Le parti in questione hanno anche affermato che il livello di corrispondenza dei prodotti comparabili era troppo basso, obiezione sollevata anche da un importatore dell'Unione. Quest'ultima società ha inoltre indicato che la Cina non poteva essere paragonata a Taiwan in quanto i due paesi si situano a livelli diversi per quanto concerne l'indice di sviluppo umano («ISU») e il PIL pro capite.



- (107) Riguardo a tali argomentazioni si ricorda innanzi tutto che la decisione dell'OMC <sup>(1)</sup> implica che a tutti i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi dovrebbe essere assegnato un valore normale. La Commissione considera che i dati rilevati per un produttore esportatore del paese di riferimento siano sufficienti a costituire la base per i rimanenti tipi di prodotto, poiché i tipi per i quali vi sono dati accertati permettono di costruire i tipi di prodotto mancanti. La presenza di un solo produttore esportatore non è affatto eccezionale né costituisce una nuova prassi. Il regolamento di base prevede inoltre che il valore normale possa essere costruito in base al costo di produzione, in assenza di vendite sul mercato interno. Si ricorda poi che i livelli dell'ISU e del PIL non sono fattori presi in considerazione nello stabilire se un paese di riferimento sia adeguato. Al fine di determinare il paese di riferimento corretto, la Commissione procede come indicato al considerando 104. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.
- (108) Infine due produttori esportatori cinesi e la CCCMC hanno sollevato interrogativi circa un presunto grave vizio procedurale dovuto al fatto che la Commissione ha calcolato i margini di dumping dei produttori cinesi in base alle disposizioni relative all'economia non di mercato di cui al regolamento di base. Le parti hanno sostenuto che la base giuridica per applicare il metodo dell'economia non di mercato ai fini della determinazione del valore normale per i produttori esportatori cinesi si applicava fino all'11 dicembre 2016. Di conseguenza, secondo le parti in questione, per adottare misure antidumping definitive successivamente a tale data, come nel caso del presente procedimento, la Commissione è tenuta, secondo le regole dell'OMC, ad applicare il metodo standard di calcolo del dumping.
- (109) La Commissione fa notare a tale riguardo di non disporre di alcun potere discrezionale circa l'opportunità o meno di applicare le norme vigenti contenute nel regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


### 3.2.2. Valore normale

- (110) Come indicato al considerando 103 il valore normale per i produttori esportatori della RPC è stato determinato in base al valore costruito nel paese di riferimento, in questo caso Taiwan, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (111) Inoltre, a causa della mancanza di vendite del prodotto simile sul mercato interno di Taiwan il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base aggiungendo al costo medio di fabbricazione del prodotto pertinente le SGAV sostenute e il profitto realizzato sul mercato taiwanese durante il periodo dell'inchiesta.
- (112) Quale base per stabilire i costi di fabbricazione la Commissione ha utilizzato i dati di uno dei produttori taiwanesi che hanno collaborato (Ta Chen). È opportuno rilevare che il secondo produttore di Taiwan che ha collaborato (King Lai) aveva un volume di produzione del prodotto in esame molto limitato durante il periodo dell'inchiesta e che tale produzione riguardava tipi di prodotto altamente specializzati. Nell'ambito di tale esigua quota di produzione comunque considerata prodotto in esame, King Lai fabbrica prodotti che potrebbero essere considerati accessori a bassa rugosità, ma sottoposti ad un ulteriore trattamento di superficie risultante in una rugosità della superficie superiore a 0,8 micrometri: secondo la definizione di cui al considerando 47 si tratta pertanto del prodotto in esame. Tali accessori hanno costi di fabbricazione molto elevati e, se fossero presi in considerazione, i calcoli ne risulterebbero falsati. Inoltre questi tipi di prodotto non sono esportati nell'UE dai produttori cinesi inclusi nel campione (sebbene possano essere coperti dai rispettivi NCP dal momento che la rugosità non è uno dei parametri che costituiscono l'NCP). I dati relativi ai costi di fabbricazione di questa società sono stati pertanto considerati dalla Commissione non idonei per la costruzione del valore normale per i produttori cinesi.
- (113) Per quanto concerne la costruzione del valore normale un importatore dell'Unione ha sostenuto che i costi di fabbricazione della società taiwanese King Lai non potevano essere utilizzati come base ai fini del calcolo del valore normale per le società cinesi, dal momento che King Lai fabbrica un prodotto diverso che non può essere considerato un accessorio industriale: ciò comporta un metodo di produzione e un livello di profitti anch'essi diversi.
- (114) In risposta a tale affermazione si ricorda che la Commissione non ha utilizzato i dati sui costi di fabbricazione di King Lai ai fini di un confronto con le altre società. Per costruire il valore normale delle altre società la Commissione ha utilizzato unicamente le SGAV e il profitto di King Lai attinenti alla vendita sul mercato interno dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del

<sup>(1)</sup> Articolo 21.5, Relazione dell'organo di appello, UE — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, WT/DS397/AB/RW.



- regolamento di base. Si ricorda inoltre che le SGAV utilizzate per questi calcoli sono state adeguate al fine di prendere in considerazione le differenze tra i prodotti fabbricati da King Lai e dalle altre società. Si sottolinea che il margine di profitto utilizzato è dello stesso ordine di grandezza (1-5 %) dei margini di profitto delle altre società.
- (115) Lo stesso importatore dell'Unione ha altresì sostenuto che il secondo produttore di Taiwan, Ta Chen, i cui costi di fabbricazione sono stati utilizzati come base per il calcolo del valore normale dei produttori esportatori cinesi, è una società di grandi dimensioni e ben integrata e, in quanto tale, è in grado di «ottimizzare i costi». La società in questione non può dunque essere paragonata con aziende cinesi minori.
- (116) A questo proposito la Commissione ricorda che i costi di fabbricazione dei produttori cinesi non rientravano nell'analisi di cui al presente procedimento poiché nessuno dei produttori cinesi ha richiesto il TEM. È però opportuno rilevare che i presunti «costi ottimizzati» del produttore taiwanese possono portare soltanto ad una diminuzione del valore normale costruito e, di conseguenza, alla riduzione dei margini di dumping per i produttori esportatori cinesi.
- (117) Tenendo conto del fatto che a Taiwan è stato possibile individuare solo un numero limitato di tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha costruito il valore normale dei rimanenti tipi di prodotto basandosi sui costi di fabbricazione dei tipi di prodotto più somiglianti fabbricati a Taiwan in modo da garantire un confronto generale ed equo, fondato sui costi di fabbricazione adeguati per tenere conto:
- delle differenze a livello di materie prime utilizzate — in base a dati verificati sui costi dell'industria dell'Unione, secondo cui il costo degli accessori prodotti da tubi senza saldatura è da 2,12 a 2,97 volte maggiore del costo degli accessori prodotti da tubi saldati;
  - delle differenze nel grado dell'acciaio — in base a dati verificati dell'industria dell'Unione, secondo cui viene effettuato un adeguamento del costo in funzione del grado di acciaio per i gradi di acciaio meno costosi utilizzati per fabbricare accessori da tubi saldati; tale adeguamento oscilla tra 1,49 e 3,60 volte, a seconda del grado d'acciaio impiegato;
  - delle differenze nelle dimensioni — in base alle differenze di prezzo osservate nelle vendite degli esportatori cinesi, secondo cui la forma a gomito è considerata la più basilare e le altre forme (raccordi a T, riduttori, tappi e forme speciali) sono tra 1,08 e 1,74 volte più costose.
- (118) Nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie la CCCMC ha proposto una base alternativa per gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) e ha fornito al riguardo dati relativi ai mercati cinesi. Innanzi tutto, però, tali dati non sono verificati e in secondo luogo provengono da un paese non retto da un'economia di mercato. Il loro utilizzo sarebbe quindi contrario al metodo del paese di riferimento ai fini del calcolo del valore normale. L'argomentazione della CCCMC è stata pertanto respinta.
- (119) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CCCMC e due produttori esportatori cinesi hanno sostenuto l'infondatezza di voler adeguare i dati sui costi di Taiwan utilizzando i dati sui costi dell'industria dell'Unione. Le parti in questione hanno affermato che in casi precedenti non era prassi consueta dell'Unione agire in tal modo.
- (120) Come già indicato, la prassi precedentemente seguita dall'UE è stata riveduta alla luce della decisione dell'OMC di cui al considerando 107. Per costruire il valore normale dei tipi di prodotto mancanti, la Commissione si è basata sui dati relativi ai costi di Taiwan e ha adeguato i costi rilevati e verificati applicando adeguamenti proporzionali in funzione del livello del costo di produzione dell'industria dell'Unione. La CCCMC non ha dimostrato l'infondatezza di tale metodo né ha proposto un metodo alternativo.
- (121) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive la CCCMC e due produttori esportatori cinesi hanno ribadito la loro opposizione all'uso dei dati dell'industria dell'Unione per l'adeguamento dei costi di fabbricazione utilizzati ai fini della costruzione del valore normale per i tipi di prodotto mancanti. Le parti hanno sottolineato che la Commissione non ha fornito elementi di prova che dimostrino che le differenze nei costi delle materie



prime sul mercato dell'UE siano equivalenti a quelle riscontrate sul mercato di Taiwan. Inoltre le parti hanno nuovamente sostenuto che la Commissione avrebbe potuto utilizzare, ai fini dell'adeguamento di cui sopra, le differenze relative ai prezzi cinesi delle vendite all'esportazione di accessori con e senza saldatura, poiché i prezzi di vendita «rispecchiano in una certa misura l'andamento delle differenze nei costi di produzione».

- (122) In risposta alle suddette argomentazioni si sottolinea innanzi tutto che la Commissione non poteva confrontare il livello degli adeguamenti in base ai tipi di tubi utilizzati come materie prime o ai gradi di acciaio con i dati del mercato di Taiwan, per il semplice motivo che il produttore taiwanese i cui costi di fabbricazione sono stati utilizzati come base per la costruzione del valore normale non utilizzava determinati tipi di materie prime. È stata questa la ragione fondamentale che ha indotto la Commissione a ricercare i dati mancanti sui costi al di fuori del mercato del paese di riferimento. In secondo luogo, riguardo all'utilizzo dei prezzi cinesi si ricorda che nessuno dei produttori esportatori cinesi ha richiesto il TEM nell'ambito del presente procedimento. I costi di produzione cinesi non erano pertanto disponibili e non sono stati esaminati. La Commissione non può dunque trarre conclusioni sulla «misura in cui» le differenze osservate nei prezzi di vendita rispecchiano le differenze nei costi di produzione dei diversi tipi di accessori <sup>(1)</sup>. Inoltre, quand'anche fosse possibile trarre tali conclusioni, queste si applicherebbero ai costi di produzione in un paese retto da un'economia non di mercato. Le argomentazioni di cui sopra sono state pertanto respinte.
- (123) Le suddette parti interessate hanno inoltre messo in discussione l'adeguamento in base al quale il costo degli accessori prodotti da tubi senza saldatura è da 2,12 a 2,97 volte maggiore del costo degli accessori prodotti da tubi saldati. Esse fanno riferimento ad un'argomentazione priva di fondamento della CCCMC presentata dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie relative ai livelli dei prezzi, secondo cui la differenza tra i tubi saldati e quelli senza saldatura sarebbe inferiore al 30 % del prezzo dei tubi saldati.
- (124) A questo proposito si osserva che l'adeguamento effettuato dalla Commissione si basa sulla differenza di costo osservata tra gli accessori prodotti utilizzando tubi senza saldatura e gli accessori prodotti utilizzando tubi saldati, e non sulla differenza di prezzo tra i tubi saldati e quelli senza saldatura. È altresì opportuno notare che nessuno dei produttori esportatori cinesi ha richiesto il TEM. Essi non hanno pertanto fornito alcun dato sui costi di produzione, neanche quando hanno messo in discussione le determinazioni dei costi e le differenze stabilite dalla Commissione. Inoltre i listini dei prezzi standard si discostano ancora di più dalle determinazioni dei costi e dei prezzi in quanto non forniscono elementi di prova né riguardo ai prezzi effettivamente applicati né riguardo ai livelli dei costi.
- (125) A sostegno delle loro osservazioni le parti interessate hanno fornito un'analisi delle differenze basata sui livelli dei prezzi dei produttori Zhejiang Good and Zhejiang India, concludendo così che l'adeguamento dei prezzi applicabile dovrebbe essere compreso rispettivamente tra 0,43 e 1,70 e tra 0,64 e 1,80.
- (126) A parte la considerazione che tali intervalli si riferiscono ai prezzi e non ai costi, il fatto che gli accessori ottenuti da tubi saldati siano talvolta venduti a prezzi più elevati di quelli ottenuti da tubi senza saldatura non basta a dimostrare che i costi dovrebbero essere più elevati. Semmai, i livelli dei prezzi citati illustrano la totale mancanza di un nesso economico tra i costi e il prezzo proposto ai clienti o, in alternativa, l'intervento di altri fattori, come ad esempio il volume degli ordinativi. Per ragioni di riservatezza la Commissione non può comunicare le cifre alla base dei suoi calcoli ma può rivelare altri dati oggettivi, da cui risulta che l'adeguamento effettuato per tenere conto della differenza tra gli accessori ottenuti da tubi saldati e quelli ottenuti da tubi senza saldatura, utilizzato per il confronto secondo la descrizione degli NPC, si presenta nel modo seguente:

Da W1 a S1 2,97


Da W2 a S2 2,21

Da W3 a S3 2,14

Da W4 a S4 2,12

Non sono state necessarie altre conversioni per costruire i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi.

<sup>(1)</sup> Vale la pena altresì sottolineare che i prezzi nel settore siderurgico cinese sono essi stessi falsati dalle attività di imprese statali e di vari regimi di sovvenzione. Si veda, tra l'altro, la comunicazione della Commissione dal titolo: «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa», COM(2016) 155 final; *Subsidies to Chinese Industry: State Capitalism, Business Strategy and Trade Policy* («Sovvenzioni all'industria cinese: capitalismo di Stato, strategia aziendale e politica commerciale»), Usha Haley George C. V. e T. Haley, Oxford University Press, USA, 25 aprile 2013.



- (127) La Commissione ha operato ulteriori adeguamenti per convertire il costo del grado di acciaio meno costoso (W1) in altri gradi e/o in altri gradi in base ai tubi senza saldatura, utilizzando nuovamente i dati sui costi di produzione dell'industria dell'Unione. Sempre per motivi di riservatezza, la Commissione non può comunicare le cifre alla base dei suoi calcoli ma può rivelare altri dati oggettivi:

Da W1 a S2 3,14

Da W1 a S3 3,60

Da W1 a S4 3,16

Da W1 a W3 1,69

Da W1 a W4 1,49

Non sono state necessarie altre conversioni per costruire i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi.

- (128) La Commissione desidera altresì sottolineare che, nelle loro osservazioni in merito a tali fattori di adeguamento, le parti interessate non fanno alcun riferimento ai livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi, come avvenuto per gli altri adeguamenti: molto probabilmente perché i dati non mettono in dubbio il metodo della Commissione.
- (129) Per quanto riguarda le differenze a livello di forma, gli adeguamenti sono stati effettuati in base ai dati sui prezzi di vendita dei quattro dei produttori esportatori inclusi nel campione. Tali dati erano più completi di quelli che si riferiscono ai due produttori rappresentati dalle parti interessate cinesi.

Considerando come base il livello dei prezzi dei gomiti, le proporzioni sono le seguenti:

Raccordi a T 1,08

Riduttori 1,22

Tappi 1,29

Altre forme 1,74

- (130) In una fase successiva della costruzione del valore normale, la Commissione ha adeguato i costi di fabbricazione calcolati in conformità ai considerando da 112 a 117 aggiungendo le SGAV e il profitto. A causa della mancanza di vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di entrambi i produttori di Taiwan che hanno collaborato e della mancanza di vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale da parte di uno di essi (Ta Chen), si è dovuto applicare l'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato, nella costruzione del valore normale, gli importi delle SGAV e del profitto ottenuti dall'altra società taiwanese che ha collaborato (King Lai), ossia gli unici dati disponibili e verificati attinenti alle vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale sul mercato di Taiwan.
- (131) È opportuno osservare che le SGAV utilizzate ai fini del calcolo del valore normale per i produttori esportatori cinesi sono state adeguate (ridotte) in quanto si è accertato che i tre produttori cinesi inclusi nel campione producono e vendono principalmente prodotti standard, come spiegato al considerando 86. Di conseguenza, anche il livello definitivo degli adeguamenti del valore normale per le SGAV e il profitto coincide con quello previsto al medesimo considerando.
- (132) Per quanto riguarda gli adeguamenti per le SGAV, i due produttori esportatori cinesi e la CCCMC concordano, nelle loro osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni definitive, sull'opportunità di applicare delle riduzioni al momento della determinazione delle SGAV utilizzate per la costruzione del valore normale. Ciò è dovuto al fatto che l'esportatore di Taiwan i cui dati sono stati utilizzati a tale riguardo non fabbrica il prodotto standard. Al tempo stesso tali parti mettono in dubbio la correttezza della valutazione compiuta dalla Commissione circa il livello di tale riduzione.
- (133) Si fa notare al riguardo che gli adeguamenti sono stati effettuati in base ad un confronto tra la struttura generale delle SGAV della società taiwanese King Lai e la seconda società taiwanese, Ta Chen. Tale metodo è stato adottato in quanto King Lai è stata l'unica società a registrare vendite sul mercato interno di Taiwan (Ta Chen non aveva realizzato vendite sul mercato interno né del prodotto in esame né di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale). Gli adeguamenti sono giustificati dal fatto che la prima società fabbrica prodotti specializzati altamente sofisticati, mentre la seconda società fabbrica prodotti standard (alcune parti delle loro SGAV sono quindi chiaramente diverse). In base a tale confronto la Commissione ha detratto dalle SGAV di King Lai i costi di R&S e una parte dei costi del lavoro connessi al servizio di controllo della qualità. Non vi erano altre differenze significative tra le due società per le altre categorie di SGAV. È opportuno sottolineare che, ai fini di tale adeguamento, la Commissione ha detratto per intero entrambe le categorie di SGAV di cui sopra. Di conseguenza la Commissione ha adottato un approccio prudente nel concedere tale adeguamento, effettuando calcoli per eccesso anziché per difetto.



- (134) Le parti interessate sostengono altresì che la Commissione non ha proceduto ad un confronto della struttura delle SGAV tra la società di Taiwan in questione e i produttori esportatori cinesi.
- (135) A questo proposito si ricorda che, dal momento che Taiwan è il paese di riferimento, le SGAV da considerare sono quelle taiwanesi connesse alle vendite sul mercato interno di Taiwan. Il loro adeguamento in base ad un confronto con le SGAV dei produttori cinesi comporterebbe l'utilizzo di costi di riferimento relativi ad un paese a economia non di mercato. Si fa notare tuttavia che, in conseguenza dell'adeguamento operato dalla Commissione, le SGAV utilizzate per il calcolo del valore normale sono state ridotte a un livello non irragionevole in rapporto con le SGAV delle società cinesi incluse nel campione. Due delle tre società cinesi incluse nel campione hanno effettivamente comunicato livelli di SGAV più elevati rispetto a quello considerato per la costruzione del valore normale.

### 3.2.3. Prezzo all'esportazione

- (136) I produttori esportatori che hanno collaborato hanno effettuato vendite all'esportazione nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali indipendenti situate al di fuori dell'Unione.
- (137) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione dal paese esportatore, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

### 3.2.4. Confronto e margini di dumping

- (138) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (139) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato tenuto conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (140) Su tale base sono stati effettuati adeguamenti per le spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, i costi di movimentazione e di carico e i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, gli sconti e le commissioni, ove dimostrato che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. L'importo totale di tali adeguamenti variava dal 5 % al 16 %, in base ai valori effettivi comunicati dai produttori esportatori cinesi e verificati in loco. Queste cifre sono quelle che le società cinesi hanno indicato per le pertinenti voci di costo e che sono state loro specificamente comunicate a fini di verifica.
- (141) La Cina applica una politica di rimborso dell'IVA solo parziale per le esportazioni, e nel caso in esame l'8 % dell'IVA non viene rimborsato. Per garantire che il valore normale fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, al valore normale è stata applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell'IVA sulle esportazioni di tubi senza saldatura di grande diametro che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi <sup>(1)</sup>.
- (142) L'adeguamento di cui sopra è stato commentato nelle osservazioni di due produttori esportatori cinesi e della CCCMC dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Le parti in questione non hanno contestato il principio secondo cui l'IVA non rimborsata all'esportazione dovrebbe essere corretta. Tuttavia, poiché il valore normale è considerevolmente più elevato del prezzo all'esportazione, le parti interessate sostengono che l'adeguamento dell'8 % dovrebbe essere applicato al prezzo all'esportazione, facendo valere l'assenza di TEM e i margini di dumping più elevati.
- (143) A questo proposito è opportuno rilevare che la Commissione ha adeguato il valore normale, in linea con la sentenza del Tribunale nella causa T-423/09. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (144) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per ognuna delle società che hanno collaborato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame.

<sup>(1)</sup> Tale metodo è stato accettato dal Tribunale nella sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, *Dashiqiao contro Consiglio*, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50.





- (145) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:


Società	Margine di dumping stabilito (%)
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd	55,3
Zhejiang India Pipeline Industry Co., Ltd.	48,9
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd. (*)	30,7
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd. (*)	30,7
MEDIA ponderata	41,9

(\*) Appartenente al gruppo Yuli-Judd.

- (146) La media ponderata del margine di dumping è applicata ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione.
- (147) In relazione a quanto precede un importatore dell'Unione ha sostenuto, nelle osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, che la differenza tra i margini di dumping calcolati per la società taiwanese King Lai (0 %) e per la sua società collegata in Cina (41,9 %) non è ragionevole, in quanto le due società fabbricano gli stessi tipi di accessori esclusi dalla definizione del prodotto.
- (148) In risposta a quanto precede, si sottolinea innanzi tutto che la taiwanese King Lai non ha ottenuto un margine di dumping pari a 0 % perché fabbrica accessori esclusi dalla definizione del prodotto, come sembra ritenere l'importatore dell'Unione. I prodotti esclusi dalla definizione del prodotto non sono stati presi in considerazione nel calcolo del margine di dumping per King Lai. La società ha però anche prodotto ed esportato nell'Unione un volume limitato di prodotti che rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Per questa società è stato pertanto necessario calcolare un margine di dumping, risultato negativo. D'altro canto la società King Lai in Cina non faceva parte del campione e quindi non è stato calcolato alcun margine di dumping individuale per tale società. Essa ha così ottenuto la media ponderata del margine di dumping calcolato per le società cinesi incluse nel campione. Il dazio antidumping non si applica tuttavia al prodotto che non rientra nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Di conseguenza, se è vero che la società collegata a King Lai in Cina esporta nell'UE un prodotto che non rientra nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta, tale prodotto non sarà soggetto a dazi antidumping all'importazione.
- (149) Dato lo scarso livello di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e seguendo il ragionamento di cui al considerando 95, il margine di dumping nazionale per la RPC è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo in termini di volume, per il produttore esportatore che ha collaborato e per il quale è stato riscontrato il dumping.
- (150) In base a quanto precede il margine di dumping nazionale espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 64,9 %.

### 3.2.5. Richieste di esame individuale

- (151) Cinque produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione hanno chiesto un esame individuale nell'ambito del presente procedimento. Considerando l'elevato numero di richieste, la Commissione ha concluso che accettare tali richieste sarebbe indebitamente gravoso per la tempestiva conclusione del procedimento. Si osserva in proposito che accettare le richieste delle società in questione potrebbe più che raddoppiare il numero di società che chiederebbero il calcolo del margine di dumping individuale in quanto il campione originale era composto da quattro produttori esportatori. Si osserva inoltre che alcune società che hanno chiesto un esame individuale appartengono a gruppi di società. Alla luce delle risposte preliminari delle società in questione (moduli di campionamento), un esame individuale comporterebbe l'analisi e la verifica delle risposte al questionario per almeno sette società.




#### 4. PREGIUDIZIO

##### 4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (152) In base alle informazioni riportate nella denuncia e alla successiva inchiesta, il prodotto simile è stato fabbricato da almeno sedici produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I produttori dell'Unione che rappresentano la produzione complessiva dell'Unione costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e sono di seguito denominati «industria dell'Unione».
- (153) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era stimata a circa 8 270 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte al questionario inviate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e successivamente verificate, nonché alle stime fornite dal denunciante. Come indicato ai considerando 11 e 13, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso a un campionamento. I produttori dell'Unione selezionati nel campione rappresentavano il 43 % circa della produzione totale stimata dell'Unione del prodotto simile.
- (154) Una delle parti ha chiesto una spiegazione del perché il volume della produzione totale dell'Unione fosse diminuito di 80 tonnellate tra la divulgazione delle conclusioni provvisorie e quella delle conclusioni definitive. Al momento della divulgazione delle conclusioni provvisorie la produzione totale dell'Unione era stimata a circa 8 350 tonnellate. Il considerando precedente indica che la produzione totale dell'Unione ammontava a circa 8 270 tonnellate. La differenza è motivata dal fatto che, durante la fase provvisoria, i servizi della Commissione hanno erroneamente stimato il volume di produzione di uno dei produttori dell'Unione non inclusi nel campione. Questo produttore dell'Unione ha cessato la produzione durante il periodo dell'inchiesta. La sua produzione è stata pertanto ricalcolata tenendo conto della cessazione delle sue attività. La Commissione ha confermato che la produzione totale dell'Unione è stata stimata a circa 8 270 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta.
- (155) Poiché le società incluse nel campione sono costituite da un solo produttore e da un gruppo di società, è stato necessario indicizzare tutti i dati riguardanti i microindicatori al fine di tutelare la riservatezza in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

##### 4.2. Consumo dell'Unione

- (156) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base al volume totale stimato delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume totale delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione.
- (157) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione del prodotto simile è stato stimato in base ai dati reali e verificati forniti dai produttori inclusi nel campione nelle loro risposte al questionario e, per i produttori che non hanno collaborato, in base alle informazioni fornite dal denunciante.
- (158) Come spiegato in precedenza al considerando 47, il prodotto in esame è classificato ai due codici NC: ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90. Questi due codici NC non comprendono però solo il prodotto in esame ma anche prodotti che esulano dall'ambito della presente inchiesta. È stato pertanto necessario detrarre il volume delle importazioni che esulano dall'ambito della presente inchiesta dal volume totale delle importazioni registrate con i suddetti codici NC.
- (159) Il denunciante ha stimato il volume delle importazioni del prodotto in esame di qualsiasi origine in base alla propria conoscenza del mercato. Per quanto riguarda i paesi interessati, il denunciante ha ritenuto che i prodotti oggetto dell'inchiesta rappresentassero la quasi totalità del volume registrato con i due codici NC di cui sopra per la RPC e Taiwan, con quote rispettive del 90 % e del 100 %.
- (160) Al fine di verificare tale stima, la Commissione si è avvalsa delle informazioni ricevute nel corso di una precedente inchiesta relativa agli accessori in acciaio inossidabile, avviata il 10 novembre 2012. Tale inchiesta ha riguardato tutti i prodotti classificati ai due codici NC in questione, compreso il prodotto in esame della presente inchiesta. Dall'analisi effettuata risulta che almeno il 22,3 % dei prodotti esportati dai produttori esportatori cinesi con questi codici NC dovrebbe esulare dall'ambito della presente inchiesta. Per Taiwan si conferma la percentuale fornita dal denunciante, vale a dire il 100 %.



- (161) Nel caso della RPC la Commissione ha deciso di adeguare il volume delle importazioni in base alla percentuale più prudente, vale a dire il 22,3 %.
- (162) Si è inoltre proceduto all'adeguamento del consumo per il volume degli accessori flangiati/a bassa rugosità (cfr. le sezioni 2.2.1 e 2.2.2), entrambi esclusi dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Alla luce delle risposte sul campionamento, il volume delle importazioni è stato stimato a circa 150 tonnellate per la RPC e a 20 tonnellate per Taiwan. Tali quantitativi sono quindi stati detratti dal volume stimato delle importazioni provenienti dalla RPC e da Taiwan. Per l'industria dell'Unione l'inchiesta ha rivelato che i volumi di produzione e di vendita di questi tipi di prodotti esclusi non sono significativi.
- (163) Su tale base il consumo totale dell'Unione è stato stabilito come segue:

Tabella 1

**Consumo dell'Unione (in tonnellate)**

	2012	2013	2014	PI
Consumo totale dell'Unione	13 766	14 350	14 671	14 145
Indice (2012 = 100)	100	104	107	103

Fonte: Eurostat, risposte sul campionamento, risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.

- (164) Tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha aumentato del 3 % il livello del suo consumo.

**4.3. Importazioni dai paesi interessati****4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati**

- (165) La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (166) I margini di dumping stabiliti in relazione alle importazioni dalla RPC e da Taiwan sono sintetizzati ai considerando 145 e 94.
- (167) Ad eccezione di King Lai tutti questi margini sono nettamente superiori alla soglia minima fissata nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Come indicato al considerando 94, il volume delle importazioni non oggetto di dumping è risultato insignificante. In ogni caso tali importazioni non oggetto di dumping sono state escluse dal volume totale delle importazioni del prodotto in esame da Taiwan.
- (168) Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Durante il periodo dell'inchiesta la RPC e Taiwan avevano rispettivamente una quota di mercato del 22,9 % e del 7,8 %, come indicato al considerando 181.
- (169) Anche le condizioni di concorrenza erano simili per le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile. I prodotti importati erano infatti in concorrenza tra loro e con il prodotto in esame fabbricato nell'Unione. I prodotti sono intercambiabili e sono stati commercializzati nell'Unione attraverso canali di vendita comparabili per essere venduti a categorie simili di clienti finali.
- (170) Tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.



- (171) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, diverse parti hanno sostenuto che la Commissione aveva esaminato in misura insufficiente le condizioni di concorrenza esistenti, da un lato, tra gli accessori cinesi e quelli taiwanesi in caso di importazione nell'Unione europea e, dall'altro, tra gli accessori importati e la produzione dell'Unione.
- (172) Tali parti hanno sostenuto, in base alla loro conoscenza del mercato, l'esistenza di importanti differenze tra gli accessori prodotti ed esportati dalla Cina e da Taiwan nell'Unione. Esse hanno ritenuto che non vi fosse alcuna concorrenza tra i prodotti esportati a motivo delle caratteristiche fisiche dei prodotti, della misura in cui i prodotti sono destinati a usi finali identici o simili e della misura in cui i consumatori considerano e trattano i prodotti come mezzi alternativi per svolgere determinate funzioni volte al soddisfacimento di una domanda specifica.
- (173) Le parti in questione hanno affermato che gli importanti adeguamenti effettuati dalla Commissione per ottenere una parvenza di comparabilità dei prezzi tra i prodotti taiwanesi e cinesi indicano l'esistenza di notevoli differenze in termini di caratteristiche relative alle materie prime (tubi senza saldatura e tubi saldati), ai gradi dell'acciaio e al processo di fabbricazione. Tutto ciò si ripercuote sui prezzi e preclude l'intercambiabilità dei prodotti sul mercato. La tendenza dei prezzi indica altresì una disparità tra questi due paesi d'origine.
- (174) Innanzi tutto la Commissione è del parere che la questione della concorrenza tra diversi tipi di prodotto non sia un fattore determinante per la valutazione del pregiudizio. Fintanto che tutti i tipi di prodotto costituiscono un unico prodotto, per i motivi già illustrati ai considerando da 43 a 50, non è necessario scindere la valutazione del pregiudizio in base all'ipotesi che diversi tipi di prodotto costituirebbero mercati del prodotto distinti dal punto di vista del diritto della concorrenza.
- (175) In secondo luogo, quand'anche la questione dell'effettiva concorrenza tra tipi di prodotto fosse stata rilevante, la Commissione osserva che l'affermazione dell'assenza di concorrenza non è suffragata dagli elementi di prova del fascicolo. La Commissione ha infatti rilevato che il prodotto in esame esportato dal produttore esportatore cinese e quello esportato dai produttori esportatori di Taiwan sono effettivamente in concorrenza sul mercato dell'Unione. Questi prodotti sono in larga misura intercambiabili. Tale conclusione è suffragata dal prezzo medio del prodotto in esame. Vi è un'evidente sovrapposizione qualora il prodotto in esame fabbricato a partire da tubi senza saldatura sia venduto ad un prezzo simile a quello del prodotto in esame fabbricato a partire da tubi saldati (\*). Riguardo alla concorrenza con l'industria dell'Unione, l'inchiesta ha confermato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno prodotto o potrebbero produrre tutti i tipi di prodotto utilizzando entrambe le materie prime. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte ed è stata confermata l'analisi cumulativa degli effetti delle importazioni.
- (176) In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive le parti interessate in questione hanno ribadito l'argomentazione secondo cui le importazioni dai paesi interessati non avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente. A questo proposito la Commissione osserva che, anche se la concorrenza tra le importazioni dai paesi interessati è analizzata in base all'NCP, i risultati non cambiano: in altre parole esiste un'evidente concorrenza basata sul prezzo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (177) Le parti hanno altresì sostenuto che la produzione di un produttore dell'Unione consiste in primo luogo nella fabbricazione di accessori con gradi speciali di acciaio inossidabile, mentre il 70 % della produzione cinese è costituita per lo più di acciaio austenitico di gradi standard, corrispondenti al 304 o al 316, il che significa che tali prodotti non sono in concorrenza tra loro.
- (178) In relazione a tali argomentazioni la Commissione rileva che il rapporto concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile è stato confermato dall'inchiesta, come indicato al considerando 174 relativo all'analisi cumulativa. Per quanto riguarda poi il grado dell'acciaio uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha in effetti fabbricato il prodotto simile a partire da gradi standard di acciaio inossidabile che rappresentano circa il 90 % della sua produzione. Ne consegue che i prodotti cinesi sono in concorrenza diretta con i prodotti di tale produttore dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (179) In assenza di ulteriori osservazioni in merito all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base la valutazione cumulativa delle importazioni dai paesi interessati è stata confermata.

(\*) Il confronto tra tipi simili di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi e dal produttore esportatore taiwanese (45 tipi di prodotto) indica che i prezzi medi degli accessori cinesi senza saldatura sono superiori del 15 % circa ai prezzi medi degli accessori saldati di Taiwan. Data la qualità di gran lunga più elevata dell'acciaio senza saldatura e considerata l'influenza di tale qualità sulla decisione di acquisto, i prodotti sono quindi in concorrenza anche se si applicano i criteri del diritto della concorrenza.



## 4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (180) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat, alla conoscenza del mercato del denunciante e ad altre informazioni di cui dispone la Commissione (cfr. considerando da 156 a 164). La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 1 di cui sopra.


Tabella 2

## Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati	3 395	3 877	4 508	4 340
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	114	133	128
Quota di mercato dei paesi interessati (escluse le importazioni non oggetto di dumping) (%)	24,7	27,0	30,7	30,7
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	110	124	124
Volume delle importazioni dalla RPC	2 686	2 759	3 248	3 238
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	103	121	121
Quota di mercato della RPC (%)	19,	19,2	22,1	22,9
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	99	113	117
Volume delle importazioni oggetto di dumping da Taiwan	709	1 118	1 260	1 102
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	158	178	155
Quota di mercato di Taiwan (escluse le importazioni non oggetto di dumping) (%)	5,2	7,8	8,6	7,8
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	151	167	151

Fonte: Eurostat, risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.

- (181) Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno avuto il seguente andamento:
- (182) La tabella precedente indica che, in cifre assolute, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate notevolmente nel periodo in esame (del 28 %). La corrispondente quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione è aumentata di 6 punti percentuali nel periodo in esame.



4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

- (183) Riguardo all'evoluzione dei prezzi all'importazione, in assenza di fonti alternative la Commissione si è dovuta basare sui dati di Eurostat per stabilire i prezzi medi delle importazioni. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3


**Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)**

	2012	2013	2014	PI
RPC	8 285	8 078	6 916	6 936
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	83	84
Taiwan	7 543	5 189	4 653	5 840
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	69	62	77

Fonte: Eurostat.

- (184) I prezzi medi delle importazioni cinesi oggetto di dumping sono diminuiti passando da 8 285 EUR/tonnellata nel 2011 a 6 936 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame (2012-PI) il calo del prezzo unitario medio delle importazioni cinesi oggetto di dumping è stato del 16 % circa. Nello stesso periodo i prezzi medi delle importazioni taiwanesi oggetto di dumping sono diminuiti passando da 7 543 EUR/tonnellata nel 2011 a 5 840 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, il calo del prezzo unitario medio delle importazioni taiwanesi oggetto di dumping è stato del 23 % circa.
- (185) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare l'effetto della diminuzione del prezzo del nichel sul prezzo del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, poiché l'evoluzione del prezzo del nichel è un fattore determinante del prezzo dell'acciaio inossidabile. Benché il nichel sia uno dei principali fattori di costo per la produzione di tubi (la materia prima del prodotto in esame), non esiste alcun nesso diretto con il prodotto in esame. La Commissione ha altresì riscontrato che il prezzo del prodotto in esame non è in correlazione con il prezzo del nichel <sup>(1)</sup>. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (186) La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; nonché
  - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni a livello cif, franco frontiera dell'Unione, per tipo di prodotto, praticati dai produttori che hanno collaborato dei paesi interessati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione (2 %) e dei dazi all'importazione (3,7 %).
- (187) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso in base ai costi reali e dopo aver detratto sconti e riduzioni, come indicato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (188) In base a quanto precede i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan sono risultati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione rispettivamente del 59,4 % e del 76,1 %.

<sup>(1)</sup> Consultare il sito Internet della Borsa dei metalli di Londra, <https://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/nickel/>



#### 4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

##### 4.4.1. Osservazioni generali

- (189) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (190) Al fine di stabilire il pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati e alle informazioni contenuti nella denuncia e, se del caso, alle statistiche Eurostat, in modo tale che i dati si riferiscano a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario, debitamente verificate, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (191) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (192) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

##### 4.4.2. Indicatori macroeconomici

###### 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (193) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

#### Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	PI
Volume di produzione	8 967	8 780	8 304	8 272
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	93	92
Capacità produttiva	22 779	21 194	21 163	19 721
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	93	87
Utilizzo degli impianti	39 %	41 %	39 %	42 %
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	105	100	106

Fonte: risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.



- (194) Tra il 2012 e il 2013 il volume di produzione è rimasto piuttosto stabile. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 %. Nel periodo in esame il volume di produzione ha subito un calo complessivo dell'8 %.
- (195) La capacità produttiva è nel contempo drasticamente diminuita del 13 %. Ciò può essere principalmente attribuito alla chiusura di un produttore dell'Unione e a un calo della produzione di un altro produttore dell'Unione, che ha comportato la riduzione della capacità produttiva di circa 3 600 tonnellate.
- (196) I dati relativi alla capacità produttiva si riferiscono alla capacità tecnica, il che significa che sono stati presi in considerazione gli adeguamenti, considerati normali dall'industria, relativi a tempi di avvio, manutenzione, strozzature e altre normali interruzioni. Si tratta tuttavia della capacità produttiva teorica dell'industria dell'Unione.
- (197) Per questo particolare comparto è difficile valutare l'utilizzo degli impianti in quanto questo può variare a seconda del tipo di attrezzatura e del volume prodotto. Uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha ritenuto che la percentuale massima di utilizzo degli impianti raggiunta in passato fosse pari al 60 %. La capacità produttiva teorica è quindi chiaramente sovrastimata rispetto alla capacità produttiva reale.
- (198) Ne consegue che nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto modesto, attestandosi al 42 % circa. A causa della ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e della chiusura di un produttore dell'Unione, nel periodo in esame l'utilizzo degli impianti è aumentato di 3 punti percentuali. Uno scarso utilizzo degli impianti peggiora l'assorbimento dei costi fissi, che costituisce una delle cause della scarsa redditività dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

#### 4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (199) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nell'UE ad acquirenti indipendenti e la sua quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

#### Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	7 856	7 717	7 401	7 302
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	91	89
Quota di mercato (%)	57,1	53,8	50,4	51,6
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	94	88	90

Fonte: Eurostat, denuncia, risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.

- (200) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito complessivamente dell'11 %, mentre il consumo dell'Unione è aumentato del 3 %. Il volume delle vendite dei prodotti cinesi e taiwanesi oggetto di dumping è aumentato di 945 tonnellate (rispettivamente del 21 % e del 55 %), mentre il consumo dell'Unione è aumentato di 379 tonnellate. Nel contesto di un consumo crescente sul mercato dell'Unione, la diminuzione delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione coincide con un aumento delle importazioni dai paesi interessati. A causa della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione è stata inoltre costretta a ridurre la sua produzione al fine di evitare di vendere a prezzi in perdita.





## 4.4.2.3. Occupazione e produttività

(201) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

**Occupazione e produttività**

	2012	2013	2014	PI
Numero di dipendenti	581	526	532	484
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	92	83
Produttività (in tonnellate per dipendente)	15,4	16,7	15,6	17,0
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	108	101	110

Fonte: denuncia, risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.

(202) In linea con il calo della produzione e delle vendite, è stato inoltre osservato un drastico calo del livello di occupazione dell'industria dell'Unione. I dipendenti sono stati collocati in esubero al fine di ridurre la forza lavoro, che è pertanto diminuita del 17 %. Di conseguenza l'aumento del 10 % della produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di produzione annua per dipendente, è di gran lunga superiore all'aumento di 3 punti percentuali dell'utilizzo degli impianti (cfr. considerando 193). Ciò suggerisce che, per rimanere competitiva, l'industria dell'Unione ha tentato di adeguarsi al cambiamento delle condizioni di mercato (volume crescente di importazioni oggetto di dumping).

## 4.4.2.4. Scorte

(203) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 7

**Scorte**

	2012	2013	2014	PI
Scorte finali (in tonnellate)	2 191	1 850	2 002	1 697
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	84	91	77
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	24,4	21,1	24,1	20,6
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	86	99	84

Fonte: risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.

(204) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 23 %. La maggior parte dei tipi di prodotto simile fabbricati dall'industria dell'Unione si basa su ordinativi specifici degli utilizzatori. Per poter competere con i rapidi tempi di consegna di altri produttori l'industria dell'Unione deve tuttavia anche mantenere scorte di un'ampia gamma di prodotti. Ciò è altresì confermato dall'analisi dell'evoluzione delle scorte finali in percentuale sulla produzione. Questo indicatore è rimasto relativamente stabile, attestandosi al 20-24 % circa del volume di produzione.



- (205) Si è concluso che la diminuzione del livello delle scorte è principalmente riconducibile a requisiti per il capitale di esercizio più rigidi imposti dalla gestione di tale settore industriale nell'Unione.

#### 4.4.2.5. Entità del margine di dumping

- (206) Ad eccezione di un piccolo esportatore di Taiwan, tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità degli elevati margini di dumping effettivi ha avuto un'incidenza non indifferente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

#### 4.4.2.6. Crescita

- (207) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 3 %, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito dell'11 %. Indipendentemente da tale aumento del consumo, l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato. Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è invece aumentata.

#### 4.4.3. Indicatori microeconomici

##### 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (208) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

#### Prezzi di vendita nell'Unione

	2012	2013	2014	PI
Prezzo di vendita <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	95	96	95
Costo unitario di produzione <i>Indice 2012 = 100)</i>	100	101	103	98

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (209) La precedente tabella mostra l'evoluzione del prezzo unitario di vendita nell'Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. Il prezzo medio unitario di vendita ha seguito nel complesso l'andamento del costo di produzione. Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta è stato osservato un calo del 2 % dei costi di produzione, interessati dalla diminuzione del prezzo della principale materia prima; i prezzi unitari di vendita sono però diminuiti del 5 %.
- (210) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto della situazione generale del mercato. È stato in particolare osservato un calo dei prezzi del petrolio, che ha diminuito il costo del prodotto. La parte non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. Non è stato in particolare chiarito in che modo esattamente il calo del prezzo del petrolio a livello mondiale sia collegato al costo di produzione di questo specifico prodotto simile. L'analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione ha riguardato inoltre un periodo compreso tra il 2012 e il PI, durante il quale si è tenuto conto di tutte le materie prime, compresa l'energia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



## 4.4.3.2. Costo del lavoro

- (211) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

**Costo medio del lavoro per dipendente**

	2012	2013	2014	PI
Costo medio del lavoro per dipendente <i>Indice 2012 = 100</i>	100	111	110	110

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (212) Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 10 %, percentuale leggermente superiore all'aumento generale dei prezzi nell'Unione dovuto all'inflazione. Ciò dovrebbe tuttavia essere considerato nel contesto dei forti tagli dell'organico, come illustrato ai considerando 201 e 202.

## 4.4.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (213) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

**Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito**

	2012	2013	2014	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % sul fatturato delle vendite) <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	33	23	66
Flusso di cassa <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	61	33	57
Investimenti <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	178	128	122
Utile sul capitale investito <i>Indice (2012 = 100)</i>	100	28	19	48

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (214) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite.
- (215) La redditività ha registrato un andamento negativo, partendo dall'[8-10 %] nel 2012, toccando il [2-4 %] nel 2013 e nel 2014 e durante il PI, fino a raggiungere il [4-6 %]. Nel periodo in esame le società incluse nel campione hanno subito perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato e hanno deciso di concentrarsi su segmenti caratterizzati da prezzi elevati, nei quali la presenza di importazioni oggetto di dumping era minore. Tale strategia ha consentito loro di aumentare la redditività durante il PI.
- (216) Di conseguenza, mentre nel 2013 e nel 2014 le società incluse nel campione non sono state in grado di trasferire gli aumenti dei costi di produzione ai clienti, durante il PI la redditività delle società incluse nel campione ha potuto beneficiare della riduzione dei costi di produzione, riconducibile all'aumento dell'utilizzo degli impianti e all'allentamento della pressione concorrenziale nei segmenti di mercato caratterizzati da prezzi elevati.



- (217) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito una tendenza al ribasso (- 43 %), dovuta soprattutto a una riduzione delle scorte.
- (218) Tra il 2012 e il 2014 l'utile sul capitale investito è diminuito, mentre ha registrato una ripresa durante il PI, seguendo l'andamento della redditività. Tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione ha aumentato del 22 % il livello dei suoi investimenti. Tale aumento del 22 % dovrebbe essere tuttavia considerato alla luce delle cifre assolute. Nel 2012 il livello degli investimenti del campione dell'industria dell'Unione era inferiore a un milione di EUR, cifra che è stata raggiunta durante il PI e che è stata principalmente destinata alle spese connesse alla manutenzione ordinaria e alle dotazioni di sicurezza.
- (219) Diverse parti hanno sostenuto che il calo della redditività registrato tra il 2012 e il 2013 dovrebbe essere interpretato alla luce dell'aumento sostanziale degli investimenti nell'industria dell'Unione. Esse hanno osservato che tra il 2012 e il 2013 gli investimenti sono aumentati del 78 %. In seguito alla seconda divulgazione delle conclusioni le parti in questione hanno ribadito la loro argomentazione e hanno affermato che l'aumento del 78 % dovrebbe essere considerato un'«enorme» spesa di investimento.
- (220) A questo proposito la Commissione ha osservato che gli investimenti dei produttori dell'UE non erano destinati al miglioramento del metodo di fabbricazione del prodotto bensì, come indicato in precedenza, alle dotazioni di sicurezza obbligatorie e alla manutenzione. Mentre gli investimenti sono aumentati, l'utile sul capitale investito è infatti diminuito in misura sostanziale. Gli investimenti dovrebbero essere inoltre confrontati con le vendite totali del prodotto simile e l'investimento in questione rappresentava solo una percentuale compresa tra il 2 % e il 4 % delle vendite totali del prodotto simile. Gli investimenti sono infine solo uno degli indicatori di pregiudizio e non dovrebbero essere analizzati singolarmente.

## 5. CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO


- (221) Si conclude che nel periodo in esame la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo. Gli indicatori di pregiudizio relativi alla produzione e alla quota di mercato dei produttori dell'Unione attestano in particolare le gravi difficoltà in cui versa l'industria dell'Unione nonché l'esistenza di una prolungata sottoquotazione dei prezzi. L'unico indicatore positivo, vale a dire il lieve miglioramento della redditività durante il PI, è stato ottenuto a discapito del volume delle vendite e della quota di mercato, attraverso la transizione verso il segmento caratterizzato da prezzi elevati. Tale miglioramento potrebbe non essere duraturo qualora anche le importazioni oggetto di dumping entrassero nei segmenti caratterizzati da prezzi elevati. Dalla valutazione di tutti i macroindicatori e microindicatori emerge quindi un andamento nel complesso negativo. Si può pertanto concludere che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

## 6. NESSO DI CAUSALITÀ

- (222) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non siano stati attribuiti alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni.
- (223) Tali fattori sono: le importazioni da paesi terzi, i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, lo scarso utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione e le importazioni non oggetto di dumping da Taiwan.

### 6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (224) I prezzi di vendita dei produttori esportatori sono mediamente diminuiti, passando da 8 129 EUR/tonnellata nel 2012 a 6 658 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta (- 18,1 %). Abbassando continuamente il prezzo di vendita unitario nel periodo in esame, i produttori esportatori dei paesi interessati sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro quota di mercato tra il 2012 (24,7 %) e il periodo dell'inchiesta (30,7 %).
- (225) Dal 2012 il continuo aumento delle importazioni dai paesi interessati a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha avuto un'incidenza chiaramente negativa sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione. Infatti, mentre l'industria dell'Unione tagliava i propri costi riducendo l'organico e chiudendo impianti, aumentava il volume delle importazioni oggetto di dumping a prezzi in costante diminuzione, il che ha costretto l'industria dell'Unione a diminuire ulteriormente il proprio volume delle vendite. L'industria dell'Unione ha pertanto perso quote di mercato e non è stata in grado di trarre vantaggio dall'aumento del consumo.



- (226) Data la coincidenza temporale chiaramente stabilita tra il livello sempre crescente delle importazioni oggetto di dumping a prezzi in costante diminuzione, da un lato, e il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, dall'altro, si conclude che le importazioni oggetto di dumping sono state all'origine della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
- (227) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi di vendita dei produttori esportatori si spiega con il calo del prezzo del nichel. Come è stato tuttavia spiegato al considerando 185 non vi è tuttavia alcuna correlazione diretta tra il prezzo del nichel e i prezzi all'importazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (228) Diverse parti hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non può essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, in quanto solo uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha visto i propri prezzi diminuire nel periodo in esame e gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno potuto mantenere i loro prezzi di vendita. L'argomentazione è respinta per i seguenti motivi. Le statistiche intra-UE non sono affidabili nella fattispecie in quanto contengono non solo il prodotto in esame, ma anche altri tipi di accessori. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha inoltre subito cali significativi (- 5 %), benché questo sia avvenuto a discapito del volume delle vendite, che ha registrato un calo dell'11 %, e della quota di mercato, diminuita del 5,5 % nello stesso periodo.
- (229) In seguito alla seconda divulgazione delle conclusioni le parti interessate hanno sostenuto che, contrariamente alla dichiarazione della Commissione di cui al considerando 228, i dati pubblicati da Eurostat sono indicativi della politica dei prezzi dei produttori dell'Unione ed è pertanto corretto affermare che nel periodo in esame i prezzi dei produttori dell'Unione sono rimasti stabili. A tale riguardo la Commissione osserva quanto segue. Come spiegato in precedenza, la definizione del pertinente codice NC è più ampia rispetto alla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile (cfr. considerando 158). Tali parti interessate, inoltre, sbagliano nell'affermare che i produttori dell'Unione fabbricano solamente il prodotto simile classificato ai due codici NC in questione. L'industria dell'Unione produce infatti anche prodotti che non rientrano nella definizione del prodotto di cui al presente regolamento e che sono classificati ai due codici NC in questione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (230) In assenza di ulteriori osservazioni la Commissione ha confermato che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

## 6.2. Effetti di altri fattori

### 6.2.1. Importazioni da paesi terzi

- (231) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

#### Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate) e quota di mercato

	2012	2013	2014	PI
Volume delle importazioni da paesi terzi	2 515	2 755	2 762	2 503
Indice (2012 = 100)	100	110	110	100
Quota di mercato (%)	18,3	19,2	18,8	17,7
Volume delle importazioni dalla Svizzera	1 217	1 340	1 476	1 503
Indice (2012 = 100)	100	110	121	123
Quota di mercato (%)	8,8	9,3	10,1	10,6



	2012	2013	2014	PI
Volume delle importazioni dal Brasile	339	350	229	278
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	103	68	82
Quota di mercato (%)	2,5	2,4	1,6	2,0
Volume delle importazioni dall'India	120	146	204	201
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	121	169	167
Quota di mercato (%)	0,9	1,0	1,4	1,4
Volume delle importazioni dalla Malaysia	195	322	297	314
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	165	152	161
Quota di mercato (%)	1,4	2,2	2,0	2,2
Volume delle importazioni da altri paesi terzi	642	595	554	205
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	93	86	32
Quota di mercato (%)	4,7	4,2	3,8	1,5

Fonte: Eurostat, denuncia, risposte al questionario verificate e informazioni fornite dal denunciante.

- (232) Dopo la RPC il principale esportatore del prodotto in esame nell'Unione è la Svizzera, con una quota di mercato del 10 % rispetto al 30,7 % della RPC/Taiwan. I prezzi di tali importazioni erano simili ai prezzi dell'industria dell'Unione, vale a dire 10 300 EUR/tonnellata.
- (233) Nel periodo in esame il volume e la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi sono rimasti stabili, attestandosi rispettivamente a 2 500 tonnellate circa e al 37 %. Si può pertanto concludere che l'incidenza di queste importazioni non è stata tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi/taiwanesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (234) Diverse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare l'effetto sui prezzi delle importazioni originarie dell'India. In seguito alla seconda divulgazione delle conclusioni questa argomentazione è stata ribadita e le parti hanno affermato che, nel periodo in esame, i prezzi medi indiani erano in caduta libera. La Commissione ha osservato che le importazioni indiane detengono una quota di mercato dell'1,4 %. Durante il periodo dell'inchiesta il prezzo medio del prodotto simile originario dell'India era all'incirca di 9 500 EUR/tonnellata. Se è vero che il prezzo medio del prodotto originario dell'India è diminuito, passando da circa 13 700 EUR/tonnellata nel 2012 a circa 9 500 EUR/tonnellata durante il PI, esso era ancora del 27 % superiore al prezzo medio del prodotto in esame originario della Cina e del 61 % superiore ai prezzi taiwanesi. Le importazioni in questione non hanno pertanto inficiato il nesso di causalità.
- (235) Diverse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare le importazioni del prodotto simile dalla Russia. Il denunciante ha invece sostenuto che tali importazioni non dovrebbero essere prese in considerazione per l'analisi del nesso di causalità in quanto i prodotti dichiarati con i codici NC in questione non sono prodotti simili.



- (236) La Commissione ha constatato che, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dalla Russia rilevati da Eurostat per i codici NC in questione erano pari a circa 1 000 EUR/tonnellata. Le importazioni dalla Russia riguardano pertanto un prodotto differente che è oltre sette volte meno caro rispetto alle importazioni dalla Cina. Le importazioni in questione non sono state quindi considerate pertinenti ai fini dell'analisi del nesso di causalità.
- (237) In seguito alla seconda divulgazione delle conclusioni diverse parti interessate hanno sostenuto che gli effetti delle importazioni originarie della Russia e dell'India dovrebbero essere valutati cumulativamente. Come indicato al considerando 236, le importazioni originarie della Russia non sono state prese in considerazione nel corso dell'analisi del nesso di causalità in quanto la Commissione ha constatato che i prodotti originari della Russia non rientrano nella definizione del prodotto in esame ed esulano quindi dall'ambito della presente inchiesta. Per questo motivo tali importazioni non possono essere valutate cumulativamente con le importazioni originarie dell'India. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 6.2.2. Risultati delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione

- (238) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

#### Risultati delle esportazioni

	2012	2013	2014	PI
Volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti	645	553	530	596
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	86	82	92
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	13 567	12 386	11 890	11 619
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	91	88	86

Fonte: risposte al questionario verificate.

- (239) In base ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, nel periodo in esame i prezzi all'esportazione sono diminuiti del 14 % e il volume delle esportazioni ad acquirenti indipendenti in paesi terzi è diminuito in misura inferiore all'1 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione. La perdita subita durante il PI non è stata tuttavia significativa in quanto rappresentava meno dello 0,8 % del fatturato totale dell'industria dell'Unione.
- (240) Si può quindi concludere che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non è tale da inficiare il nesso di causalità.

#### 6.2.3. Scarso utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione

- (241) Tenuto conto dello scarso utilizzo degli impianti delle società incluse nel campione nel corso del periodo in esame, la Commissione ha verificato anche se la sovraccapacità possa avere contribuito al pregiudizio o addirittura inficiato il nesso di causalità. In questa fase la Commissione è di avviso contrario. In primo luogo, come spiegato al considerando 197, le società devono avere una capacità teorica significativa per essere in grado di far fronte a tutte le domande dei clienti, ma utilizzare appieno tale capacità teorica non è realistico. In secondo luogo, nel 2012 l'industria dell'Unione è stata redditizia con un utilizzo inferiore degli impianti, il che indica che il pregiudizio non è causato dalla sovraccapacità. Si conclude quindi che l'incidenza di tale scarso utilizzo degli impianti è irrilevante e non è stata pertanto tale da inficiare il nesso di causalità.

#### 6.2.4. Importazioni non oggetto di dumping da Taiwan

- (242) Durante il PI il volume delle importazioni non oggetto di dumping è risultato insignificante, pari a 300 kg, rispetto al consumo totale dell'Unione, pari a 14 145 tonnellate. Si conclude quindi che l'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione è irrilevante e non è stata pertanto tale da inficiare il nesso di causalità.



### 6.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (243) È stato stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
- (244) La pressione elevata esercitata sull'industria dell'Unione in termini di prezzo e di volume dalle crescenti importazioni dai paesi interessati nel periodo in esame non ha consentito all'industria dell'Unione di trarre beneficio dalla lenta ripresa del mercato dell'UE. L'analisi degli indicatori di pregiudizio di cui sopra mostra che la situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo insieme è stata interessata da un aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan, effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. Gli esportatori taiwanesi/cinesi sono riusciti a guadagnare una quota di mercato significativa (30,7 % durante il periodo dell'inchiesta, rispetto a una quota di mercato del 24,7 % nel 2012) a discapito dell'industria dell'Unione. Tra il 2012 e il PI l'industria dell'Unione ha perso 5,5 punti percentuali della sua quota di mercato e l'11 % dei volumi delle vendite, mentre nel mercato dell'Unione il consumo è aumentato.
- (245) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Gli altri fattori individuati, vale a dire le importazioni da paesi terzi, i risultati delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione, lo scarso utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione e le importazioni non oggetto di dumping da Taiwan, non sono risultati tali da inficiare il nesso di causalità. Anche quando si è tenuto conto del loro effetto combinato, le conclusioni della Commissione non sono cambiate: in assenza di importazioni oggetto di dumping l'industria dell'Unione non avrebbe subito ripercussioni così negative. In particolare la quota di mercato non sarebbe scesa a tali livelli e sarebbe stata ottenuta una redditività ragionevole.
- (246) In base a quanto precede la Commissione ha concluso in questa fase che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità.

## 7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (247) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi in causa, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

### 7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (248) L'industria dell'Unione è presente in 10 Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Spagna e Svezia) e impiega direttamente circa 500 dipendenti nel settore degli accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa.
- (249) Nessuno dei produttori noti si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come già spiegato nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, tutta l'industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito le ripercussioni negative delle importazioni oggetto di dumping.
- (250) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping definitivi ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione e consentirà la ripresa dell'industria dell'Unione. Ciò si tradurrebbe in un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione fino ai livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa. L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Si ricorda che nel periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo.
- (251) In particolare sono stati fortemente interessati gli indicatori di pregiudizio relativi alla produzione, alla capacità produttiva e alla quota di mercato dei produttori dell'Unione. L'istituzione di misure è pertanto importante per riportare il mercato a livelli non di dumping e non pregiudizievoli onde consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell'Unione in condizioni commerciali eque. In assenza di misure un peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione sarebbe invece molto probabile.





- (252) In seguito all'argomentazione di cui al considerando 35 la Commissione ha verificato la domanda (anche attraverso una visita di verifica in loco presso la sede dell'industria dell'Unione). La Commissione ha concluso che, contrariamente all'argomentazione presentata: i) i prodotti importati nel quadro del regime di perfezionamento passivo sono in diretta concorrenza con i prodotti di altri produttori dell'Unione; ii) il dazio istituito, che è il dazio del 41,9 % applicabile al produttore cinese con il quale la società dell'UE ha concordato il regime di perfezionamento passivo, dovrebbe avere un'incidenza finanziaria limitata (pari al 10-15 %) sulle entrate del produttore dell'Unione derivanti dall'attività di perfezionamento passivo; iii) la prosecuzione dell'attività di perfezionamento passivo del produttore dell'Unione non dovrebbe essere compromessa dall'istituzione di misure e, di conseguenza, il numero di dipendenti non dovrebbe diminuire, né dovrebbe essere messo a rischio l'obiettivo dei fondi dell'UE. L'argomentazione è stata pertanto respinta. In tale contesto la Commissione ricorda inoltre che il codice doganale dell'Unione prevede che, di norma, i dazi di difesa commerciale si applicano ai regimi di perfezionamento passivo se l'operazione eseguita al di fuori dell'Unione conferisce alla merce un'origine non preferenziale, come sembra nel caso di specie. Se e nella misura in cui l'origine non preferenziale delle merci resta l'Unione, non si applica invece alcun dazio.
- (253) Si conclude che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. L'istituzione di tali misure consentirebbe all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatati.

### 7.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (254) Come indicato al considerando 18, solo un importatore ha presentato informazioni dettagliate riguardanti l'incidenza dei dazi antidumping. L'importatore in questione ha ritenuto che l'effetto iniziale consisterà in un aumento dei prezzi, con ripercussioni negative sui suoi risultati in termini di tempi di consegna e di competitività. L'importatore in questione ha inoltre affermato che avrebbe iniziato ad orientarsi maggiormente verso altri paesi produttori di accessori quali, ad esempio, la Malaysia, il Vietnam e la Corea. Il processo di selezione di nuovi partner altrove sarebbe oneroso in termini di tempo e denaro e comporterebbe una discontinuità nel livello delle scorte e nella qualità dei prodotti che, a sua volta, avrebbe un'incidenza negativa sulla qualità del servizio offerto ai clienti.
- (255) È stato tuttavia constatato che gli importatori sono in grado di passare ad altre fonti di approvvigionamento, attenuando in tal modo l'incidenza negativa delle misure.
- (256) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha contestato tale conclusione e ha affermato che i produttori dell'Unione non saranno in grado di rifornire il mercato dell'UE. I produttori esistenti di accessori stabiliti, ad esempio, in Malaysia e in Thailandia non sarebbero inoltre in grado di fornire la quantità e la qualità richieste dagli importatori dell'Unione.
- (257) La Commissione ha respinto tale argomentazione. I produttori dell'Unione attualmente operano in media al 42 % della loro capacità. È pertanto probabile che saranno in grado di aumentare la loro produzione e rifornire il mercato dell'Unione più di quanto non facciano oggi. Gli accessori sono inoltre prodotti anche in diversi altri paesi terzi, quali ad esempio l'India, la Malaysia, la Thailandia, la Corea o il Giappone. La Commissione ritiene pertanto che non sussista alcun rischio di scarsità del prodotto sul mercato dell'Unione.
- (258) Su tale base si conclude che l'istituzione di misure antidumping non produrrà effetti negativi di rilievo sugli importatori.

### 7.3. Interesse degli utilizzatori

- (259) Gli utilizzatori del prodotto in esame e del prodotto simile sono presenti in vari comparti industriali. Il fattore cruciale per gli utilizzatori è la disponibilità del prodotto nella quantità e nella qualità richieste.
- (260) Dato che solo un utilizzatore ha collaborato all'inchiesta, la Commissione non ha potuto quantificare l'incidenza delle misure sugli utilizzatori nel loro complesso. Dalla risposta dell'utilizzatore che ha collaborato, l'incidenza di eventuali misure antidumping sui costi a carico di tale società sarà tuttavia trascurabile (meno dell'1 % del fatturato). In ogni caso l'industria dell'UE è in grado di soddisfare la domanda nell'Unione e, se sono garantite condizioni eque, anche altri paesi terzi possono rifornire l'UE.



- (261) Per i motivi di cui sopra si è concluso che l'istituzione di misure antidumping non avrà un'incidenza sostanziale sugli utilizzatori.

#### 7.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione


- (262) In considerazione di quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi che impediscano l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati.
- (263) Gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori e importatori indipendenti sono mitigati dalla disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento.
- (264) Considerata l'incidenza complessiva delle misure antidumping sul mercato dell'Unione sembra inoltre che gli effetti positivi, in particolare sull'industria dell'Unione, prevalgano sulle potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interesse.

### 8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE


- (265) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per consentire all'industria dell'Unione di riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.

#### 8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (266) Al fine di determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (267) Il pregiudizio verrebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i costi di produzione e realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'impresa dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente conseguire in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione.
- (268) Al fine di determinare il profitto di riferimento la Commissione ha esaminato i profitti ottenuti dalle vendite ad acquirenti indipendenti, utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (269) Il margine di profitto di riferimento è stato provvisoriamente fissato al [7-12 %], in linea con i profitti raggiunti dalle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nel 2012. In questo stesso anno, mentre le importazioni cinesi e taiwanesi erano già presenti sul mercato dell'Unione, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping non erano ancora sostanzialmente diminuiti. La Commissione ritiene pertanto che la redditività raggiunta nel 2012 sia stata conseguita in normali condizioni di mercato.
- (270) La Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione sommando detto margine di profitto del [7-12 %] al costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. I costi di fabbricazione riferiti da uno dei tre produttori dell'Unione sono stati ricalcolati in base ai costi standard (costo delle materie prime, maggiorato dei costi di conversione più le SGAV), dato che i costi effettivi non erano rappresentativi per via dell'esigua quantità prodotta per determinati NCP venduti durante il PI.
- (271) La Commissione ha stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato nei paesi interessati, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, stabilita per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione.
- (272) Confrontando i prezzi cif cinesi con i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione i margini delle vendite sottocosto (underselling) variano di conseguenza tra il 75,4 % e il 127,1 %, mentre confrontando i prezzi cif taiwanesi con i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione tali margini variano tra il 104,4 % e il 110,0 %.



- (273) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive diverse parti hanno richiesto un calcolo più dettagliato del pregiudizio. La Commissione riteneva che le parti interessate avessero già ricevuto un calcolo dettagliato del pregiudizio. Essa aveva seguito la sua prassi abituale, che consiste nel comunicare tutte le conclusioni pertinenti tenendo debito conto della riservatezza dei dati di base.
- (274) Diverse parti hanno sostenuto che non era opportuno basare il prezzo non pregiudizievole sul costo di produzione dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, in quanto non vi è alcun elemento di prova che i loro costi di produzione siano rappresentativi a livello dell'intera industria dell'Unione. Tali parti hanno omesso di spiegare le ragioni per cui la Commissione, in questo caso particolare, dovrebbe discostarsi dalla sua prassi abituale di utilizzare il costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Contrariamente a quanto sostenuto, l'inchiesta ha inoltre stabilito che i costi di produzione dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione sono effettivamente rappresentativi dell'industria dell'Unione. Durante l'inchiesta la Commissione non ha individuato alcun aspetto o problema che avrebbe indicato che il costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non fosse rappresentativo del prodotto simile.
- (275) Tali parti interessate hanno inoltre sostenuto che il calcolo dei margini delle vendite sottocosto (underselling) è viziato in quanto le statistiche mostrano che il prezzo medio di uno dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione è notevolmente più elevato dei prezzi medi degli altri. Pur riconoscendo il fatto che i prezzi di uno dei produttori dell'Unione sono più elevati di quelli degli altri, la Commissione ha osservato che l'analisi dei prezzi a livello del codice NC è fuorviante in quanto non tiene conto del mix di prodotti di base e del fatto che determinati prodotti sono stati esclusi dalla definizione del prodotto. Come indicato in precedenza, il calcolo delle vendite sottocosto (underselling) è stato inoltre effettuato in base al costo di produzione per tipo di prodotto. Sono stati quindi utilizzati solo i costi di produzione dei tipi di prodotto corrispondenti.
- (276) Inoltre, anche se la Commissione dovesse eliminare i dati sui costi di questo specifico produttore dell'Unione e usasse soltanto i dati sui costi degli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione, i risultati sarebbero dello stesso ordine. In base a tale metodo i margini delle vendite sottocosto (underselling) variano dal 60 % al 95 % nel confronto tra i prezzi cif cinesi e i prezzi di riferimento franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Accogliere tale argomentazione non avrebbe tuttavia alcun effetto sulle misure definitive e comporterebbe inoltre un confronto tra tipi di prodotto basati su una materia prima completamente differente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (277) Diverse parti hanno sostenuto che il ricorso ai costi standard anziché ai costi effettivi aveva determinato un prezzo di riferimento falsato in quanto diverse caratteristiche del prodotto non erano state presi in considerazione. A tal proposito la Commissione ha osservato di avere ignorato il costo di fabbricazione, come dichiarato da un produttore dell'Unione incluso nel campione perché — contrariamente a quanto sostengono le parti interessate — utilizzare il costo di fabbricazione effettivo avrebbe determinato un risultato falsato. Utilizzando il metodo del costo standard la Commissione ha potuto eliminare la distorsione causata da quantità modeste non rappresentative. La Commissione ha pertanto confermato l'adeguatezza del metodo utilizzato.
- (278) Diverse parti hanno sostenuto che il metodo utilizzato per il calcolo delle vendite sottocosto (underselling) dovrebbe essere applicato in maniera uniforme, vale a dire che per il prodotto in esame e il prodotto simile dovrebbe essere utilizzato lo stesso raggruppamento di tipi di prodotto. La Commissione ha riconosciuto le lacune del metodo utilizzato inizialmente e ha rivisto di conseguenza il calcolo delle vendite sottocosto (underselling). La Commissione ha osservato che tale modifica riguardava solo i tipi di prodotto che utilizzano come materia prima i tubi senza saldatura e interessava solo i produttori esportatori che utilizzano detta materia prima. I nuovi margini delle vendite sottocosto (underselling) variano quindi dal 75,7 % al 112,2 % nel confronto tra i prezzi cif cinesi e i prezzi di riferimento franco fabbrica dell'industria dell'Unione.
- (279) In seguito alla seconda divulgazione delle conclusioni diverse parti interessate hanno sostenuto che era inappropriato confrontare il prezzo dei produttori esportatori con il prezzo di riferimento stabilito in base al grado del materiale per gli accessori prodotti a partire da tubi senza saldatura. Le parti hanno inoltre ribadito che il prezzo di riferimento avrebbe dovuto essere stabilito per ciascun tipo di prodotto piuttosto che per ciascun grado del materiale.
- (280) La Commissione dichiara di aver cercato di effettuare i calcoli come richiesto dalle parti interessate, ossia con un'analisi NCP per NCP. Essa ha tuttavia constatato che per alcuni NCP i risultati non erano attendibili per via dei quantitativi estremamente differenti importati nell'Unione e fabbricati dai produttori dell'Unione. Pertanto, essa ha ritenuto che il metodo descritto ai considerando 270 e 271 sarebbe stata più adeguata e, di conseguenza, tale argomentazione è stata respinta.
- (281) In assenza di ulteriori osservazioni la Commissione ha confermato i margini delle vendite sottocosto (underselling) relativi a Taiwan quali indicati al considerando 272.



## 8.2. Misure definitive

- (282) In base a quanto precede le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di pregiudizio (%)	Margine di dumping (%)	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)
<b>Taiwan</b>			
King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.	—	0,0	0,0
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.	104,4	5,1	5,1
Dazio residuo	110,0	12,1	12,1
<b>Repubblica popolare cinese</b>			
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd	112,2	55,3	55,3
Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.	105,9	48,9	48,9
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd. (*)	75,7	30,7	30,7
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd. (*)	75,7	30,7	30,7
Media ponderata (**)	93,1	41,9	41,9
Dazio residuo (***)	127,1	64,9	64,9

(\*) Appartenente al gruppo Yuli-Judd.

(\*\*) Applicata alle società non incluse nel campione che hanno collaborato: ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd, Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd, Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd, Yada Piping Solutions Co., Ltd, Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.

(\*\*\*) Applicato alle società che non hanno collaborato e alla società Shanghai Max Fittings Co., Ltd. (società inizialmente inclusa nel campione che ha ritirato la propria offerta di collaborazione).

- (283) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state determinate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette alle aliquote del dazio antidumping individuale.
- (284) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale se cambia la propria denominazione o se fonda una nuova entità di produzione o di vendita. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti, comprese: le modifiche delle attività della società legate alla produzione; le vendite sul mercato interno e all'esportazione associate, ad esempio, al cambiamento della denominazione o al cambiamento delle entità di produzione e di vendita. Ove giustificato, la Commissione provvederà ad aggiornare l'elenco delle società cui si applicano dazi antidumping individuali.
- (285) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. La fattura deve essere conforme a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».



(286) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

#### 9. DISPOSIZIONI FINALI

(287) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(288) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
<b>Taiwan</b>		
King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.	0,0	C175
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.	5,1	C176
Tutte le altre società	12,1	C999
<b>Repubblica popolare cinese</b>		
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.	55,3	C177
Zhejiang India Pipeline Industry Co., Ltd.	48,9	C178
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.	30,7	C179
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.	30,7	C180
Tutte le altre società che hanno collaborato:		
ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.	41,9	C182
Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.	41,9	C184



Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.	41,9	C186
Yada Piping Solutions Co., Ltd.	41,9	C187
Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.	41,9	C188
Tutte le altre società	64,9	C999

3. Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015),
- b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento e
- c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

17CE0677



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/142 DELLA COMMISSIONE****del 26 gennaio 2017****recante duecentocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 19 gennaio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



## ALLEGATO

I dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

la voce «Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ucciso in Pakistan il 28.7.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 14.3.2014.».

**17CE0678**





## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/143 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	197,9
	MA	130,3
	SN	268,2
	TR	158,7
	ZZ	188,8
0707 00 05	MA	80,2
	TR	205,8
	ZZ	143,0
0709 91 00	EG	168,8
	ZZ	168,8
0709 93 10	MA	276,3
	TR	243,9
	ZZ	260,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,6
	MA	45,0
	TN	60,1
	TR	74,6
	ZZ	55,8
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	83,8
	IL	136,4
	JM	109,0
	MA	83,0
	TR	86,8
	ZZ	99,8
	ZZ	99,8
0805 22 00	IL	139,7
	MA	77,0
	ZZ	108,4
0805 50 10	EG	85,5
	TR	75,8
	ZZ	80,7
0808 10 80	CN	145,5
	US	124,9
	ZZ	135,2
0808 30 90	CL	307,7
	CN	92,7
	TR	154,0
	ZA	84,4
	ZZ	159,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/144 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2017

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di gennaio 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il sottoperiodo del mese di gennaio è il primo sottoperiodo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4154 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 e 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4154 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di gennaio 2017, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 — 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2017 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011**

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di aprile 2017 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— <sup>(1)</sup>	23 609 399
Thailandia	09.4128	— <sup>(1)</sup>	9 723 686
Australia	09.4129	— <sup>(2)</sup>	1 019 000
Altre origini	09.4130	— <sup>(2)</sup>	1 805 000

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

- b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2017 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(1)</sup>	1 610 500

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2017 (in kg)
Thailandia	09.4149	— <sup>(1)</sup>	51 446 110
Australia	09.4150	— <sup>(1)</sup>	15 205 790
Guyana	09.4152	— <sup>(2)</sup>	11 000 000
Stati Uniti	09.4153	— <sup>(1)</sup>	8 931 576
Altre origini	09.4154	15,766653 %	6 000 002

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.


<sup>(2)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.



- d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di gennaio 2017	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di luglio 2017 (in kg)
Thailandia	09.4112	0,740094 %	0
Stati Uniti	09.4116	1,705665 %	0
India	09.4117	0,966338 %	0
Pakistan	09.4118	0,722582 %	0
Altre origini	09.4119	0,793650 %	0
Tutti i paesi	09.4166	0,574956 %	17 011 014

17CE0680



## DECISIONE (UE) 2017/145 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2017

**relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.
- (2) Nel marzo 2006 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (3) Il 21 agosto 2015 la Germania ha presentato un'obiezione formale nei confronti della norma armonizzata EN 14904:2006. L'obiezione formale ha per oggetto la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma, concernente i metodi e i criteri di valutazione di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP); veniva richiesto di cancellare il riferimento della norma dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in alternativa di stabilire una limitazione che escludesse la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma dall'ambito di applicazione del riferimento.
- (4) A quanto asserito dalla Germania, detta norma non riporta metodi armonizzati per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in esame in relazione alle caratteristiche essenziali delle sostanze pericolose nel caso di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP). In effetti la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma afferma che i prodotti compresi nell'ambito di applicazione della norma possono essere soggetti a prescrizioni aggiuntive in materia di sostanze pericolose, tra cui le leggi nazionali, e che è obbligatorio il rispetto di tutte le prescrizioni se applicabili. La Germania ha posto in evidenza che le sole clausole specifiche concernenti le sostanze pericolose in detta norma (clausole 5.5 e 5.6) riguardano la formaldeide e il pentaclorofenolo (PCP).
- (5) A norma dell'articolo 18, tale carenza configura a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto la norma in esame non soddisfa completamente le richieste del relativo mandato.
- (6) La Germania rimarca inoltre l'importanza che ricevano adeguato trattamento le emissioni delle altre sostanze pericolose, in particolare dei composti organici volatili (COV), nel rispetto delle norme armonizzate, specialmente per i prodotti in esame.

<sup>(1)</sup> GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 304 del 13.12.2006, pag. 1). Pubblicazione più recente: Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 398 del 28.10.2016, pag. 7).




- (7) Per tali motivi la Germania ha chiesto di cancellare il riferimento a detta norma, o in alternativa di stabilire una limitazione che escluda la nota 1 dell'allegato ZA.1 dall'ambito di applicazione del riferimento, in modo che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali in esame, per quanto riguarda le emissioni di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide o pentaclorofenolo (PCP).
- (8) Nel valutare l'ammissibilità dell'obiezione presentata va osservato che, se la richiesta alternativa della Germania fosse da interpretare come una richiesta distinta volta a consentire agli Stati membri di porre in atto disposizioni nazionali che fissino prescrizioni ulteriori, tale richiesta non sarebbe incentrata sul contenuto della norma EN 14904:2006 e sarebbe pertanto da ritenere inammissibile. Poiché però la formulazione della richiesta è chiaramente finalizzata a una limitazione dell'ambito di applicazione del riferimento della norma armonizzata, le correlate asserzioni della Germania circa le conseguenze di tale limitazione sono da considerarsi meramente alla stregua di argomenti addotti nel contesto dell'obiezione formale e non sono quindi da esaminare distintamente.
- (9) A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Come asserito dalla Germania, la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma EN 14904:2006 riporta solo un riferimento alle prescrizioni nazionali in essere. Sotto tale aspetto la norma EN 14904:2006 non rispetta quanto prescritto all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011.
- (10) La giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(1)</sup> indica inoltre che gli Stati membri non possono porre in atto, per la valutazione della prestazione in relazione a caratteristiche essenziali, disposizioni nazionali superanti ed eccedenti quanto previsto dalle norme armonizzate, per quanto riguarda la commercializzazione o l'uso dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Il contenuto della norma EN 14904:2006 è pertanto anche non rispondente a tale principio.
- (11) Per questi motivi e in considerazione del fatto che i regolamenti sono direttamente applicabili, la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma EN 14904:2006 non dovrebbe essere applicata, indipendentemente dall'esito della presente procedura di obiezione formale.
- (12) Poiché tuttavia la giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(2)</sup> ribadisce il carattere esaustivo dell'armonizzazione realizzata dal sistema di norme stabilito nel o mediante il regolamento (UE) n. 305/2011, la nullità della nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma EN 14904:2006 non implica che gli Stati membri possano porre in atto disposizioni nazionali per la valutazione della prestazione in relazione a caratteristiche essenziali delle sostanze pericolose, per quanto riguarda le emissioni di altre sostanze pericolose diverse da formaldeide e pentaclorofenolo (PCP).
- (13) In base al contenuto della norma EN 14904:2006 e alle informazioni presentate dalla Germania, dagli altri Stati membri, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, si deve osservare che non sono state sollevate obiezioni sostanziali al mantenimento della pubblicazione del riferimento della norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'esclusione della nota 1 dell'allegato ZA.1 dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ha sollevato preoccupazioni sulla scorta di un'interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso che ciò consentirebbe agli Stati membri, se ritenessero insufficiente il grado di sicurezza di un prodotto, di porre in atto prescrizioni tali da limitare la libera circolazione di tali prodotti. La Corte di giustizia ha però già dichiarato che tale interpretazione metterebbe a rischio l'efficacia (*effet utile*) dell'armonizzazione in questo settore <sup>(4)</sup>.
- (14) L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per accettare la prima richiesta avanzata dalla Germania, ossia la cancellazione completa del riferimento alla norma EN 14904:2006 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale richiesta dovrebbe quindi essere respinta.
- (15) In merito alla richiesta alternativa di limitare il riferimento, mediante l'esclusione della nota 1 dell'allegato ZA.1 dal suo ambito di applicazione, va in primo luogo ricordato che, come già dimostrato, tale clausola non è applicabile, indipendentemente dall'esito della presente procedura di obiezione formale. È tuttavia necessario per motivi di chiarezza escludere esplicitamente dal riferimento la clausola nulla.

<sup>(1)</sup> Cfr. in particolare la sentenza della causa C-100/13 (*Commissione/Germania*), punto 55 e segg.

<sup>(2)</sup> Cfr. la sentenza della causa C-100/13 (*Commissione/Germania*), punto 62.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Cfr. la sentenza della causa C-100/13 (*Commissione/Germania*), punto 60.





- (16) È pertanto opportuno mantenere il riferimento della norma armonizzata EN 14904:2006, ma è parimenti necessario introdurre una limitazione al fine di escludere la nota 1 dell'allegato ZA.1 di detta norma dal suo ambito di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» è mantenuto con una limitazione.

La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la seguente limitazione: «la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma armonizzata EN 14904:2006 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato».


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE0681



## RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/146 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2016

relativa allo Stato di diritto in Polonia complementare alla raccomandazione (UE) 2016/1374

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 292,


considerando quanto segue:

- (1) Il 27 luglio 2016 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa allo Stato di diritto in Polonia <sup>(1)</sup>, nella quale esprime le proprie preoccupazioni per la situazione del Tribunale costituzionale e formula raccomandazioni su come dovrebbero essere affrontate.
- (2) La raccomandazione della Commissione è stata adottata ai sensi del quadro sullo Stato di diritto <sup>(2)</sup>. Il quadro sullo Stato di diritto illustra come la Commissione reagirà qualora emergessero chiare indicazioni di una minaccia allo Stato di diritto in uno Stato membro dell'Unione e spiega i principi che informano lo Stato di diritto. La comunicazione sullo Stato di diritto fornisce orientamenti per un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di prevenire l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto tale da poter evolvere in un «evidente rischio di violazione grave», che potrebbe potenzialmente innescare il ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE». Laddove vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro in applicazione del quadro sullo Stato di diritto.
- (3) L'Unione europea è fondata su valori comuni sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea («TUE»), che include il rispetto dello Stato di diritto. La Commissione, oltre al suo compito di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione, è altresì responsabile, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Consiglio, di garantire i valori comuni dell'Unione.
- (4) La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché i documenti redatti dal Consiglio d'Europa, prendendo le mosse in particolare dall'esperienza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto («*commissione di Venezia*»), forniscono un elenco non esaustivo dei principi informativi dello Stato di diritto, valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), e ne definiscono in tal modo il significato essenziale. Si tratta dei principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge <sup>(3)</sup>. Oltre a difendere tali principi e valori, le istituzioni statali hanno altresì il dovere di leale cooperazione.
- (5) Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 la Commissione ha precisato le circostanze in cui ha deciso, in data 13 gennaio 2016, di esaminare la situazione ai sensi del quadro sullo Stato di diritto e in cui essa ha adottato, il 1° giugno 2016, il parere relativo allo Stato di diritto in Polonia. La raccomandazione ha inoltre spiegato che gli scambi tra la Commissione e il governo polacco non sono riusciti a dissipare le preoccupazioni della Commissione.
- (6) Nella raccomandazione la Commissione ha constatato l'esistenza di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia e ha raccomandato alle autorità polacche di adottare misure adeguate per affrontare questa minaccia con la massima urgenza.
- (7) In particolare, la Commissione ha raccomandato alle autorità polacche di: a) dare piena attuazione alle sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nel mese di ottobre 2015 nella 7ª legislatura del *Sejm* (la Camera bassa polacca) possono assumere la loro funzione di giudice del Tribunale costituzionale, e i tre giudici nominati nell'8ª legislatura del *Sejm*, senza valida base giuridica, non possono assumere la loro funzione di giudice; b) pubblicare e attuare

<sup>(1)</sup> Raccomandazione (UE) 2016/1374 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativa allo Stato di diritto in Polonia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 53).

<sup>(2)</sup> Comunicazione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM(2014) 158 final.

<sup>(3)</sup> Cfr. COM(2014) 158 final, sezione 2, allegato I.



- pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 e garantire che la pubblicazione delle sentenze future sia automatica e non dipenda da una decisione del potere esecutivo o di quello legislativo; c) garantire che qualsiasi riforma della legge sul Tribunale costituzionale rispetti le sentenze del Tribunale costituzionale, ivi incluse le sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015 e la sentenza del 9 marzo 2016, e tenga in piena considerazione il parere della commissione di Venezia; e assicurare che l'efficacia del Tribunale costituzionale in qualità di garante della Costituzione non venga compromessa da requisiti; d) assicurare che il Tribunale costituzionale possa eseguire l'esame della compatibilità della nuova legge adottata il 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale prima della sua entrata in vigore e che la sentenza del Tribunale a tale riguardo sia pubblicata e riceva piena attuazione; e) astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che possano minare la legittimità e l'efficienza del Tribunale costituzionale.
- (8) La Commissione ha invitato il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella raccomandazione entro tre mesi, e a informare la Commissione delle misure adottate in tal senso. La Commissione ha sottolineato di essere pronta a proseguire il dialogo costruttivo con il governo polacco.
- (9) Il 30 luglio 2016 il presidente della Repubblica ha firmato la legge del 22 luglio 2016, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 1º agosto 2016.
- (10) L'11 agosto 2016 il Tribunale costituzionale ha emesso una sentenza sulla legge del 22 luglio 2016 <sup>(1)</sup>. La sentenza ha statuito che alcune disposizioni della legge, che erano state giudicate tutte preoccupanti anche dalla Commissione nella sua raccomandazione, erano incostituzionali. I motivi di incostituzionalità erano rappresentati in particolare dai principi di separazione e equilibrio dei poteri <sup>(2)</sup>, di indipendenza degli organi giurisdizionali dagli altri rami del potere <sup>(3)</sup> e di indipendenza dei giudici <sup>(4)</sup> e il principio di integrità ed efficienza delle istituzioni pubbliche <sup>(5)</sup>. Tuttavia, il governo polacco non ha riconosciuto la validità della sentenza e non l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
- (11) Il 16 agosto 2016 il governo polacco ha pubblicato 21 sentenze del Tribunale emesse in un periodo compreso tra il 6 aprile 2016 e il 19 luglio 2016. La pubblicazione di tali sentenze risulta basarsi sull'articolo 89 della legge del 22 luglio 2016, nel quale è stabilito che «[l]e sentenze del Tribunale emesse in violazione delle disposizioni della legge sul Tribunale costituzionale del 25 giugno 2015 prima del 20 luglio 2016 sono pubblicate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione delle sentenze relative ad atti normativi che non hanno più effetto.» Tale disposizione era tra quelle dichiarate incostituzionali dal Tribunale costituzionale con sentenza dell'11 agosto 2016. Inoltre, né le sentenze del 9 marzo 2016 e dell'11 agosto 2016, né le 16 sentenze pronunciate dall'11 agosto 2016 in poi sono state pubblicate dal governo.
- (12) Il 18 agosto 2016 i servizi del pubblico ministero polacco hanno comunicato l'avvio di un'indagine penale nei confronti del presidente del Tribunale costituzionale per non aver consentito a tre giudici nominati nella nuova legislatura nel dicembre 2015 di assumere le loro funzioni.
- (13) Il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in Polonia <sup>(6)</sup>, tra l'altro invitando il governo polacco a cooperare con la Commissione in forza del principio di leale cooperazione sancito dal trattato, e invitandola a utilizzare i tre mesi concessi dalla Commissione per avviare un dialogo con tutti i partiti rappresentati nel *Sejm*, al fine di trovare un compromesso per risolvere la crisi costituzionale in corso, rispettando pienamente il parere della commissione di Venezia e la raccomandazione della Commissione.
- (14) Il 30 settembre 2016 un gruppo di membri del *Sejm* ha presentato una nuova proposta legislativa sullo status dei giudici del Tribunale costituzionale. La proposta contiene disposizioni relative ai diritti e agli obblighi dei giudici del Tribunale, alle modalità di nomina dei giudici del Tribunale, al loro mandato, alla cessazione dalle funzioni e alle questioni in materia di immunità, integrità personale e responsabilità rispetto alle azioni disciplinari.


<sup>(1)</sup> K 39/16.

<sup>(2)</sup> Articolo 38, commi 3-6, articolo 61, esto comma, articolo 83, secondo comma, articoli 84-87 e articolo 89 della legge del 22 luglio 2016.

<sup>(3)</sup> Articoli 26, primo comma, punto 1, lettera g) e 68, commi 5-7 della legge del 22 luglio 2016.

<sup>(4)</sup> Articolo 38, commi 3-6, articolo 61, terzo e sesto comma, articolo 68, commi 5-7 e articolo 83, secondo comma, della legge del 22 luglio 2016.

<sup>(5)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016/2774 (RSP)).




- (15) Il 14 ottobre 2016 la commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge del 22 luglio 2016 <sup>(1)</sup>. Il parere sottolineava che la legge presenta alcuni miglioramenti rispetto alla legge del 22 dicembre 2015 che era stata oggetto del parere emesso dalla commissione di Venezia il marzo 2016. Tuttavia, essa ha ritenuto che tali miglioramenti fossero di portata troppo limitata, poiché altre disposizioni della legge adottata avrebbero considerevolmente ritardato e ostacolato il lavoro del Tribunale, eventualmente rendendolo inefficace, nonché compromettendone l'indipendenza mediante l'esercizio di un controllo eccessivo sul suo funzionamento da parte del potere legislativo ed esecutivo. Tali altre disposizioni includono, per esempio, quelle che consentono il rinvio di un procedimento fino a sei mesi, su richiesta di quattro giudici, la sospensione di un'udienza da parte del procuratore generale in ragione della sua assenza, o la sospensione per sei mesi della trattazione di tutti i casi istituzionali, seguita dalla loro nuova iscrizione al ruolo. Nel parere è stato inoltre criticato il sistema di proporre candidati per il posto di presidente del Tribunale al presidente della Repubblica, il che potrebbe portare alla nomina di un candidato che non ha il sostegno di un numero significativo di giudici. Inoltre, senza alcuna base giuridica o costituzionale, la cancelleria del presidente del Consiglio dei ministri ha preteso di controllare la validità delle sentenze del Tribunale rifiutandosi di pubblicarle. Il parere ha sottolineato inoltre che il problema della nomina dei giudici non è stato risolto come raccomandato e che l'attuazione della disposizione della legge del 22 luglio 2016 che prescrive che il presidente del Tribunale assegni cause ai giudici nominati in dicembre sarebbe in contrasto con le sentenze del Tribunale, che sono universalmente vincolanti e che quindi vincolano tutte le autorità statali, compreso il Tribunale e il suo presidente. Nel parere si concludeva che con l'adozione della legge, il Parlamento polacco si è arrogato poteri di controllo costituzionale di cui non disponeva nel momento in cui ha agito come legislatore ordinario. Nel parere si è affermato che il Parlamento polacco e il governo hanno continuato a contestare la posizione del Tribunale come giudice ultimo sulle questioni costituzionali, attribuendo a sé tale potere: sono stati creati nuovi ostacoli all'efficace funzionamento del Tribunale e si è agito per comprometterne ulteriormente l'indipendenza. Secondo il parere, prorogando la crisi costituzionale, essi hanno ostacolato il Tribunale costituzionale, che non è in grado di svolgere il suo ruolo costituzionale di garante della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Il governo polacco ha deciso di non partecipare alla riunione della commissione di Venezia il 14 ottobre 2016, ritenendo che il parere della commissione di Venezia era unilaterale e non teneva conto della posizione del governo.
- (16) Il 26 ottobre 2016 un gruppo di membri del *Sejm* ha presentato una nuova proposta di legge in merito all'organizzazione del Tribunale costituzionale e ai procedimenti dinanzi allo stesso, che contiene disposizioni dettagliate in materia, incluse nuove norme sull'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale. La proposta integra la proposta legislativa sullo status dei giudici del Tribunale costituzionale presentata al *Sejm* il 30 settembre 2016 (cfr. sopra); entrambe le proposte di legge sono strettamente interconnesse e intendono sostituire la legge del 22 luglio 2016.
- (17) Il 27 ottobre 2016, entro il termine di tre mesi fissato nella raccomandazione, il governo polacco ha risposto alla raccomandazione della Commissione. La risposta contesta tutti i punti della posizione espressa nella raccomandazione e non annuncia nuove misure volte ad attenuare le preoccupazioni in materia di Stato di diritto sollevate dalla Commissione.
- (18) Il 31 ottobre 2016 il Comitato sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha adottato le osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia. Sono state espresse preoccupazioni per l'impatto negativo delle riforme legislative, comprese le modifiche della legge sul Tribunale costituzionale dei mesi di novembre e dicembre 2015 e luglio 2016, e il mancato rispetto delle sentenze del Tribunale costituzionale; il funzionamento e l'indipendenza del Tribunale e l'attuazione del patto. Il Comitato ha inoltre espresso preoccupazione per il rifiuto del presidente del Consiglio di pubblicare le sentenze del Tribunale di marzo e agosto 2016 e gli sforzi del governo intesi a modificare la composizione del Tribunale secondo modalità che il Tribunale ha considerato incostituzionali, nonché per il procedimento avviato nei confronti del presidente del Tribunale con l'accusa di abuso di potere. Il Comitato è giunto alla conclusione che la Polonia dovrebbe garantire il rispetto e la protezione dell'integrità e dell'indipendenza del Tribunale costituzionale e dei suoi giudici e garantire l'esecuzione di tutte le sue sentenze. Il Comitato ha invitato la Polonia a pubblicare subito e ufficialmente tutte le sentenze del Tribunale, ad astenersi dall'introdurre misure che impediscano il buon funzionamento di quest'ultimo e a garantire un processo trasparente e imparziale per la nomina dei suoi membri che ne garantisca l'inamovibilità, in modo tale da soddisfare tutti i requisiti di legalità imposti dal diritto nazionale e internazionale.
- (19) Il 7 novembre 2016 il Tribunale costituzionale ha emesso una sentenza sulla costituzionalità delle disposizioni della legge del 22 luglio 2016 relativamente alla selezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale <sup>(2)</sup>. Va osservato che, a causa del rifiuto di tre giudici del Tribunale a partecipare procedimento <sup>(3)</sup> e in considerazione

<sup>(1)</sup> Parere n. 860/2016, CDL-AD(2016)026.

<sup>(2)</sup> K 44/16.

<sup>(3)</sup> Cfr. ordinanza del presidente del Tribunale costituzionale del 7 novembre 2016.



del fatto che i tre giudici legittimamente nominati nell'ottobre 2015 nel corso della 7ª legislatura del *Sejm* non avevano assunto le proprie funzioni giudiziarie in Tribunale, il Tribunale costituzionale aveva dovuto modificare la propria composizione collegiale, passando dal plenum a un collegio di cinque giudici. Dall'11 agosto 2016 il Tribunale costituzionale non è stato in grado di riunirsi in seduta plenaria per emettere sentenza. Il 10 novembre 2016 l'udienza per la trattazione di un procedimento in seduta plenaria è stata sospesa in quanto il quorum previsto per la seduta plenaria non era stato raggiunto. Inoltre, il 30 novembre e l'8 dicembre 2016 l'Assemblea generale non era stata in grado di adottare una risoluzione sulla presentazione di candidati per la carica di presidente del Tribunale costituzionale, in quanto non si era potuto raggiungere il quorum previsto dalla legge.

- (20) Il 1º dicembre 2016 il Senato ha adottato la legge del 30 novembre 2016, relativa allo status giuridico dei giudici del Tribunale costituzionale (in prosieguo: la «legge sullo status dei giudici»).
- (21) Il 2 dicembre 2016 il Senato ha approvato la legge 30 novembre 2016 sull'organizzazione del Tribunale costituzionale e sui procedimenti dinanzi allo stesso (in prosieguo: la «legge sull'organizzazione e sui procedimenti»)
- (22) Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo ha tenuto un dibattito sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia. Nel corso di tale dibattito la Commissione aveva sollecitato le autorità polacche a non mettere in vigore le nuove leggi prima che il Tribunale costituzionale avesse avuto la possibilità di esaminare la loro costituzionalità.
- (23) Il 15 dicembre 2016 il Senato ha adottato la legge del 13 dicembre 2016 di attuazione della legge sull'organizzazione e sui procedimenti e la legge sullo status dei giudici (in prosieguo: la «legge di attuazione»).
- (24) Il 19 dicembre 2016 il presidente della Repubblica ha firmato le tre leggi di cui sopra, che sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, e lo stesso giorno ha nominato giudice Julia Przyłębska, eletta dal nuovo *Sejm*, alla carica di presidente facente funzioni del Tribunale costituzionale.
- (25) Il 20 dicembre 2016 il giudice Julia Przyłębska ha ammesso, senza valida base giuridica, i tre giudici nominati nell'8ª legislatura del *Sejm* che hanno assunto le loro funzioni nel Tribunale e ha convocato una riunione dell'Assemblea generale per lo stesso giorno. In considerazione del breve preavviso, un giudice non è stato in grado di partecipare e ha chiesto di rinviare la riunione al giorno successivo. Il giudice Julia Przyłębska ha respinto tale richiesta e inoltre, altri sette giudici non hanno partecipato alla riunione. Solo sei giudici, compresi i tre giudici illegittimamente designati, hanno partecipato alla riunione e hanno eletto due candidati, Julia Przyłębska e Mariusz Muszyński, che sono stati presentati al presidente della Repubblica.
- (26) Il 21 dicembre 2016 il presidente della Repubblica ha nominato il giudice Julia Przyłębska alla carica di presidente del Tribunale costituzionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. La Repubblica di Polonia è invitata a tenere debitamente conto dell'analisi della Commissione esposta di seguito e ad adottare le misure che figurano nella sezione 7 della presente raccomandazione, in modo da risolvere i problemi individuati entro il termine stabilito.

#### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE

2. La presente raccomandazione integra la raccomandazione del 27 luglio 2016. Essa esamina quale delle preoccupazioni espresse in tale raccomandazione siano state affrontate, illustra le preoccupazioni che sono rimaste irrisolte ed elenca una serie di nuove preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda lo Stato di diritto in Polonia che sono emerse nel frattempo. Su tale base, essa formula raccomandazioni alle autorità polacche sul modo di affrontare tali preoccupazioni. Esse riguardano i seguenti aspetti:
  - (1) la nomina dei giudici del Tribunale costituzionale e la mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e 9 dicembre 2015 e dell'11 agosto 2016 relative a tali questioni;



- (2) la mancata pubblicazione e attuazione di una serie di sentenze del Tribunale costituzionale a partire da marzo 2016, comprese le sentenze del 9 marzo e dell'11 agosto relative ad atti legislativi sul Tribunale costituzionale;
- (3) l'efficace funzionamento del Tribunale costituzionale e l'efficacia della revisione costituzionale della nuova legislazione, in particolare tenuto conto delle disposizioni di legge recentemente adottate sul Tribunale costituzionale, in particolare la legge sullo status dei giudici, la legge sull'organizzazione e sui procedimenti e la legge di attuazione;
- (4) le norme applicabili alla selezione dei candidati per le cariche di presidente e di vicepresidente del Tribunale costituzionale e alla nomina di un presidente facente funzioni del Tribunale costituzionale previste dalla legge sull'organizzazione e sui procedimenti e dalla legge di attuazione.

## 2. NOMINA DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE

3. Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 <sup>(1)</sup> la Commissione ha raccomandato che le autorità polacche diano piena attuazione alle sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nel mese di ottobre 2015 nella 7ª legislatura del *Sejm* possono assumere la loro funzione di giudici del Tribunale costituzionale e i tre giudici nominati nell'8ª legislatura del *Sejm*, senza valida base giuridica, non possono assumere le funzioni di giudice.
4. Per quanto riguarda la legge adottata il 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale la Commissione ha sottolineato che questa legge non è compatibile con le sentenze del 3 e del 9 dicembre. L'articolo 90 <sup>(2)</sup> stabilisce che il presidente del Tribunale costituzionale assegni i procedimenti a tutti i giudici che hanno prestato giuramento dinanzi al presidente della Repubblica, ma non hanno ancora assunto le loro funzioni come giudici. Questa disposizione sembra pensata specificatamente per la situazione dei tre giudici che sono stati illegittimamente nominati nell'8ª legislatura del *Sejm* nel dicembre 2015. Essa consentirebbe infatti a tali giudici di assumere le loro funzioni, utilizzando i posti vacanti per i quali la precedente legislatura del *Sejm* aveva già legittimamente nominato tre giudici, come è stato stabilito nelle sentenze del 3 e 9 dicembre 2015.
5. Nella sua sentenza dell'11 agosto 2016 il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l'articolo 90 della legge del 22 luglio 2016 è incostituzionale, e la commissione di Venezia nel suo parere del 14 ottobre 2016 ha confermato che tale disposizione non rappresenta una soluzione in linea con il principio dello Stato di diritto <sup>(3)</sup>.
6. Tuttavia, il governo polacco continua a rifiutare di riconoscere la validità della sentenza dell'11 agosto 2016 e di pubblicarla nella Gazzetta ufficiale (cfr. la sezione 3).
7. Inoltre, la nuova legge sullo status dei giudici, ripristina una disposizione <sup>(4)</sup> analoga all'articolo 90 della legge del 22 luglio 2016, il quale è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza dell'11 agosto 2016. Analogamente, disposizioni volte a dispiegare un effetto simile possono essere rilevate nella legge sull'organizzazione e sui procedimenti <sup>(5)</sup> e nella legge di attuazione <sup>(6)</sup>.
8. Nella sua risposta del 27 ottobre 2016 il governo polacco ritiene che le sentenze del 3 e 9 dicembre 2015 del Tribunale non abbiano specificato quali giudici dovevano assumere le loro funzioni e ritiene che la nuova legislatura del *Sejm* abbia legittimamente nominato i cinque giudici nel dicembre 2015. Tale ragionamento suscita gravi preoccupazioni in ordine allo Stato di diritto, in quanto nega qualsiasi effetto delle due sentenze di dicembre ed è in contraddizione con il ragionamento del Tribunale, come costantemente ribadito anche nella sentenza dell'11 agosto 2016. La risposta implica che, con o senza le sentenze del Tribunale, la situazione rimarrebbe la stessa.

<sup>(1)</sup> Sezione 2.


<sup>(2)</sup> Cfr. altresì l'articolo 6, settimo comma.

<sup>(3)</sup> Parere n. 860/2016, CDL-AD(2016)026 paragrafo 106.

<sup>(4)</sup> Cfr. l'articolo 5.

<sup>(5)</sup> Cfr. articolo 6, primo comma, e articolo 11, quinto comma.

<sup>(6)</sup> Cfr. articolo 18, secondo comma, e articolo 21, secondo comma.



9. Nella risposta si ammette che nel dispositivo della sentenza del 3 dicembre 2015 il Tribunale costituzionale ha affrontato la questione del dovere del presidente della Repubblica di far prestare giuramento immediatamente a un giudice eletto al Tribunale dal *Sejm*. Tuttavia nella risposta si è ritenuto che tale sentenza non possa impegnare altre autorità ad applicare disposizioni secondo le modalità specificate in un determinato caso. La presente interpretazione limita l'impatto delle sentenze del 3 e 9 dicembre 2015 ad un semplice obbligo per il governo di pubblicarle ma nega loro qualsiasi ulteriore effetto giuridico e operativo, in particolare per quanto riguarda l'obbligo per il presidente della Repubblica di far prestare giuramento ai giudici in questione. Tale interpretazione è in contrasto con il principio di leale cooperazione tra gli organi statali, che è, come sottolineato nei pareri della commissione di Venezia, un presupposto costituzionale in uno Stato democratico in cui vige lo Stato di diritto.
10. La Commissione rileva inoltre che anche la commissione di Venezia ritiene che una soluzione al conflitto in corso sulla composizione del Tribunale costituzionale debba «essere basata sull'obbligo di rispettare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale» e «invita pertanto tutti gli organi dello Stato e in particolare il *Sejm* a rispettare e ad attuare integralmente le sentenze» <sup>(1)</sup>.
11. In conclusione, la Commissione ritiene che le autorità polacche dovrebbero rispettare e attuare integralmente le sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015. Queste sentenze impongono che le istituzioni statali della Polonia cooperino lealmente al fine di garantire, conformemente ai principi dello Stato di diritto, che i tre giudici nominati nel corso della 7ª legislatura dal *Sejm* possano assumere la loro funzione di giudice del Tribunale costituzionale, e che i tre giudici nominati nell'8ª legislatura dal *Sejm* senza valida base giuridica non assumano le loro funzioni giudiziarie. Le disposizioni pertinenti della legge del 22 luglio 2016 sul Tribunale costituzionale sollevano gravi preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto e sono state dichiarate incostituzionali dalla sentenza dell'11 agosto 2016 del Tribunale costituzionale. Anche questa sentenza dovrebbe essere rispettata, pubblicata e attuata dalle autorità polacche. Inoltre, le disposizioni <sup>(2)</sup> intese a produrre un risultato analogo incluse nella legge sullo status dei giudici, nella legge sull'organizzazione e sui procedimenti e nella legge di attuazione, sono anch'esse in contrasto con tali sentenze e non devono essere applicate.

### 3. MANCATA PUBBLICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE COSTITUZIONALE DEL 9 MARZO 2016 E DELLE SENTENZE EMESSE DAL 9 MARZO 2016

12. Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 la Commissione ha raccomandato che le autorità polacche pubblichino ed attuino integralmente la sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 e le successive sentenze, e provvedano affinché la pubblicazione delle sentenze future sia automatica e non dipenda da una decisione del potere esecutivo o di quello legislativo.
13. Il 16 agosto 2016 il governo polacco, sulla base dell'articolo 89 della legge del 22 luglio 2016, ha pubblicato le 21 sentenze del Tribunale Costituzionale pronunciate nel periodo che va dal 6 aprile 2016 al 19 luglio 2016. Tuttavia, il governo polacco non ha ancora pubblicato le due sentenze del 9 marzo e dell'11 agosto 2016, contrariamente a ciò che era stato richiesto nella raccomandazione della Commissione. Inoltre, ad oggi non è stata ancora pubblica nessuna delle 16 sentenze del Tribunale costituzionale pronunciate dopo l'11 agosto 2016.
14. L'articolo 89 della legge del 22 luglio 2016 è stato dichiarato incostituzionale dal Tribunale costituzionale con la sentenza dell'11 agosto 2016 a causa dell'incompatibilità della legge con i principi di separazione e equilibrio dei poteri e di indipendenza degli organi giurisdizionali da altri rami del potere.
15. Nella risposta del governo polacco del 27 ottobre si ha la conferma che il governo continua a ritenere di avere il potere di verificare la legittimità delle sentenze del Tribunale e che la pubblicazione automatica delle sentenze non può essere garantita.
16. L'articolo 114, primo e secondo comma, della legge sull'organizzazione e sui procedimenti prevede che «[I]e sentenze sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, in conformità dei principi e secondo le modalità previste dalla Costituzione e dalla legge del 20 luglio 2000, relativa alla pubblicazione degli atti normativi e di taluni altri atti legislativi [...]». Esso stabilisce inoltre che «il presidente del Tribunale ordina la pubblicazione delle sentenze.» Tale disposizione rappresenta un passo nella giusta direzione.

<sup>(1)</sup> Parere n. 833/2015, CDL-AD(2016)001, paragrafo 136.

<sup>(2)</sup> Cfr. note al punto 7.




17. Tuttavia, l'articolo 19 della legge di attuazione stabilisce che «Le sentenze del Tribunale e le decisioni dello stesso adottate in violazione della legge sul Tribunale costituzionale del 25 giugno 2015 [...] o della legge sul Tribunale costituzionale del 22 luglio 2016 ed emesse prima della data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella pertinente Gazzetta ufficiale dopo che la loro pubblicazione è stata ordinata dal presidente facente funzioni del Tribunale, a meno che esse riguardino strumenti normativi che non sono più in vigore.» Una disposizione analoga è stata dichiarata incostituzionale dal Tribunale nella sentenza dell'11 agosto 2016. Nella raccomandazione della Commissione si è osservato che l'indicazione secondo la quale le sentenze sarebbero state rese illegittimamente è contraria al principio della separazione dei poteri, dato che non spetta al *Sejm* determinare la legittimità delle sentenze <sup>(1)</sup>. Anche la commissione di Venezia ha confermato questa posizione in due pareri <sup>(2)</sup>. Inoltre, l'esclusione dalla pubblicazione delle sentenze relative ad atti normativi che hanno cessato di essere applicabili, come previsto nell'articolo 19 della legge di attuazione, esclude in particolare le sentenze del 9 marzo, dell'11 agosto e del 7 novembre 2016. Fintanto che il presidente del Tribunale costituzionale non sia stato designato questa disposizione impedisce la pubblicazione integrale di tutte le sentenze. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che l'articolo 114, secondo comma, della legge sull'organizzazione e sui procedimenti garantirà che il futuro presidente del Tribunale pubblici tutte le sentenze che sono state emesse prima del suo mandato.
18. In conclusione, il fatto che il governo polacco si sia finora rifiutato di pubblicare nella Gazzetta ufficiale le sentenze del 9 marzo 2016 e dell'11 agosto 2016 relative ad atti legislativi sul Tribunale costituzionale, e tutte le altre sentenze pronunciate dal Tribunale costituzionale dall'11 agosto 2016, è fonte di incertezza quanto al fondamento giuridico dell'attività giurisdizionale del Tribunale e agli effetti giuridici delle sue decisioni. Questa incertezza inficia l'efficacia del controllo di costituzionalità e suscita gravi preoccupazioni sullo Stato di diritto. Il rispetto delle sentenze definitive è un requisito essenziale inerente allo Stato di diritto. Il rifiuto di pubblicare una sentenza vincolante e definitiva ne nega l'effetto giuridico e operativo e viola i principi di legalità e di separazione dei poteri.

#### 4. ESAME DELLA LEGGE SUL TRIBUNALE COSTITUZIONALE ED EFFICACIA DEL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NUOVA NORMATIVA

19. Nella raccomandazione del 27 luglio 2016 la Commissione ha esaminato in modo dettagliato la legge del 22 luglio 2016 e il suo impatto, tenendo conto dell'effetto delle disposizioni, sia individualmente che collettivamente, nonché della precedente giurisprudenza del Tribunale costituzionale e del parere della commissione di Venezia. La Commissione ha raccomandato che le autorità polacche garantiscano che qualsiasi riforma della legge sul Tribunale costituzionale rispetti le sentenze del Tribunale costituzionale, incluse le sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015 e la sentenza del 9 marzo 2016, e tenga in piena considerazione il parere della commissione di Venezia dell'11 marzo 2016. In particolare, la Commissione ha raccomandato alle autorità polacche di assicurare che le prescrizioni quali quelle relative al quorum di presenza, alla trattazione dei procedimenti in ordine cronologico, alla possibilità che il procuratore generale impedisca l'esame di un procedimento, al differimento delle decisioni o delle misure transitorie che riguardano procedimenti pendenti e che li sospendono non indeboliscano, separatamente o attraverso il loro effetto combinato, l'efficacia del Tribunale costituzionale come garante della Costituzione.
20. Nella risposta del 27 ottobre 2016 il governo polacco non ammette il fatto che la maggior parte delle preoccupazioni espresse dalla Commissione e dalla commissione di Venezia non sono state prese in considerazione dalla legge del 22 luglio 2016. Nella risposta si nega il fatto che al Tribunale possa essere impedito l'esercizio di un efficace controllo, riferendosi al fatto che il Tribunale ha potuto pronunciarsi nel corso della cosiddetta crisi costituzionale. Tuttavia, questo argomento è irrilevante, in quanto è proprio non applicando i requisiti procedurali in questione che il Tribunale ha potuto pronunciarsi (sentenza dell'11 agosto 2016) e il governo si rifiuta di pubblicare queste stesse sentenze del Tribunale al fine di evitare che esse abbiano effetti giuridici.
21. La risposta contiene inoltre una breve spiegazione sulla conformità della legislazione summenzionata con i diritti fondamentali. La Commissione osserva che le spiegazioni fornite dal governo non eliminano la necessità di un controllo costituzionale realmente efficace da parte del Tribunale costituzionale.

<sup>(1)</sup> Cfr. paragrafo 23 della raccomandazione.

<sup>(2)</sup> Parere n. 860/2016, paragrafo 101; Parere n. 833/2015, paragrafi 43, 142 e 143.





22. La risposta contesta inoltre il ruolo fondamentale del Tribunale costituzionale nel garantire lo Stato di diritto in Polonia. La Commissione contesta tale rilievo. Il Tribunale costituzionale è effettivamente uno dei principali garanti dello Stato di diritto in Polonia, in particolare al Tribunale è demandato il compito di pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi polacche. Emerge chiaramente dalla Costituzione polacca che il Tribunale costituzionale è competente a pronunciarsi sulla conformità delle leggi e dei trattati alla Costituzione, sulla conformità delle leggi ai trattati internazionali ratificati, la cui ratifica prevede la previa autorizzazione concessa mediante una legge, sulla conformità alla Costituzione degli atti normativi emanati da organi centrali dello Stato, sui trattati internazionali ratificati e le leggi, sulla conformità alla Costituzione delle finalità o delle attività dei partiti politici, nonché sui ricorsi relativi a questioni di incostituzionalità <sup>(1)</sup>. Il Tribunale costituzionale deve inoltre risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli organi costituzionali centrali dello Stato <sup>(2)</sup>. Il fatto che, secondo la Costituzione, il Tribunale Supremo deve trattare casi di violazioni della Costituzione o di una legge commesse da determinate persone <sup>(3)</sup>, e che il presidente della Repubblica deve garantire il rispetto della Costituzione, non pregiudica questo ruolo fondamentale svolto dal Tribunale <sup>(4)</sup>.
23. La Commissione osserva che la legge sull'organizzazione e sui procedimenti non contiene più le seguenti disposizioni della legge 22 luglio 2016, individuate come preoccupanti nella raccomandazione: l'articolo 26, primo comma, lettera g), sul rinvio dei casi al plenum <sup>(5)</sup>, l'articolo 38, terzo comma, sulla gestione dei procedimenti in ordine cronologico <sup>(6)</sup>, l'articolo 68, commi 5-8, sul differimento delle decisioni <sup>(7)</sup>, l'articolo 61, sesto comma, sulla possibilità che il procuratore generale impedisca l'esame di un procedimento <sup>(8)</sup> e gli articoli 83-86 sulle misure transitorie che riguardano procedimenti pendenti <sup>(9)</sup>. La Commissione osserva che la sola pubblicazione della sentenza del Tribunale costituzionale dell'11 agosto 2016, che aveva già dichiarato le suddette disposizioni incostituzionali, sarebbe stata sufficiente a risolvere tali questioni, senza che fosse necessaria una nuova legge.
24. Nonostante questi miglioramenti, la Commissione osserva tuttavia che permangono alcune preoccupazioni. In particolare, il numero di giudici di cui è richiesta la partecipazione al plenum rimane fissato a undici, mentre è stato fissato a nove nella legge sul Tribunale costituzionale del 1997 e nella legge del 25 giugno 2015. Come indicato nella raccomandazione <sup>(10)</sup>, si tratta di una limitazione per il processo decisionale del Tribunale costituzionale, in particolare nella situazione attuale in cui sono insediati soltanto 12 giudici (dal momento che i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nell'ottobre 2015 nel corso della 7ª legislatura del *Sejm* non hanno assunto le proprie funzioni giudiziarie). Il rischio individuato nella raccomandazione che il quorum di presenza per il plenum talvolta non venga raggiunto si è già concretizzato <sup>(11)</sup>.
25. Inoltre, la legge sull'organizzazione e sui procedimenti, la legge sullo status dei giudici e la legge di attuazione contengono altre disposizioni che hanno aggravato alcuni problemi individuati nella raccomandazione (cfr. la sezione 2 relativa alla nomina dei giudici e la sezione 3 per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze) o hanno introdotto nuove preoccupazioni relative alla situazione dei giudici (cfr. punto 4.1.) e alla nomina del presidente, del vicepresidente e del presidente facente funzioni del Tribunale (cfr. punto 5).

#### 4.1. Le preoccupazioni relative alla situazione dei giudici

##### 4.1.1. Procedimento disciplinare

26. L'articolo 26 della legge sullo status dei giudici così recita: «La condotta scorretta da parte di un giudice del Tribunale, come descritta all'articolo 24, primo comma, può essere denunciata al presidente del Tribunale da parte

<sup>(1)</sup> Articolo 188 della Costituzione.

<sup>(2)</sup> Articolo 189 della Costituzione.

<sup>(3)</sup> L'articolo 198 della Costituzione fa riferimento al presidente della Repubblica, al primo ministro e ai membri del Consiglio dei ministri, al presidente della Banca nazionale di Polonia, al presidente della Camera suprema di controllo, ai membri del Consiglio nazionale della radiodiffusione e della televisione, alle persone a cui il primo ministro ha concesso poteri di gestione su un ministero, e al comandante in capo delle forze armate.

<sup>(4)</sup> Articolo 126 della Costituzione.

<sup>(5)</sup> Cfr. il punto 4.2.1 della raccomandazione.

<sup>(6)</sup> Cfr. il punto 4.2.3 della raccomandazione.


<sup>(7)</sup> Cfr. il punto 4.2.7 della raccomandazione.

<sup>(8)</sup> Cfr. il punto 4.2.6 della raccomandazione.

<sup>(9)</sup> Cfr. il punto 4.2.8 della raccomandazione.

<sup>(10)</sup> Cfr. punto 43 della raccomandazione.

<sup>(11)</sup> Cfr. sopra il considerando 19.



del [...] presidente della Repubblica di Polonia su istanza del Procuratore generale, dopo aver consultato il Primo presidente della Corte Suprema.»<sup>(1)</sup> L'articolo 27, quinto comma, prevede che: «Qualora il responsabile dell'azione disciplinare non ravvisi motivi per avviare un procedimento disciplinare su richiesta di un'autorità competente, può emettere un'ordinanza con la quale respinge la richiesta. L'autorità che ha presentato la denuncia di cui all'articolo 26 può ricorrere dinanzi all'organo giurisdizionale disciplinare di primo grado entro sette giorni dalla notifica dell'ordinanza.» Ai sensi dell'articolo 27, sesto comma, tale organo giurisdizionale esamina il ricorso entro 14 giorni dalla data della presentazione. Se l'ordinanza di rigetto di avviare un procedimento disciplinare è annullata, le direttive impartite dall'organo giurisdizionale disciplinare per il prosieguo del procedimento sono vincolanti per il responsabile dell'azione disciplinare.

27. Nella raccomandazione sullo Stato di diritto la Commissione ha sottolineato, per quanto riguarda la legge del 22 dicembre 2015, che il presidente della Repubblica non dovrebbe avere la facoltà di avviare un procedimento disciplinare e ha osservato che la soppressione di tale disposizione nella legge del 22 luglio 2016 ha rappresentato un miglioramento. La Commissione ricorda inoltre che la disposizione della legge del 22 dicembre 2015 che prevedeva il coinvolgimento di altre istituzioni statali nei procedimenti disciplinari concernenti i giudici del Tribunale è stata dichiarata incostituzionale dal Tribunale nella sentenza del 9 marzo 2016, ed è stata criticata dalla commissione di Venezia nel suo parere dell'11 marzo 2016. La Commissione è pertanto preoccupata per la reintroduzione di una disposizione che conferisce al presidente della Repubblica il potere di avviare un procedimento disciplinare. Il fatto che tale procedimento possa essere avviato da istituzioni esterne al sistema giudiziario, come pure il fatto che tali istituzioni possano ricorrere dinanzi all'organo giurisdizionale disciplinare di primo grado qualora il responsabile dell'azione disciplinare non ravvisi alcun motivo per l'avvio di un procedimento disciplinare, potrebbe influire sull'indipendenza del Tribunale.

#### 4.1.2. Possibilità di prepensionamento

28. L'articolo 10 della legge di attuazione dispone come segue: «1. I giudici del Tribunale il cui mandato è iniziato prima della data di entrata in vigore della [legge sullo status dei giudici] entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, possono presentare al presidente del Tribunale una dichiarazione da cui si evinca che essi hanno richiesto il pensionamento a seguito dell'introduzione nel corso del loro mandato delle nuove norme per l'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale di cui all'articolo 11, terzo comma, e agli articoli 13 e 14 della legge in questione<sup>(2)</sup>. 2. Il pensionamento di un giudice ai sensi del primo comma entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui è stata presentata la dichiarazione. Il pensionamento è confermato con ordinanza del presidente del Tribunale.»
29. Tale disposizione sembra essere un incentivo per il prepensionamento in quanto permetterebbe ai giudici del Tribunale, in via eccezionale, di approfittare pienamente dei vantaggi dello status di giudice a riposo, compresa la pensione d'anzianità, senza aver portato a termine il loro mandato. Per un giudice che non intende continuare a lavorare secondo le nuove norme, la possibilità di un prepensionamento sarebbe più vantaggiosa delle semplici dimissioni. L'offerta di tale vantaggioso regime rappresenta un'ingerenza del potere legislativo nell'indipendenza del Tribunale, in quanto mira a incoraggiare i giudici attuali del Tribunale a rassegnare le dimissioni prima della fine del loro mandato e ad influenzare la loro decisione in merito.

#### 4.1.3. Altre disposizioni

30. La legge sullo status dei giudici, introduce nuovi requisiti per i giudici del Tribunale per quanto riguarda la partecipazione finanziaria in società<sup>(3)</sup>, la dichiarazione di attività<sup>(4)</sup> e la dichiarazione sull'attività economica del coniuge<sup>(5)</sup>. Inoltre, la legge prevede conseguenze di ampia portata in caso di inosservanza: il mancato rispetto degli obblighi di cui trattasi equivale alle dimissioni dall'incarico di giudice del Tribunale. Queste disposizioni potrebbero sollevare questioni di proporzionalità e, come osservato dalla Corte suprema, questioni di legittimità costituzionale<sup>(6)</sup>. Per questi motivi, un efficace controllo costituzionale di tali disposizioni è particolarmente importante.

<sup>(1)</sup> L'articolo 24, primo comma, dispone quanto segue: «I giudici del Tribunale sono soggetti a procedimenti disciplinari che si svolgono dinanzi al Tribunale per aver violato la legge, compromesso la dignità della funzione di giudice del Tribunale, violato il codice deontologico dei giudici del Tribunale costituzionale o altri comportamenti sleali che potrebbero minare la fiducia nella loro imparzialità o indipendenza.»

<sup>(2)</sup> L'articolo 11, terzo comma, della legge sullo status dei giudici fa riferimento alle norme in materia di partecipazione finanziaria in società da parte dei giudici del Tribunale; l'articolo 13 fa riferimento all'obbligo per i giudici del Tribunale di presentare una dichiarazione di attività del coniuge; l'articolo 14 fa riferimento all'obbligo per i giudici del Tribunale di presentare una dichiarazione patrimoniale.

<sup>(3)</sup> Articolo 11, terzo comma.

<sup>(4)</sup> Articolo 14.

<sup>(5)</sup> Articolo 13.

<sup>(6)</sup> Cfr. parere della Corte suprema sul progetto di legge sullo status dei giudici, del 12 ottobre 2016.



31. La Commissione osserva altresì che la legge sull'organizzazione e i procedimenti trasforma in modo significativo l'organizzazione interna del Tribunale costituzionale, sostituendo l'Ufficio del Tribunale costituzionale con due nuovi organismi: un registro e un ufficio del Servizio giuridico del Tribunale (<sup>(1)</sup>). La legge di attuazione dispone che l'Ufficio del Tribunale costituzionale venga soppresso entro il 31 dicembre 2017 (<sup>(2)</sup>) e che non siano fornite garanzie agli attuali dipendenti di poter rimanere alle dipendenze del Tribunale dopo tale data (<sup>(3)</sup>). Nell'attuale contesto di controversie in corso concernenti il Tribunale costituzionale, insieme alle preoccupazioni espresse al punto 5 della presente raccomandazione in merito alla nomina di un nuovo presidente e di un presidente facente funzioni del Tribunale, tale riorganizzazione potrebbe condurre ad un'ulteriore instabilità del Tribunale e a pregiudicare l'efficacia del controllo costituzionale.

#### 4.2. Vacatio legis

32. Alcune disposizioni fondamentali della legge di attuazione entreranno in vigore senza *vacatio legis* (<sup>(4)</sup>), il giorno successivo alla pubblicazione della legge. Anche le disposizioni fondamentali della legge sull'organizzazione e sui procedimenti nonché della legge sullo status dei giudici, entreranno in vigore senza *vacatio legis*, il giorno successivo alla data di pubblicazione, comprese le disposizioni che consentono ai «giudici di dicembre» illegittimamente nominati di assumere le loro funzioni (<sup>(5)</sup>). Le disposizioni della legge sul Tribunale costituzionale del 22 luglio 2016 non saranno più in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di attuazione (<sup>(6)</sup>).
33. Il Tribunale costituzionale pertanto non sarà in grado di controllare la costituzionalità delle disposizioni principali prima della loro entrata in vigore. In una situazione del genere il controllo costituzionale non potrebbe più essere considerato efficace. A questo proposito si ricorda che nel parere dell'11 marzo 2016 la commissione di Venezia ha sottolineato che il Tribunale costituzionale deve avere la possibilità di esaminare una legge ordinaria che disciplina il funzionamento del Tribunale prima della sua entrata in vigore.

#### 4.3. Conseguenze della mancanza di efficacia del controllo di costituzionalità sulla nuova normativa

34. Il *Sejm* ha adottato una serie di nuovi atti legislativi particolarmente sensibili, spesso con procedure legislative accelerate, come ad esempio, in particolare, una legge sui media (<sup>(7)</sup>), una nuova legge sul pubblico impiego (<sup>(8)</sup>), una legge che modifica la legge sulla polizia e alcune altre leggi (<sup>(9)</sup>), e le leggi sull'Ufficio del pubblico ministero (<sup>(10)</sup>), nonché una nuova legge sul Mediatore e che modifica talune altre leggi (<sup>(11)</sup>). La Commissione ha chiesto al governo polacco un aggiornamento sulla situazione attuale e sul contenuto di queste riforme legislative nelle sue lettere del 1° febbraio 2016 e del 3 marzo 2016, tuttavia finora queste informazioni non sono state fornite. Inoltre, una serie di altri progetti di atti legislativi sensibili sono stati adottati dal *Sejm*, come ad esempio la legge sul Consiglio nazionale dei media (<sup>(12)</sup>) e una nuova legge anti-terrorismo (<sup>(13)</sup>).

(<sup>(1)</sup>) Gli articoli 16-32 contengono disposizioni dettagliate sul registro e sull'Ufficio del servizio giuridico del Tribunale.

(<sup>(2)</sup>) Articolo 11.

(<sup>(3)</sup>) Articolo 13.

(<sup>(4)</sup>) L'articolo 23 stabilisce che i seguenti articoli entrano in vigore il giorno dopo la data della pubblicazione: gli articoli 1-3, l'articolo 12 e gli articoli 16-22. I seguenti articoli entrano in vigore il 1° gennaio 2018; gli articoli 4-5 e 8. Gli altri articoli del progetto di legge entreranno in vigore 14 giorni dopo la data della sua pubblicazione. Gli articoli che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, tra l'altro, riguardano la nomina di un «presidente facente funzioni del Tribunale costituzionale», l'integrazione dei tre giudici illegittimamente eletti («giudici di dicembre») e la nuova procedura di elezione per i candidati alla carica di presidente del Tribunale costituzionale.

(<sup>(5)</sup>) Cfr. gli articoli 1 e 2 della legge di attuazione. Altre disposizioni delle due leggi entreranno in vigore 14 giorni dopo la data di pubblicazione. Solo gli articoli da 16 a 32 della legge sull'organizzazione e sui procedimenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.

(<sup>(6)</sup>) Cfr. articoli 3 e 23. Solo l'articolo 18, primo comma, quarto comma e quinto comma, della legge del 22 luglio sull'assetto organizzativo e amministrativo delle condizioni di lavoro del Tribunale costituzionale e l'Ufficio del Tribunale costituzionale resteranno in vigore fino al 1° gennaio 2018.

(<sup>(7)</sup>) Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sulle emittenti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 7 gennaio 2016, atto n. 25.

(<sup>(8)</sup>) Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sul pubblico impiego e alcune altre leggi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'8 gennaio 2016, atto n. 34.


(<sup>(9)</sup>) Legge del 15 gennaio 2016 che modifica la legge sulla polizia e altre leggi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 febbraio 2016, atto n. 147.

(<sup>(10)</sup>) Legge del 28 gennaio 2016 sull'ufficio del procuratore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 febbraio 2016, atto n. 177; legge del 28 gennaio 2016, regolamenti di attuazione della legge, legge sull'ufficio della Procura, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 febbraio 2016, atto n. 178.

(<sup>(11)</sup>) Legge del 18 marzo 2016 sul Mediatore e che modifica alcune altre leggi. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 4 maggio 2016.

(<sup>(12)</sup>) Legge del 22 giugno 2016 sul Consiglio nazionale dei media. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 27 giugno 2016.

(<sup>(13)</sup>) Legge del 10 giugno 2016 in materia di anti-terrorismo. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 22 giugno 2016. La Commissione è inoltre a conoscenza del fatto che una nuova legge che modifica la legge sul Consiglio Superiore della magistratura e alcune altre leggi è stata presentata il 5 maggio 2016 dal ministro della Giustizia al centro legislativo nazionale.



35. La Commissione ritiene che, fintantoché al Tribunale costituzionale verrà impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità, non ci sarà alcun esame efficace della conformità alla Costituzione di atti legislativi, come quelli di cui sopra, compresi i diritti fondamentali.
36. La Commissione rileva ad esempio che la nuova legislazione (in particolare la legislazione sui media <sup>(1)</sup>) suscita preoccupazioni in materia di libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione. Più in particolare, essa modifica le regole per la nomina dei consigli di amministrazione e di vigilanza delle emittenti di servizio pubblico, mettendoli sotto il controllo del governo (ministro del Tesoro), anziché di un organo indipendente. La nuova legislazione prevede altresì la destituzione immediata degli esistenti consigli di amministrazione e di vigilanza. A questo proposito la Commissione si chiede, in particolare, se vi siano possibilità di ricorso giurisdizionale per le persone interessate da tale legislazione. Il 13 dicembre 2016 il Tribunale costituzionale, in composizione collegiale di cinque giudici ha emesso una sentenza <sup>(2)</sup>, in cui si ritiene che alcune disposizioni della legislazione siano incostituzionali.
37. Una normativa come la nuova legge sul pubblico impiego <sup>(3)</sup> è altrettanto importante dal punto di vista dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. A questo proposito, la Commissione, nelle sue lettere del 1° febbraio e del 3 marzo 2016 <sup>(4)</sup>, ha chiesto al governo polacco se vi siano possibilità di ricorso giurisdizionale per le persone sui cui interessi la legge spiega i suoi effetti. Il governo polacco non ha finora risposto alla Commissione su questo punto.
38. Anche la legge che modifica la legge sulla polizia e alcune altre leggi <sup>(5)</sup> può sollevare riserve in merito alla sua conformità con i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla privacy e alla protezione dei dati. Il 28-29 aprile 2016 una delegazione della commissione di Venezia si è recata a Varsavia per discutere delle modifiche alla legge sulla polizia e alcune altre leggi, e ha espresso un parere nella sessione del 10-11 giugno 2016 <sup>(6)</sup>. Tale parere afferma, tra l'altro, che le garanzie procedurali e le condizioni materiali indicate nella legge sono ancora insufficienti per prevenirne l'uso eccessivo e l'ingiustificata interferenza nella vita privata delle persone.
39. Inoltre, la nuova legislazione anti-terrorismo può sollevare questioni in merito al suo rispetto dei diritti fondamentali <sup>(7)</sup> ed è oggetto di controllo di costituzionalità.
40. Inoltre, la legge del 13 dicembre recante modifica della legge sulle assemblee <sup>(8)</sup> può sollevare questioni relative alla sua compatibilità con i diritti fondamentali, in particolare la libertà di assemblea, sanciti nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo <sup>(9)</sup>.
41. Il 14 dicembre 2016 l'ufficio stampa della Cancelleria del *Sejm* ha rilasciato una dichiarazione in merito alle modifiche da apportare alle condizioni in cui i media possono lavorare nel *Sejm* e nel Senato, in merito alle quali sono state espresse preoccupazioni per il rispetto della libertà di espressione e di informazione. Il 16 dicembre 2016 la legge di bilancio per il 2017 è stata votata dal *Sejm* in circostanze controverse; questo perché, in particolare, è stato affermato che il numero legale non è stato raggiunto, un membro del *Sejm* è stato escluso dalla votazione e i media non hanno potuto registrare la votazione. Vi è la necessità di un controllo giurisdizionale effettivo, compreso, se del caso, un controllo costituzionale di tali misure e delle condizioni in cui sono state adottate.
42. In conclusione, la Commissione ritiene che, fintantoché al Tribunale costituzionale viene impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità, non ci sarà alcun esame efficace della conformità degli atti legislativi con i diritti fondamentali. Ciò suscita serie preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto, soprattutto perché è stata adottata di recente dal *Sejm* una serie di nuovi atti legislativi particolarmente sensibili che dovrebbe poter essere oggetto di un controllo di costituzionalità.

<sup>(1)</sup> Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sulle emittenti, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 7 gennaio 2016, atto n. 25, e legge del 22 giugno 2016 sul consiglio nazionale dei media. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 27 giugno 2016.

<sup>(2)</sup> K13/16.

<sup>(3)</sup> Legge del 30 dicembre 2015 che modifica la legge sul pubblico impiego e alcune altre leggi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'8 gennaio 2016, atto n. 34.

<sup>(4)</sup> Lettera del 1° febbraio 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro della Giustizia Ziobro; Lettera del 3 marzo 2016 del primo vicepresidente Timmermans al ministro degli Affari esteri Waszczykowski.

<sup>(5)</sup> Legge del 15 gennaio 2016 che modifica la legge sulla polizia e altre leggi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 4 febbraio 2016, atto n. 147.

<sup>(6)</sup> Parere n. 839/2016. CDL-AD(2016)012.

<sup>(7)</sup> Legge del 10 giugno 2016 in materia di anti-terrorismo. La legge è stata firmata dal presidente della Repubblica il 22 giugno 2016.

<sup>(8)</sup> Legge del 13 dicembre 2016 che modifica la legge sulle assemblee non ancora firmato dal presidente della Repubblica.

<sup>(9)</sup> Articolo 11.



## 5. NOMINA DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONI DEL TRIBUNALE

43. La nuova legge sull'organizzazione e sui procedimenti contiene nuove disposizioni relative alla selezione dei candidati per la carica di presidente e di vicepresidente del Tribunale che l'Assemblea generale deve proporre al presidente della Repubblica. La legge di attuazione contiene inoltre disposizioni relative alla selezione dei candidati per il posto di presidente del Tribunale e le disposizioni che consentono al presidente della Repubblica di incaricare un giudice, che svolgerà temporaneamente le funzioni del presidente del Tribunale («presidente facente funzioni del Tribunale»).
44. La Commissione ribadisce che l'articolo 194, secondo comma, della Costituzione prevede che il presidente e il vicepresidente del Tribunale costituzionale siano nominati dal presidente della Repubblica «tra i candidati proposti dall'Assemblea generale dei giudici del Tribunale costituzionale.» Il mandato del presidente del Tribunale si è concluso il 19 dicembre 2016. Il mandato dell'attuale vicepresidente del Tribunale giungerà a scadenza il 26 giugno 2017. Le due leggi di cui al precedente punto sono già state adottate e firmate dal presidente della Repubblica. Inoltre, esse sono state approvate molto celermente (il progetto di legge è stato presentato al *Sejm* il 24 novembre 2016) senza una *vacatio legis* che consenta un efficace controllo di legittimità costituzionale. Al momento della loro adozione il Tribunale aveva già avviato il processo di selezione dei candidati per la carica di presidente del Tribunale da proporre al presidente della Repubblica come prescritto dalla legge del 22 luglio 2016 <sup>(1)</sup>. Tuttavia, l'Assemblea generale non era stata in grado di adottare una risoluzione sulla presentazione di candidati per la carica di presidente del Tribunale costituzionale in quanto il quorum previsto dalla legge non poteva essere raggiunto <sup>(2)</sup>.

### 5.1. La procedura di selezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale

45. La legge di attuazione e la legge sull'organizzazione e sui procedimenti contengono nuove norme sulla procedura per la presentazione delle candidature per la carica di presidente e di vicepresidente del Tribunale. La procedura prevista dalla legge di attuazione <sup>(3)</sup> è concepita specificamente per la presente procedura di elezione del presidente del Tribunale e si applica nelle situazioni di cui all'articolo 16, primo comma (cfr. sezione 5.3 infra). La legge sull'organizzazione e sui procedimenti <sup>(4)</sup> prevede una procedura che si applica in generale alle future procedure di elezione alle cariche di presidente e vicepresidente del Tribunale e che è molto simile alla procedura prevista nella legge di attuazione.
46. La nuova procedura di selezione di candidati alla carica di presidente del Tribunale stabilisce che i tre «giudici di dicembre» illegittimamente designati dalla nuova legislatura del *Sejm* partecipino al processo <sup>(5)</sup>. La Commissione ritiene che tale obbligo renda l'intero processo di selezione incostituzionale (cfr. la sezione 2). Allo stesso modo, il fatto che i «giudici di ottobre» eletti legittimamente non possano partecipare al processo può anche avere un impatto sui risultati e, pertanto, inficia il processo.
47. Inoltre, la nuova procedura non garantisce il fatto che soltanto i candidati che hanno il sostegno della maggioranza dell'Assemblea generale del Tribunale siano proposti al presidente della Repubblica <sup>(6)</sup>. In base alla sentenza del Tribunale del 7 novembre 2016, l'articolo 194, secondo comma, della Costituzione dev'essere interpretato nel senso che esso stabilisce che il presidente del Tribunale è nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti nell'Assemblea generale del Tribunale. Ciò rende la nuova procedura incompatibile con la sentenza del Tribunale costituzionale del 7 novembre 2016. Nel suo parere del 14 ottobre 2016 la commissione di Venezia ha inoltre sottolineato l'importanza del fatto che il processo di selezione garantisca che soltanto i candidati con un notevole sostegno nel Tribunale possano essere eletti come candidati da proporre al presidente della Repubblica <sup>(7)</sup>.
48. Le medesime preoccupazioni riguardano la procedura per la presentazione delle candidature per la carica di vicepresidente del Tribunale <sup>(8)</sup>; tale procedura è identica a quella prevista per la presentazione delle candidature per la carica di presidente come previsto dalla legge sull'organizzazione e sui procedimenti.

<sup>(1)</sup> Nella sentenza 7 novembre 2016, il Tribunale ha esaminato la costituzionalità delle disposizioni della legge 22 luglio 2016 relativa alla selezione dei candidati per la carica di presidente del Tribunale. Cfr. il punto 46.

<sup>(2)</sup> Cfr. il considerando 19.

<sup>(3)</sup> Articolo 21.

<sup>(4)</sup> Articolo 11.

<sup>(5)</sup> L'articolo 21, secondo comma, della legge di attuazione; l'articolo 11, quinto comma, della legge sull'organizzazione e sui procedimenti.

<sup>(6)</sup> Articolo 21, commi 7-12 e articolo 22 della legge di attuazione; articolo 11, commi 7-15 della legge sull'organizzazione e sui procedimenti.

<sup>(7)</sup> Parere n. CDL-AD(2016)026, paragrafi 30 e 124.

<sup>(8)</sup> Articolo 11, comma 15, della legge sull'organizzazione e sui procedimenti.




### 5.2. Ruolo del vicepresidente del Tribunale

49. La Commissione osserva inoltre che la legge di attuazione e la legge sull'organizzazione e sui procedimenti contengono una serie di disposizioni che negano la funzione di vicepresidente del Tribunale costituzionale. L'articolo 12, terzo comma, della legge sull'organizzazione e sui procedimenti consente al presidente del Tribunale costituzionale di autorizzare un altro giudice, oltre al vicepresidente, ad esercitare talune competenze sulla gestione dei lavori del Tribunale. L'articolo 37 stabilisce che il presidente del Tribunale può designare un altro giudice per sostituirlo nelle udienze che si tengono nel plenum (il vicepresidente non è menzionato). Inoltre, se il mandato del presidente del Tribunale si conclude, talune funzioni fondamentali vengono assunte dal giudice con la «maggiore anzianità complessiva» (articolo 11, secondo comma), o dal giudice «più giovane» (articolo 11, quarto comma) e non dal vicepresidente. Inoltre, l'articolo 8, secondo comma, prevede che il presidente del Tribunale debba essere presente all'assemblea generale perché possa emettere una decisione legittima (tranne in caso di elezione di un nuovo presidente del Tribunale come sopra), mentre in base alla legge del 22 luglio 2016 è il presidente o il vicepresidente del Tribunale che dev'essere presente all'assemblea generale. Inoltre, la legge non prevede più che il vicepresidente possa presiedere l'assemblea generale, in contrasto con la legge del 22 luglio 2016. In aggiunta, l'articolo 17, primo comma, della legge di attuazione dispone che per il periodo successivo alla pubblicazione della legge fino alla nomina formale del nuovo presidente del Tribunale, quest'ultimo segua le direttive del giudice che il presidente della Repubblica ha incaricato di svolgere le funzioni di presidente del Tribunale (cfr. sezione 5.3 infra).
50. L'effetto combinato di queste disposizioni impedisce che il vicepresidente svolga le funzioni di sostituto del presidente del Tribunale costituzionale. La posizione di vicepresidente del Tribunale è riconosciuta dalla Costituzione. Anche se la Costituzione non precisa il ruolo del vicepresidente, le disposizioni di cui al punto precedente compromettono la posizione del vicepresidente e potenzialmente sollevano una questione di costituzionalità che richiede un efficace controllo costituzionale.

### 5.3. La nomina di un «presidente facente funzioni del Tribunale»

51. L'articolo 17, primo comma, della legge di attuazione dispone come segue: «Nel caso in cui occorra svolgere la procedura per proporre candidature per la carica di presidente del Tribunale di cui all'articolo 21, per il periodo tra il giorno successivo alla data in cui la presente legge viene pubblicata e la nomina del presidente del Tribunale, il tribunale è diretto dal giudice del Tribunale che con decisione del presidente della Repubblica è stato incaricato di assumere le funzioni di presidente del Tribunale.». All'articolo 21 è prevista una procedura specifica per la selezione dei candidati per l'incarico di presidente del Tribunale che l'Assemblea Generale deve proporre al presidente della Repubblica (cfr. sopra).
52. L'articolo 17, secondo comma, prevede quanto segue: «Il presidente della Repubblica seleziona il giudice del Tribunale incaricato di assumere le funzioni di presidente del Tribunale tra i giudici del Tribunale con il periodo più lungo di servizio negli organi giurisdizionali ordinari o negli incarichi di governo centrale per i quali è prevista l'applicazione della legge.» L'articolo 17, terzo comma, prevede che la nuova procedura stabilita nella legge sull'organizzazione e sui procedimenti per la selezione dei candidati per la carica di presidente del Tribunale non si applica in questo caso.
53. L'articolo 16, primo comma, della legge di attuazione dispone come segue: «Nel caso in cui il giorno della pubblicazione della presente legge l'Assemblea generale: 1) non sia stata convocata dal presidente del Tribunale, o 2) sia stata convocata dal presidente del Tribunale in modo incompatibile con le disposizioni contenute nella legge di cui all'articolo 3, o 3) non abbia presentato le candidature per la carica di presidente del Tribunale al presidente della Repubblica, o 4) abbia presentato le candidature per la carica di presidente del Tribunale al presidente della Repubblica, ma il presidente della Repubblica non abbia designato il presidente del Tribunale, o 5) abbia selezionato i candidati per la carica di presidente del Tribunale in violazione della legge di cui all'articolo 3, la procedura per la presentazione delle candidature alla carica di presidente del Tribunale deve essere effettuata secondo le modalità previste all'articolo 21 della presente legge.»
54. L'articolo 16, secondo comma, prevede quanto segue: «Nei casi di cui al primo comma, punti 1-5, sono revocati tutte le azioni e gli strumenti attuati nel quadro della procedura per la presentazione delle candidature alla carica di presidente del Tribunale al presidente della Repubblica»




55. Al presidente facente funzioni del Tribunale sono stati conferiti ampi poteri che manterrà finché non sarà eletto un nuovo presidente del Tribunale. In particolare, a norma dell'articolo 18 della legge di attuazione, il presidente facente funzioni consente ai «giudici di dicembre» illegittimamente eletti di svolgere le loro funzioni di giudice (cfr. sezione 2 sopra) e condurre il nuovo processo di selezione e di esercitare pienamente i poteri del presidente del Tribunale finché non vi sia un nuovo presidente, formalmente nominato <sup>(1)</sup>.
56. Tali disposizioni che consentono al presidente della Repubblica di nominare direttamente il presidente facente funzioni sollevano gravi preoccupazioni per quanto riguarda i principi di separazione dei poteri e di indipendenza degli organi giurisdizionali, garantiti dalla Costituzione polacca. In particolare, la Costituzione non prevede la carica di presidente facente funzioni del Tribunale. Inoltre, il potere attribuito al presidente della Repubblica per la nomina di un presidente facente funzioni del Tribunale sembra essere in contrasto con l'articolo 194, secondo comma, della Costituzione, che prevede che il presidente e il vicepresidente del Tribunale siano nominati dal presidente della Repubblica «tra i candidati proposti dall'Assemblea generale dei giudici del Tribunale costituzionale», mentre la procedura nella legge di attuazione, nega ogni ruolo all'Assemblea generale. La sentenza del Tribunale del 7 novembre 2016 conferma che i candidati alla carica di presidente del Tribunale dovrebbero essere proposti dall'Assemblea generale.
57. Inoltre, i criteri da utilizzare da parte del presidente della Repubblica per scegliere il presidente facente funzioni appaiono arbitrari. La scelta dev'essere operata tra i giudici del Tribunale che hanno esercitato le loro funzioni per il periodo più lungo in organi giurisdizionali ordinari o che hanno assunto incarichi nel governo centrale. Tali criteri appaiono arbitrari in quanto rendono possibile la selezione di un candidato che non ha significative esperienze nel settore giudiziario, ma solo nelle amministrazioni centrali, mentre potrebbe essere escluso un candidato che ha una lunga esperienza nell'ambito del Tribunale costituzionale ma non negli organi giurisdizionali ordinari.

Tali disposizioni, inoltre, non tengono conto di tutte le fasi iniziali della procedura di selezione adottata dal Tribunale prima dell'entrata in vigore della nuova legge. L'articolo 16, terzo comma, della legge del 22 luglio 2016 prevedeva che il Tribunale avviasse il processo di selezione del candidato tra il 30° e il 15° giorno prima della fine del mandato del presidente in carica. L'articolo 16, secondo comma, della legge di attuazione abroga tutte le misure adottate dal Tribunale per adempiere a tale obbligo. Tali interferenze da parte del potere legislativo in ogni eventuale decisione adottata precedentemente dal Tribunale suscitano preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza degli organi giurisdizionali e il principio di leale cooperazione tra organi statali.

#### 5.4. La nomina del presidente del Tribunale il 21 dicembre 2016.

58. Il 19 dicembre 2016 il presidente della Repubblica ha nominato il giudice Julia Przyłębska alla carica di presidente del Tribunale costituzionale. Il 20 dicembre 2016 il giudice Julia Przyłębska ha ammesso i tre giudici nominati nella 8a legislatura del *Sejm*, senza valida base giuridica, che hanno assunto le loro funzioni nell'ambito del Tribunale e ha convocato una riunione dell'Assemblea generale per lo stesso giorno. In considerazione del breve preavviso, un giudice non è stato in grado di partecipare e ha chiesto di rinviare la riunione al giorno successivo. Il giudice Julia Przyłębska ha respinto tale richiesta e inoltre, altri sette giudici non hanno partecipato alla riunione. Solo sei giudici, compresi i tre giudici illegittimamente designati, hanno partecipato alla riunione e hanno eletto due candidati, Julia Przyłębska e Mariusz Muszyński, che sono stati proposti al presidente della Repubblica. Il 21 dicembre 2016 il presidente della Repubblica ha nominato il giudice Julia Przyłębska alla carica di presidente del Tribunale costituzionale.
59. La Commissione ritiene che la procedura che ha portato alla nomina del nuovo presidente del Tribunale sia fondamentalmente viziata sotto il profilo dello Stato di diritto. Come spiegato sopra, il procedimento sarebbe stato condotto da un presidente facente funzioni la cui nomina solleva gravi preoccupazioni in merito ai principi di separazione dei poteri e di indipendenza degli organi giurisdizionali, garantiti dalla Costituzione polacca. Inoltre, il fatto che la procedura ha consentito ai tre «giudici di dicembre» illegittimamente nominati nella nuova legislatura del *Sejm*, di partecipare al processo ha reso l'intero processo di selezione incostituzionale (cfr. la sezione 2). Allo stesso modo, il fatto che i «giudici di ottobre» legittimamente eletti non potevano partecipare al processo ha avuto anch'esso un impatto sui risultati e pertanto ha viziato il processo. Inoltre, il breve preavviso per la convocazione

<sup>(1)</sup> L'articolo 18 della legge di attuazione dispone che il presidente del Tribunale dirige i lavori del Tribunale costituzionale, rappresenta il Tribunale costituzionale esternamente, assegna procedimenti ai giudici del Tribunale che hanno prestato giuramento, adotta provvedimenti nei procedimenti in materia di diritto del lavoro che coinvolgono i dipendenti dell'ufficio del Tribunale ed esercita altri poteri e funzioni attribuite al presidente o al presidente del Tribunale facente funzioni con la legge di attuazione.



dell'Assemblea generale e il rifiuto di rinviare la riunione suscita gravi preoccupazioni. Infine, l'elezione dei candidati da parte soltanto di sei giudici, è incompatibile con la sentenza del Tribunale, del 7 novembre 2016, in base alla quale l'articolo 194, secondo comma, della Costituzione dev'essere interpretato nel senso che viene previsto che il presidente del Tribunale sia nominato dal presidente della Repubblica tra i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in sede di Assemblea generale del Tribunale.

60. Per questi motivi, la Commissione ritiene che le disposizioni sulla nomina di un presidente facente funzioni del Tribunale e di un presidente del Tribunale, e la loro attuazione in data 19, 20 e 21 dicembre 2016, minacciano gravemente la legittimità del Tribunale costituzionale e di conseguenza l'efficacia del controllo di costituzionalità.

#### 6. CONSTATAZIONE DI UNA MINACCIA SISTEMICA ALLO STATO DI DIRITTO


61. Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che anche se alcune delle questioni affrontate nella sua raccomandazione del 27 luglio 2016, sono state risolte, altre questioni importanti restano irrisolte e che nel frattempo siano sorte nuove preoccupazioni. La Commissione è quindi del parere che permanga una situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto in Polonia, come illustrata nella sua raccomandazione del 27 luglio 2016. In particolare:

- (1) per quanto riguarda la composizione del Tribunale costituzionale, le sue sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015 non sono state ancora attuate; di conseguenza, i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nell'ottobre 2015 nel corso della 7ª legislatura non possono assumere le funzioni giudiziarie nel Tribunale costituzionale. Una soluzione è tutt'altro che imminente, in quanto le tre nuove leggi adottate nel novembre e dicembre 2016 <sup>(1)</sup> stabiliscono che i tre giudici nominati nel corso dell'8ª legislatura del *Sejm* senza valida base giuridica, assumano le loro funzioni giudiziarie. Inoltre, l'assenza di tre giudici legittimamente nominati nell'ottobre 2015 nel corso della 7ª legislatura del *Sejm* insieme ai requisiti di presenza che restano elevati, a più riprese ha minacciato l'efficienza del Tribunale a causa della mancanza del quorum per l'adozione di risoluzioni dell'Assemblea generale o di sentenze che devono essere emesse dal plenum.
- (2) Per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze, la sentenza del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 non è stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Inoltre, il governo polacco si rifiuta di pubblicare la sentenza dell'11 agosto 2016, relativa alla legge sul Tribunale costituzionale del 22 luglio 2016 e tutte le altre sentenze pronunciate dopo tale data, compresa la sentenza del 7 novembre 2016, relativa alle disposizioni contenute nella legge del 22 luglio 2016 sulla selezione dei candidati per la carica di presidente del Tribunale. Di conseguenza, permane l'incertezza relativamente al fondamento giuridico in base al quale il Tribunale deve agire e sugli effetti giuridici delle sue sentenze. La Commissione constata che la legge sull'organizzazione e sui procedimenti contiene una disposizione che dà il potere al presidente del Tribunale di ordinare la pubblicazione delle sentenze <sup>(2)</sup>. Tuttavia, la legge di attuazione tuttora esclude la pubblicazione di alcune sentenze pronunciate dal Tribunale, comprese le sentenze di cui sopra <sup>(3)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda l'efficacia del controllo costituzionale, la Commissione ritiene che, anche se si possono osservare alcuni miglioramenti rispetto alla legge del 22 luglio 2016, le tre nuove leggi, adottate nel dicembre 2016, contengono una serie di disposizioni non conformi alle precedenti sentenze del Tribunale costituzionale e hanno aggiunto nuove preoccupazioni rispetto a quelle individuate nella raccomandazione del 27 luglio 2016.
- (4) Tali nuove preoccupazioni riguardano in particolare il procedimento disciplinare, la possibilità di prepensionamento, i nuovi requisiti per i giudici del Tribunale, i cambiamenti significativi nell'organizzazione interna del Tribunale, la procedura di selezione dei candidati alla carica di presidente e di vicepresidente del Tribunale, il ruolo di vicepresidente del Tribunale e la nomina di un presidente facente funzioni del Tribunale.
- (5) La Commissione ritiene, in particolare, che il combinato disposto delle disposizioni sulla nomina di un presidente facente funzioni del Tribunale, la procedura di selezione dei candidati alla carica di presidente e il rifiuto di far prestare giuramento ai giudici eletti nel corso della 7ª legislatura del *Sejm*, senza valida base

<sup>(1)</sup> Articolo 5 della legge sullo status dei giudici, articolo 6, primo comma, e articolo 11, quinto comma, della legge sull'organizzazione e sui procedimenti e articolo 18, secondo comma, e articolo 21, secondo comma, della legge di attuazione.

<sup>(2)</sup> Articolo 114, secondo comma.

<sup>(3)</sup> Articolo 19.





giuridica, minaccino gravemente la legittimità del Tribunale costituzionale e, di conseguenza, l'efficacia del controllo di legittimità costituzionale. Inoltre, fintanto che i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nell'ottobre 2015 nel corso della 7ª legislatura del *Sejm* non potranno assumere le loro funzioni giurisdizionali nel Tribunale costituzionale, la Commissione ritiene che il processo di selezione del nuovo presidente del Tribunale rimanga fondamentalmente viziato.

- (6) La Commissione osserva inoltre che i tempi di adozione delle tre leggi e la mancanza di una *vacatio legis* adeguata per una serie di disposizioni fondamentali impedisce al Tribunale di poter controllare la loro costituzionalità prima della loro entrata in vigore.
- (7) Inoltre, continuano a registrarsi azioni e dichiarazioni pubbliche delle autorità polacche che compromettono la legittimità e il buon funzionamento del Tribunale costituzionale, incluso l'avvio di un'indagine penale nei confronti del presidente del Tribunale costituzionale. La Commissione fa riferimento al principio di leale cooperazione tra gli organi statali, come sottolineato nei pareri della commissione di Venezia, che rappresenta un prerequisito costituzionale in uno Stato democratico in cui vige lo Stato di diritto.
62. La Commissione è particolarmente preoccupata per le conseguenze di questa situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto.
- (1) Il fatto che al Tribunale costituzionale venga impedito di assicurare pienamente un efficace controllo di costituzionalità ne influenza negativamente l'integrità, la stabilità e il corretto funzionamento; ciò rappresenta una delle garanzie essenziali dello Stato di diritto in Polonia. Laddove sia stato istituito un sistema di giustizia costituzionale, la sua efficacia è un fattore chiave dello Stato di diritto. Nelle circostanze attuali, la costituzionalità delle leggi polacche <sup>(1)</sup> non può più essere effettivamente garantita.
- (2) La fiducia nel sistema giuridico polacco, nella sua integrità e coerenza è gravemente danneggiata dal rifiuto del governo polacco di pubblicare le sentenze del Tribunale costituzionale. Ciò è confermato dal fatto che la Corte Suprema ha ritenuto necessario formulare una risoluzione <sup>(2)</sup> nella quale si indica che le sentenze del Tribunale costituzionale sono vincolanti anche se non sono pubblicate. Affermazioni analoghe sono state espresse dal presidente del Consiglio della Suprema Corte amministrativa <sup>(3)</sup> e da altre autorità, in particolare dal Consiglio nazionale della magistratura della Polonia <sup>(4)</sup>, dall'Ordine nazionale degli avvocati, <sup>(5)</sup> e dall'Associazione nazionale dei procuratori legali <sup>(6)</sup>.
- (3) Il rispetto dello Stato di diritto non è solo un prerequisito per la protezione di tutti i valori fondamentali di cui all'articolo 2 del TUE. È anche un prerequisito per il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati e dal diritto internazionale, e per stabilire la fiducia reciproca dei cittadini, delle imprese e delle autorità nazionali negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Stati membri.
63. La Commissione osserva che in un anno sei atti legislativi consecutivi sono stati adottati relativamente al Tribunale costituzionale. L'attivismo legislativo senza un'adeguata consultazione di tutte le parti interessate e senza uno spirito di leale cooperazione necessaria tra le autorità statali, è dannoso per la stabilità, l'integrità e il corretto funzionamento del Tribunale costituzionale.

## 7. AZIONI RACCOMANDATE

64. La Commissione raccomanda alle autorità polacche di intraprendere urgentemente azioni adeguate per affrontare questa minaccia sistemica allo Stato di diritto.

<sup>(1)</sup> In base all'articolo 188 della Costituzione, il Tribunale costituzionale è competente a pronunciarsi sulla conformità delle leggi e dei trattati internazionali alla Costituzione, sulla conformità delle leggi ai trattati ratificati, la cui ratifica esige la previa autorizzazione espressa per legge, sulla conformità degli atti normativi, emanati da organi centrali dello Stato, alla Costituzione, ai trattati ratificati e alle leggi, sulla conformità alla Costituzione delle finalità o dell'attività dei partiti politici, nonché i ricorsi relativi alle violazioni della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 189 della Costituzione il Tribunale costituzionale deve inoltre risolvere i conflitti di autorità tra gli organi costituzionali dello Stato.


<sup>(2)</sup> Risoluzione, del 26 aprile 2016 dell'Assemblea generale della Suprema Corte della Polonia.

<sup>(3)</sup> Risoluzione, del 27 aprile 2016, del Consiglio del presidente del Tribunale amministrativo supremo.

<sup>(4)</sup> Dichiarazione del 7 aprile 2016 del Consiglio superiore della magistratura polacco.

<sup>(5)</sup> Risoluzione del 12 marzo 2016 del Consiglio nazionale forense.

<sup>(6)</sup> Dichiarazione del 12 marzo 2016 dell'associazione nazionale dei procuratori legali.




65. In particolare, la Commissione raccomanda che le autorità polacche intraprendano le seguenti azioni come già richiesto nella sua raccomandazione del 27 luglio 2016:
- a) dare piena attuazione alle sentenze del Tribunale costituzionale del 3 e del 9 dicembre 2015, in base alle quali i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nel mese di ottobre 2015 dalla precedente legislatura possano assumere le funzioni di giudice del Tribunale costituzionale, e che i tre giudici nominati dalla nuova legislatura, senza valida base giuridica, non assumano le funzioni di giudice senza essere stati validamente eletti; per questo motivo, il presidente della Repubblica è tenuto a far prestare giuramento con urgenza ai tre giudici eletti nella precedente legislatura;
  - b) pubblicare e attuare pienamente le sentenze del Tribunale costituzionale del 9 marzo 2016 e la sentenza dell'11 agosto 2016, relativa alla legge sul Tribunale costituzionale del 22 luglio 2016 e altre sentenze pronunciate dopo tale data e le future sentenze;
  - c) garantire che qualsiasi riforma della legge sul Tribunale costituzionale rispetti le sentenze del Tribunale costituzionale, tenga in piena considerazione i pareri della commissione di Venezia e garantisca che non sia compromessa l'efficacia del Tribunale costituzionale come garante della Costituzione
  - d) astenersi da azioni e dichiarazioni pubbliche che possano minare la legittimità e l'efficienza del Tribunale costituzionale.
66. Oltre alle suddette azioni la Commissione raccomanda alle autorità polacche di:
- e) assicurare che il Tribunale costituzionale possa, nei casi urgenti, controllare efficacemente la legge sullo status dei giudici, la legge sull'organizzazione e sui procedimenti e la legge di attuazione, e che le sentenze in questione siano pubblicate senza indugio e pienamente attuate;
  - f) garantire che la nomina del nuovo presidente del Tribunale costituzionale non abbia luogo finché le sentenze del Tribunale costituzionale sulla costituzionalità delle nuove leggi non saranno pubblicate e attuate pienamente, e a condizione che i tre giudici che sono stati legittimamente nominati nell'ottobre 2015, nel corso della 7ª legislatura del *Sejm* abbiano assunto le proprie funzioni giudiziarie in Tribunale;
  - g) garantire che, finché un nuovo presidente del Tribunale costituzionale non sarà legittimamente designato, venga sostituito dal vicepresidente del Tribunale e non da un presidente facente funzioni, oppure dalla persona nominata presidente del Tribunale il 21 dicembre 2016.
67. La Commissione sottolinea che la necessaria leale collaborazione tra le diverse istituzioni statali in merito a questioni relative allo Stato di diritto è essenziale al fine di trovare una soluzione alla situazione attuale.
68. La Commissione invita il governo polacco a risolvere i problemi individuati nella presente raccomandazione entro due mesi dalla ricezione della stessa e a informare la Commissione delle misure adottate in tal senso.
69. La Commissione ricorda inoltre che le raccomandazioni adottate nell'ambito del quadro sullo Stato di diritto non impediscono che i meccanismi previsti dall'articolo 7 del TUE siano attivati direttamente qualora l'improvviso peggioramento della situazione in uno Stato membro imponga una reazione più forte da parte dell'UE <sup>(1)</sup>.
70. Sulla base della presente raccomandazione, la Commissione è desiderosa di proseguire il dialogo costruttivo con il governo polacco.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2016

Per la Commissione  
Frans TIMMERMANS  
Primo vicepresidente

---

<sup>(1)</sup> Sezione 4.1 della Comunicazione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM(2014) 158.



**DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA****del 9 dicembre 2016****che sostituisce il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/147]**


IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 42,

visto il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 42 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 2 dell'accordo («protocollo n. 2») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Bosnia-Erzegovina, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 2 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 115 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(2)</sup> («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Bosnia-Erzegovina e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. La convenzione ha incluso anche la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (4) L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 24 settembre 2013.
- (5) L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 26 settembre 2014. Di conseguenza, a norma del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Bosnia-Erzegovina rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° novembre 2014.
- (6) È opportuno pertanto sostituire il protocollo n. 2 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

<sup>1)</sup> GUL 164 del 30.6.2015, pag. 2.<sup>2)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


Il protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

*Per il consiglio di stabilizzazione e di  
associazione  
Il presidente  
D. ZVIZDIĆ*



ALLEGATO

**PROTOCOLLO N. 2**

**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

*Articolo 1*

**Norme di origine applicabili**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup> («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

*Articolo 2*

**Composizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

*Articolo 3*

**Modifiche del protocollo**


Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 4*

**Recesso dalla convenzione**

1. Se l'Unione europea o la Bosnia-Erzegovina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

<sup>(1)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.




## Articolo 5

**Disposizioni transitorie — cumulo**

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

**17CE0683**VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-024) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 3 2 3 \*

€ 13,00

